

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

43° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

INDICE

Commissioni permanenti

| | |
|--|---------|
| 1ª - Affari costituzionali | Pag. 19 |
| 2ª - Giustizia | » 32 |
| 3ª - Affari esteri | » 36 |
| 4ª - Difesa | » 52 |
| 6ª - Finanze e tesoro | » 56 |
| 7ª - Istruzione | » 61 |
| 8ª - Lavori pubblici, comunicazioni | » 67 |
| 9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare | » 74 |
| 10ª - Industria | » 76 |
| 11ª - Lavoro | » 84 |
| 12ª - Igiene e sanità | » 87 |
| 13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali | » 98 |

Commissioni riunite

| | |
|---|--------|
| 7ª (Istruzione) e 10ª (Industria) | Pag. 5 |
|---|--------|

Giunte

| | |
|--|--------|
| Elezioni e immunità parlamentari | Pag. 3 |
|--|--------|

Organismi bicamerali

| | |
|---------------------------------------|----------|
| RAI-TV | Pag. 103 |
| Informazione e segreto di Stato | » 105 |

Sottocommissioni permanenti

| | |
|--|----------|
| 1ª - Affari costituzionali - Pareri | Pag. 107 |
| 2ª - Giustizia - Pareri | » 113 |
| 4ª - Difesa - Pareri | » 115 |
| 6ª - Finanze e tesoro - Pareri | » 116 |
| 11ª - Lavoro - Pareri | » 117 |
| 13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri | » 118 |

| | |
|--------------------|----------|
| CONVOCAZIONI | Pag. 119 |
|--------------------|----------|

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

12ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 18,10.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

La Giunta esamina la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

- Doc. IV-*bis*, n. 3, nei confronti del dottor Vito Lattanzio, nella sua qualità di ministro per il coordinamento della protezione civile *pro-tempore*, nonché dei dottori Calogero Mannino, Nicola Capria, Rosario Nicolosi e dei signori Salvatore Sciangula, Filippo Salamone, Antonio Vita, Mario Maddaloni e Lionello Sebastì, per i reati di cui agli articoli 110, 81, capoverso, 319 e 319-*bis* del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio); 110, 81, capoverso, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici).

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il dottor Vito LATTANZIO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato.

Congedato il dottor Lattanzio, la Giunta ascolta il dottor Calogero MANNINO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato.

Congedato il dottor Mannino, la Giunta ascolta il dottor Nicola CAPRIA, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento del Senato.

Congedato il dottor Capria, prendono ripetutamente la parola i senatori BELLONI, ELLERO, GARATTI, PELLEGRINO, RUSSO e il PRESIDENTE.

La Giunta rinvia quindi il seguito dell'esame.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Lombardia
(R 019 000, C 21^a, 0010^o)

Il senatore ZANOLETTI, relatore per la Regione Lombardia, riferisce sulla situazione elettorale della predetta Regione.

La Giunta, con l'astensione dei senatori De Paoli, Garatti e Scopelliti, eletti nella regione - accogliendo la proposta formulata in tal senso dal relatore - delibera di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella Regione stessa, e cioè: Beccaria, Bedoni, Bergonzi, Binaghi, Borroni, Brambilla, Bucci, Busnelli, Caputo, Carini, Carnovali, Contestabile, Crippa, De Corato, De Paoli, Dolazza, Ferrari, Frigerio, Garatti, Gei, Gibertoni, Giurickovic, Gregorelli, Lasagna, Lombardi Cerri, Maffini, Manara, Marchini, Masiero, Miglio, Pagliarini, Pains, Pedrazzini, Peruzzotti, Radice, Robusti, Roveda, Scognamiglio, Scopelliti, Secchi, Smuraglia, Speroni, Staglieno, Stajano, Tabladini, Terzi e Wilde.

La seduta termina alle ore 19,40.

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica spettacolo e sport)

10^a (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
LETTA.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(702) Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(182) PREVOSTO ed altri. Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che, non essendo ancora pervenuti i pareri di alcune delle Commissioni consultate, si proseguirà nella discussione degli emendamenti, avviata ieri, rinviando ad altra seduta la loro votazione

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore WILDE illustra gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Il sottosegretario LETTA esprime parere favorevole all'emendamento 2.5, a favore del quale si pronuncia anche il relatore per la 7^a Commissione SCAGLIONE, e parere contrario all'emendamento 2.6.

Il senatore PREVOSTO illustra l'emendamento 2.2, sul quale esprime parere favorevole il relatore per la 10^a Commissione MASIERO, e contrario il rappresentante del Governo.

La senatrice BUCCIARELLI illustra l'emendamento 2.1.

Il relatore SCAGLIONE si pronuncia a favore dell'emendamento 2.1 e modifica conseguentemente l'emendamento 2.4 di cui è primo firmatario.

Il sottosegretario LETTA esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.4.

Nel dare per illustrato l'emendamento 2.3, il senatore PREVOSTO richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di rendere omogeneo il trattamento delle imprese turistiche rispetto a quello di tutti gli altri soggetti produttivi.

Dopo che il relatore MASIERO ha espresso parere favorevole sull'emendamento 2.3, il sottosegretario LETTA osserva che il Governo, anche in precedenti occasioni, si è dichiarato non pregiudizialmente contrario a un trasferimento al Ministro dell'industria delle competenze in materia turistica, specialmente per quel che riguarda l'aspetto imprenditoriale della materia. Esprime tuttavia parere contrario all'emendamento 2.3 poichè esso, nel contesto normativo costituito dal decreto-legge in titolo, rischia di dare vita ad una duplicazione di competenze tra organi dell'amministrazione statale, con una accentuazione delle spinte centralistiche, in contrasto con l'impostazione del provvedimento.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3.

Il relatore SCAGLIONE illustra l'emendamento 3.10, esprimendo contrarietà all'ipotesi di dar vita a un Ministero delle attività culturali e sottolineando la necessità di assicurare un quadro normativo adeguato all'azione del Dipartimento per lo spettacolo.

Dopo che il sottosegretario LETTA si è espresso a favore dell'emendamento 3.10, la senatrice BUCCIARELLI illustra l'emendamento 3.2 e sottolinea l'esigenza di affrontare comunque il problema del riassetto delle amministrazioni che operano nel settore della promozione culturale.

Dopo che il relatore SCAGLIONE si è pronunciato contro l'emendamento 3.2, il sottosegretario LETTA si dichiara a favore dello stesso emendamento, precisando che il Governo intende acquisire gli orientamenti derivanti dal dibattito parlamentare su tutta la materia riguardante il riassetto della pubblica amministrazione.

Il senatore PREVOSTO illustra quindi l'emendamento 3.8.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che su tale emendamento la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, il sottosegretario LETTA motiva il proprio avviso contrario all'emendamento stesso, ricordando che le regioni hanno espresso la volontà di partecipare all'elaborazione della riforma dell'ENIT dall'interno degli organi di vertice dell'Ente, da ricostituire.

Anche il relatore MASIERO è contrario all'emendamento 3.8.

La senatrice BUCCIARELLI illustra quindi l'emendamento 3.3 e si esprime a favore dell'emendamento 3.11, di identico contenuto.

Su entrambi gli emendamenti il sottosegretario LETTA esprime parere favorevole.

Il senatore CANGELOSI dà per illustrato l'emendamento 3.5, sul quale il relatore MASIERO esprime parere favorevole e il sottosegretario LETTA si rimette alla Commissione.

Il senatore PERIN dà a sua volta per illustrato l'emendamento 3.1, sul quale il relatore MASIERO esprime parere contrario e il sottosegretario LETTA si rimette alla Commissione, rilevando peraltro che la norma suscita forti dubbi di costituzionalità.

Sull'emendamento 3.7, che il senatore CANGELOSI rinuncia ad illustrare, il relatore MASIERO e il sottosegretario LETTA esprimono parere favorevole.

Quanto all'emendamento 3.6, che il senatore CANGELOSI ritiene si illustri da sé, il relatore MASIERO invita i presentatori a ritirarlo in quanto di marginale importanza. Anche il sottosegretario LETTA ritiene che esso non rivesta particolare rilievo.

La senatrice BUCCIARELLI illustra quindi l'emendamento 3.4, identico all'emendamento 3.12 del senatore Scaglione, volto a sopprimere una disposizione relativa alla composizione del consiglio di amministrazione dell'ETI. Il decreto in esame, infatti, non rappresenta la sede adatta per entrare nel merito dell'organizzazione dei singoli enti di settore, che necessita al contrario una discussione ben più ampia. Su tale emendamento il relatore SCAGLIONE, presentatore di analogo emendamento, esprime parere favorevole mentre il sottosegretario LETTA si esprime in senso contrario.

Sull'emendamento 3.13, che il senatore WILDE dà per illustrato, il relatore MASIERO dà parere favorevole, mentre il sottosegretario LETTA si esprime in senso contrario.

Il senatore PREVOSTO illustra quindi l'emendamento 3.9, finalizzato a ricostituire gli organi ordinari dell'ENIT in attesa della costituzione della società per azioni prevista dall'emendamento 3.8. Su tale emendamento il relatore MASIERO e il sottosegretario LETTA esprimono parere contrario.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, sui quali il presidente CARPI ricorda che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, per mancanza di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Sull'emendamento 3.0.1, illustrato dal senatore PREVOSTO, il relatore MASIERO e il sottosegretario LETTA esprimono parere contrario.

Quanto all'emendamento 3.0.2, per il quale il sottosegretario LETTA dichiara la propria contrarietà, sussistendo forti dubbi di costituzionalità, il relatore MASIERO dichiara di ritirarlo. Il senatore WILDE si riserva di presentare un ordine del giorno in materia.

Si passa poi alla illustrazione dell'emendamento 4.0.1, sul quale il presidente CARPI ricorda che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Il senatore PREVOSTO esprime il proprio disappunto per tale parere, ritenendo che l'emendamento proposto non comporti affatto nuove spese a carico del bilancio dello Stato. Su tale emendamento, al quale aggiunge la propria firma il senatore PRESTI, esprimono parere favorevole sia il relatore MASIERO che il sottosegretario LETTA.

Quanto all'emendamento 6.1, la senatrice BUCCIARELLI fa presente che esso è strettamente connesso agli emendamenti presentati dalla sua parte politica all'articolo 1, sui quali non si è tuttavia registrato il consenso del Governo. Dopo che il relatore SCAGLIONE si è espresso in senso favorevole, il sottosegretario LETTA, rinviando alle motivazioni già espresse in sede di articolo 1, si esprime in senso contrario.

Il senatore PREVOSTO, illustrando l'emendamento 7.1, fa poi presente che esso è volto a sciogliere alcuni dubbi interpretativi relativi alla ricettività delle strutture alberghiere, sorti a causa della scarsa chiarezza della normativa attualmente vigente. A tale proposito il relatore MASIERO dichiara di condividere le motivazioni del presentatore ma ritiene che la materia sia sostanzialmente di competenza regionale. Il sottosegretario LETTA si dichiara a sua volta consapevole dell'importanza del problema ma, proprio a causa della competenza primaria delle regioni in materia, sarebbe favorevole a un ordine del giorno che impegnasse il Governo a trovare una soluzione positiva alla questione.

Il senatore PREVOSTO, accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira l'emendamento 7.1 e si riserva di presentare un ordine del giorno.

Anche il presidente CARPI dichiara il proprio favore alla presentazione di un ordine del giorno in materia.

Dopo che l'esame dell'emendamento 7.2 è stato accantonato per assenza del proponente, il senatore FERRARI Karl illustra l'emendamento 7.0.1, sul quale il presidente CARPI ricorda che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario. Tale emendamento prevede la restrizione della contribuzione previdenziale degli affittacamere al solo periodo di effettivo lavoro, modificando il sistema attuale che prevede un livello minimo imponibile. Il senatore FERRARI Karl invita il rappresentante del Governo ad esprimersi con chiarezza su questo punto.

Il sottosegretario LETTA fa presente che l'emendamento non è teso a supplire al malfunzionamento degli uffici del Ministero del lavoro ma

modifica nella sostanza l'attuale sistema di contribuzione, rischiando di rappresentare un pericoloso precedente anche per altre categorie di lavoratori. Stante anche la contrarietà del Ministero del tesoro a modifiche così sostanziali dell'ordinamento contributivo, il Governo non può che esprimere parere contrario.

Il senatore FERRARI Karl esprime il proprio disappunto per la posizione assunta dal rappresentante del Governo, facendo presente che nel sistema proposto la mancata contribuzione per i periodi non lavorati è espressamente tenuta in considerazione ai fini del calcolo della pensione. Tale principio non solo non rappresenta un pericoloso precedente ma, al contrario, dovrebbe essere espressamente esteso alle altre categorie di lavoratori stagionali.

Sull'emendamento 7.0.1 il relatore MASIERO esprime parere contrario.

Il relatore SCAGLIONE fa quindi proprio l'emendamento 7.0.2, sul quale il sottosegretario LETTA si esprime in senso contrario.

Essendo esaurita l'illustrazione degli emendamenti presentati al decreto-legge, si passa alla illustrazione di quelli presentati al disegno di legge di conversione.

Il senatore PREVOSTO illustra l'emendamento 1.0.1, volto a modificare la normativa contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, la cui applicazione ha causato notevoli difficoltà al settore turistico.

Su tale emendamento esprimono parere favorevole sia il relatore MASIERO che il sottosegretario LETTA.

Conclusasi l'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati, in attesa dell'espressione del parere da parte delle Commissioni consultate, il presidente CARPI rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 477, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (702)

Art. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «definizione delle politiche di settore» aggiungere le seguenti: «al fine di fissare delle linee strategiche di indirizzo del settore, nel rispetto delle competenze regionali».

2.5 MASIERO, WILDE

Al comma 1 sopprimere le lettere d) e f).

2.6 MASIERO, WILDE

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

2.2 PREVOSTO, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO,
STEFANO, BAGNOLI,

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) funzioni di indirizzo, di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo e gestione del Fondo unico per lo spettacolo di concerto con le regioni».

2.1 BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, BISCARDI,
MASULLO, SCAGLIOSO

Al comma 1 sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) funzioni di sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo e gestione del Fondo unico per lo spettacolo di concerto con le Regioni».

2.4 (Nuovo testo) SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,
SERRA

Al comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. È attribuito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima.»

2.3 PREVOSTO, MICELE, PAPPALARDO, STEFANO,
BAGNOLI, LARIZZA

Art. 3.

Al comma 1 sostituire la parole: «In attesa della costituzione del Ministero delle attività culturali,». con le altre: «In attesa dell'entrata in vigore di quattro leggi quadro riguardanti rispettivamente la musica, la danza, il teatro di prosa e gli spettacoli viaggianti,».

3.10 SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,
SERRA

Al comma 1 dopo le parole: «Ministero delle attività culturali» aggiungere le altre: «e di organiche riforme per i settori della musica, del teatro di prosa e della danza»

3.2 BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, BISCARDI,
MASULLO, SCAGLIOSO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere la costituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di una società per azioni, con la partecipazione di capitali sia pubblici che privati, rappresentati per la parte pubblica dalle Regioni e dallo Stato, cui affidare le funzioni già precedentemente attribuite ad enti ed organismi pubblici, in materia di promozione dell'offerta turistica e dell'immagine italiana all'estero.»

3.8 PREVOSTO, PAPPALARDO, STEFANO, BAGNOLI,
LARIZZA, MICELE

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «teatro» aggiungere le altre: «di prosa»

3.3 BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, BISCARDI,
MASULLO, SCAGLIOSO

Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «teatro» aggiungere le altre: «di prosa».

3.11 SCAGLIONE, LORENZI, FRIGERIO, MAFFINI,
SERRA

Al comma 2 lettera a) dopo le parole: «esperti altamente qualificati» aggiungere le altre: « e rappresentanti delle associazioni degli utenti»

3.5 ABRAMONTE, CANGELOSI

Al comma 2, lettera a) fra le parole «giunta provinciale» e le parole «secondo le previsioni» inserire le seguenti: «sentita una Commissione nominata dalla Giunta provinciale».

3.1 FERRARI KARL, RIZ, DUJANY, PERIN

Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole: «anche di natura privata»

3.7 ABRAMONTE, CANGELOSI

Al comma 2 lettera b) dopo la parola: «funzionalità» aggiungere le altre: «A tali enti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241»

3.6 ABRAMONTE, CANGELOSI

Al comma 2 lettera b) sopprimere le parole da: «In attesa del riordino di detti enti, » sino a: «comitato esecutivo»

3.4 BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, BISCARDI,
MASULLO, SCAGLIOSO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «In attesa del riordino di detti enti,» sino a: «comitato esecutivo».

3.12 SCAGLIONE, FRIGERIO, LORENZI, MAFFINI,
SERRA

Al comma 2 sopprimere la lettera d).

3.13 MASIERO, WILDE

Sostituire la lettera d) del comma 2 con la seguente:

«d) in attesa della costituzione della società per azioni di cui al comma 1, lettera *b-bis*, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono ricostituiti gli organi ordinari dell'ENIT.»

3.9

PREVOSTO, STEFANO, BAGNOLI, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di turismo)

1. Le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di imprese e di professioni turistiche sono esercitate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) l'adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria;

b) l'armonizzazione della legislazione regionale in materia di classificazione delle imprese turistiche, di omologazione delle catene alberghiere e di regolamentazione delle professioni turistiche;

c) la ricerca e il sostegno allo sviluppo delle tecniche di gestione e delle tecnologie innovative per le imprese turistiche.

2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività concernente lo sviluppo delle imprese e delle professioni turistiche è istituita presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la Direzione generale del turismo.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è emanato il regolamento che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Direzione generale del turismo, di cui al comma 2.»

3.0.1

PREVOSTO, BAGNOLI, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO, STEFANO

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 3-bis.

1. Con riguardo all'ENIT, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il governo è delegato a provvedere alla riforma dell'ente secondo i seguenti principi:

1) l'Ente nazionale italiano per il turismo viene trasformato in Società per azioni regolata ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile.

2) All'ENIT sono affidate le seguenti funzioni:

a) esercizio dell'attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale;

b) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati;

c) organizzazione e produzione di servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati purchè compatibili con la finalità istituzionale della società;

d) gestione di almeno 20 uffici all'estero nei paesi maggiori fruitori di turismo italiano, messi a disposizione delle regioni italiane;

e) elaborazione e realizzazione di un piano annuale di investimenti nel quale devono essere indicati i progetti e gli strumenti promozionali utilizzati;

f) garantire ai produttori di servizi, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, condizioni di trasparenza dei mercati e facilitare il loro accesso agli stessi;

g) stipulare contratti o convenzioni con enti o soggetti privati per la gestione di uffici di rappresentanza e di progetti operativi volti alla promozione dell'offerta turistica italiana all'estero;

h) realizzazione di progetti integrati interregionali elaborati d'intesa con le regioni italiane ovvero specificamente delegati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, o, tramite quest'ultima, da altre organizzazioni pubbliche nazionali.

2. Per l'esercizio delle attività che l'ENIT svolge su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri viene ad essa riconosciuto un corrispettivo di lire 80 miliardi nell'anno 1995, elevato a 90 e 100 miliardi nei due esercizi successivi. In seguito il corrispettivo verrà incrementato annualmente di una percentuale pari alla media del tasso d'inflazione. L'ENIT ha facoltà di reperire sul mercato ulteriori mezzi finanziari.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha diritto di effettuare la vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dalla convenzione mediante acquisizione degli atti e verifiche ispettive. L'ENIT si impegna ad assolvere alla richiesta di acquisizione di atti inoltrata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa ed a consentire l'accesso, in qualsiasi momento, agli uffici in Italia e all'estero a funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, formalmente incaricati della verifica dalla Presidenza stessa. Il potere di vigilanza e controllo si estende a tutta la gestione dell'ENIT. L'ENIT invierà alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione generale sull'andamento della gestione, comparando i risultati conseguiti nell'anno di riferimento con quelli dell'anno o degli anni precedenti.

4. Il capitale dell'ENIT dovrà essere a partecipazione dello Stato, delle regioni e dei privati. Il Ministro del tesoro, con propri decreti:

a) determina la quota di capitale proprio;

b) determina la quota del capitale delle regioni;

- c) determina la quota dei privati;
- d) esegue il frazionamento per le singole regioni del capitale a partecipazione regionale, sentita la conferenza Stato-Regioni.

6. Gli organi sociali ed i loro compiti verranno determinati con successivo decreto.»

3.0.2

MASIERO

Art. 4.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 4-bis.

(Misure agevolative per i disabili)

1. Presso il Dipartimento del turismo, di cui all'articolo 2, il Presidente del Consiglio dei ministri istituisce, con proprio decreto un ufficio per favorire le persone con ridotta capacità motoria o sensoriale, quali anziani, cardiopatici, incidentati e disabili e per rimuovere ogni impedimento di carattere culturale e materiale che limiti il diritto fondamentale di ogni cittadino, di qualsiasi condizione, a fruire dei servizi turistici, culturali e ambientali.

2. L'ufficio di cui al comma 1, in particolare, svolge i seguenti compiti:

a) informa le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e privati, le associazioni di categoria, le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, in merito a tutte le regole e le attività attinenti l'accessibilità dei luoghi turistici;

b) propone le innovazioni tecniche ed organizzative connesse alla mobilità e al turismo delle persone con ridotta capacità motoria e sensoriale;

c) organizza, in collaborazione con gli istituti e gli enti nazionali a ciò preposti, un osservatorio sullo stato di applicazione delle normative regionali, nazionali e comunitarie sull'accessibilità dei luoghi aperti al pubblico e dei sistemi di trasporto, se utilizzati a scopo turistico».

4.0.1

PREVOSTO, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO,
STEFANO, BAGNOLI

Art. 6.

Al comma 2 sopprimere le parole: «che abbiano carattere o interesse regionale o locale»

6.1

BUCCIARELLI, ALBERICI, PAGANO, BISCARDI,
MASULLO, SCAGLIOSO

Art. 7.

Premettere i seguenti commi, conseguentemente sopprimendo la lettera a) del comma 1:

«01. L'articolo 4 del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1437, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Nelle strutture turistico-ricettive la cubatura minima delle camere è calcolata tenendo conto del numero dei letti e della categoria di appartenenza. La superficie minima, servizi esclusi, è fissata nei limiti della Tabella allegata al presente regolamento. L'altezza utile interna delle camere è quella stabilita dall'articolo 1 del decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.»

02. Al regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi, approvato con regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, è annessa la tabella di cui all'allegato A della presente legge.

03. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni adeguano la propria legislazione in materia di classificazione alberghiera alle disposizioni di cui al comma 0.1. Le strutture turistico-ricettive sono riclassificate successivamente alla revisione della predetta normativa.

TABELLA

(Allegato Articolo 7)

(SUPERFICIE MINIMA DELLE CAMERE IN METRI QUADRATI, ESCLUSI I SERVIZI)

| Numero persone | Affitta- camere | alberghi 1 stella | alberghi 2 stelle | alberghi 3 stelle | alberghi 4 stelle | alberghi 5 stelle |
|----------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1 persona | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2 persone | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| 3 persone | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 | 16 |
| 4 persone | 12 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 |

7.1

PREVOSTO

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Fino all'approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 1 e delle successive norme di attuazione restano salve e devono intendersi prorogate le classificazioni e le autorizzazioni amministrative rilasciate sulla base delle norme attualmente vigenti».

7.2

CORMEGNA

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

(Strutture ricettive minime)

1. Gli esercizi di affittacamere di cui al comma 9 dell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono soggetti a contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente percepito, se inferiore al livello minimo imponibile determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

2. Ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il numero delle giornate da accreditare agli esercenti l'attività di affittacamere nel corso dell'anno solare è pari a quello che risulta dal rapporto tra il reddito percepito ed il minimo giornaliero determinato ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

3. Su richiesta degli interessati, da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, l'Istituto nazionale della previdenza sociale procederà per i periodi pregressi alla rideterminazione dell'ammontare del contributo annuo secondo i criteri fissati dai commi 1 e 2».

7.0.1

FERRARI KARL, RIZ, THALER, DUJANY, PERIN

Aggiungere il seguente articolo:

«Art. 7-bis.

1. Nei comuni riconosciuti di particolare interesse turistico ai sensi dell'articolo 1 regio decreto legge 21 ottobre 1937, n. 2180, convertito in legge 7 aprile 1938, n. 475, modificato con legge 7 marzo 1950, n. 228, le aree di pertinenza e quelle immediatamente adiacenti per una fascia di cento metri ai complessi alberghieri esistenti soggetti a vingolo di destinazione alberghiera ai sensi delle vigenti norme, non potranno essere destinate all'esercizio di attività ed alla realizzazione di opere incompatibili con l'attività alberghiera se non per riconosciuti superiori motivi di interesse pubblico. A tal fine gli strumenti urbanistici ed i progetti di opere edilizie che contemplano interventi di nuova edificazione nelle aree predette e le istanze per l'esercizio nelle stesse aree di attività incompatibili con l'esercizio dell'attività alberghiera dovranno essere sottoposti, prima del rilascio del provvedimento finale, all'approvazione di una conferenza di servizi ex articolo 14 legge 7 agosto 1990, n. 241, comprendente oltre ai rappresentanti dell'Amministrazione competente in via ordinaria, anche rappresentanti dell'Amministrazione regionale e delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli albergatori. Per attività incompatibili con l'esercizio dell'attività alberghiera si intendono quelle comprese negli elenchi delle industrie insalubri ai sensi dell'articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265».

7.0.2

CORMEGNA, SCAGLIONE

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

Aggiungere il seguente articolo:

Art. 1-bis.

Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico sulle legge di pubblica sicurezza, così come introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 480 del 1994, è sostituito dai seguenti:

«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 comunica all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3-bis. Nei casi di attività condotta in difetto di autorizzazione, trascorsi cinque giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 3, l'autorità amministrativa ordina con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività.

3-ter. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 2, il contravvenuto può uniformarsi alle prescrizioni e regolarizzare la propria attività entro trenta giorni dalla notifica, decorsi i quali, ove persista la violazione di una o più prescrizioni, l'autorità amministrativa ordina con provvedimento motivato la sospensione.»

1.0.1

PREVOSTO, WILDE

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

34^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono il ministro dell'ambiente Matteoli ed i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Caputo e per l'interno Lo Jucco.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(866) Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 537, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature

(Parere alla 13^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PIERONI ricorda che nel corso della precedente seduta era stato sollevato il problema della compatibilità del decreto-legge in titolo con la normativa comunitaria. Ribadisce, quindi, il proprio avviso contrario sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità, in considerazione del fatto che la legge comunitaria per il 1993 contiene una delega al Governo per intervenire su tale materia.

Il ministro MATTEOLI osserva che il provvedimento in titolo è stato più volte reiterato e che i pareri sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità sono stati, di volta in volta, sempre favorevoli.

Si sofferma quindi sul contenuto del decreto-legge, precisando che esso si è reso necessario anche in seguito a due sentenze della Corte di Cassazione che richiedevano una precisazione normativa circa la potestà legislativa delle regioni in materia. Fa presente, inoltre, che il Governo ha tenuto conto delle indicazioni contenute nell'ordine del giorno approvato dalla 13^a Commissione del Senato.

Il senatore VILLONE è dell'avviso che, in prossimità della scadenza per l'attuazione della direttiva CEE prevista dalla legge comunitaria, vengono a cadere quei motivi di necessità ed urgenza che potevano sus-

sistere in una fase temporale precedente. Si chiede per quale ragione il Governo, invece che reiterare il decreto-legge, non proceda alla emanazione di un decreto legislativo.

Il relatore PIERONI ricorda di aver votato a favore in ordine al riconoscimento della sussistenza dei presupposti di costituzionalità con riferimento ai precedenti decreti-legge. Sul provvedimento in titolo, per le ragioni da ultimo indicate dal senatore Villone, l'avviso non può che essere contrario. Ritiene che, anche nel merito, esso - pur essendo migliorativo del precedente - possa costituire una violazione delle norme comunitarie.

La Commissione quindi, a maggioranza, esprime parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti di costituzionalità del decreto-legge n. 537.

IN SEDE DELIBERANTE

(632) Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(516) MANCINO ed altri - Differimento del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana

(Seguito e conclusione della discussione congiunta; approvazione del disegno di legge n. 632 ed assorbimento del disegno di legge n. 516)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 14 settembre.

Il PRESIDENTE comunica che la 3^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 632 e parere contrario sul disegno di legge n. 516.

Il sottosegretario CAPUTO osserva che dalle indagini che sono state condotte nei diversi consolati italiani all'estero e anche da un parere formulato dal Ministero dell'interno, emerge che il differimento di un anno del termine previsto dall'articolo 17 dalla legge 15 febbraio 1992, n. 91, è congruo. Invita, pertanto la Commissione ad approvare il disegno di legge n. 632 senza modificazioni.

Il relatore LA LOGGIA ritiene che, anche sulla base di quanto riferito dal rappresentante del Governo, si possa procedere alla approvazione del disegno di legge n. 632.

Il senatore PERLINGIERI prende atto della volontà manifestata dal rappresentante del Governo e dell'avviso della 3^a Commissione. Non comprende quali fossero le controindicazioni rispetto ad una ulteriore estensione del termine che avrebbe consentito ai soggetti interessati di poter usufruire di un tempo più lungo per esercitare una legittima facoltà. Esprime quindi rammarico per l'atteggiamento assunto dal Governo e dichiara la propria astensione.

Il sottosegretario CAPUTO precisa che non vi è da parte del Governo alcuna chiusura di tipo pregiudiziale: conferma che se le previ-

sioni cui si è precedentemente riferito dovessero risultare non fondate, sarà lo stesso Esecutivo a chiedere un ulteriore differimento del termine. Tuttavia, nella fase attuale, anche per ragioni di ordine diplomatico, appare più opportuno non modificare il disegno di legge n. 632.

Il senatore VILLONE dichiara il proprio voto favorevole.

Si esprimono in senso favorevole anche i senatori GARATTI, MENSORIO, FONTANINI e BATTAGLIA.

I senatori PIERONI e MARCHETTI dichiarano di astenersi.

Vengono quindi posti ai voti e approvati con distinte deliberazioni gli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 632 e, successivamente è, approvato il disegno di legge nel suo complesso. Viene dichiarato assorbito il disegno di legge n. 516.

IN SEDE REFERENTE

(785) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale

(Esame e rinvio)

Il relatore FONTANINI riferisce sul contenuto del provvedimento in titolo, osservando che esso è di identico tenore rispetto al precedente decreto-legge n. 376. Fa presente che la 5ª Commissione ha espresso un parere contrario su taluni emendamenti che la Commissione aveva approvato con riferimento al decreto-legge n. 376, e che il relatore aveva ripresentato sul provvedimento in esame.

Il senatore VILLONE ritiene che la Commissione possa riproporre il testo che aveva approvato emendando il decreto-legge n. 376, anche in difformità al parere espresso dalla 5ª Commissione. In caso contrario, sarebbe inevitabile un nuovo esame complessivo di tutti gli emendamenti proposti, che richiederebbe la costituzione di un comitato ristretto.

Il relatore FONTANINI dichiara di non essere contrario alla costituzione di un comitato ristretto, purchè esso concluda rapidamente i propri lavori.

Il senatore MAGLIOZZI è dell'avviso che si possa procedere all'esame degli emendamenti anche senza istituire un comitato ristretto.

Il senatore VILLONE ritiene che sia indispensabile un approfondimento adeguato della materia, anche in considerazione del fatto che la 5ª Commissione ha mutato il proprio parere su taluni emendamenti senza fornire una motivazione adeguata degli avvisi contrari.

Il senatore GUERZONI considera opportuna la istituzione di un comitato ristretto: in quella sede potrà verificarsi la disponibilità a ripro-

porre emendamenti, già approvati dalla Commissione all'unanimità, anche se su di essi si è pronunciata negativamente la 5^a Commissione. Rileva che all'interno dei Gruppi di maggioranza sembrano emergere posizioni divergenti nelle varie Commissioni.

Il PRESIDENTE ritiene che sia indispensabile una valutazione complessiva degli emendamenti e si dichiara, pertanto, favorevole alla istituzione del comitato ristretto.

Si associa la senatrice BRICCARELLO.

Il senatore PERLINGIERI osserva che, alla luce di quanto affermato dal senatore Villone, è opportuno che il Presidente prenda contatti con il Presidente della 5^a Commissione per rappresentare l'esigenza di motivare in modo più circostanziato i pareri contrari espressi da quella Commissione.

Il PRESIDENTE dà assicurazioni in tal senso.

La Commissione incarica quindi un comitato ristretto, composto da un rappresentante di ogni Gruppo, di esaminare gli emendamenti proposti e di riferire alla Commissione nel corso della seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale (A.S. n. 785)

al testo del decreto-legge

Articolo 1.

Al comma 1, dopo le parole: «e che abbiano ottenuto ovvero otterranno» sopprimere le parole: «entro il 31 dicembre 1994».

1.1

VILLONE, DE MARTINO

All'emendamento 1.0.1, secondo capoverso, sostituire le parole: «Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica,» con le seguenti: «Dipartimento personale della Regione».

1.0.1/1

BASTIANETTO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993 n. 68, è così sostituito:

“Art. 16-bis. 1. Per gli enti locali di cui all'articolo 1, comma 1 del presente decreto e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato. È altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione sia costituita da una sola unità nel profilo professionale.

2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto, possono dare comunicazione dei posti vacanti di cui intendono assicurare la copertura alla Presidenza del consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione».

1.0.1

IL RELATORE

Articolo 2.

All'emendamento 2.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«è altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità».

2.1/1

BASTIANETTO

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

«11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere - nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio - all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire fino al 50 per cento ed in deroga alle procedure di cui all'articolo 16-bis, comma 2 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, come convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonché assumere personale a tempo determinato in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27 nonché di quelli indicati al comma 4 dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 546 del 1993.»

2.1

DELFINO

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «a tempo determinato», inserire le seguenti: «o stabilire rapporti di lavoro autonomo».

2.8 (Identico a 2.11)

IL RELATORE

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: «a tempo determinato», inserire le seguenti: «o di stabilire rapporti di lavoro autonomo».

2.11 (Identico a 2.8)

STANISCIÀ

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori impegnati da almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 390, e 20 maggio 1988, n. 160, presso enti locali che non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano disponibilità di organico possono essere assunti, anche in deroga ai limiti d'età, nell'ambito della pianta organica, provvisoriamente rideterminata ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, mediante concorso riservato sui posti disponibili».

2.2

IL RELATORE

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori che sono stati impegnati per almeno cinque anni in progetti di pubblica utilità ai sensi della legge 24 luglio 1981, n. 390, e 20 maggio 1988, n. 160, presso enti locali che non si trovino in situazioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano disponibilità di organico possono essere assunti, anche in deroga ai limiti d'età, nell'ambito della pianta organica, provvisoriamente rideterminata ai sensi del comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, mediante concorso riservato sui posti disponibili».

2.3PELELLA, VIGEVANI, BARRA, DONISE, GUIDO
DE MARTINO, GRUOSSO, MICELE, SICA,
VILLONE

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A seguito della determinazione delle dotazioni organiche decadono tutti i vincoli previsti dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e si applica la normativa di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68».

2.6

VILLONE, DE MARTINO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Fatto salvo il disposto dell'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'articolo 1-bis del presente decreto, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi del comma 11 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come modificato ed integrato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito delle vacanze organiche, semprechè dispongano di idonee risorse finanziarie.

1-ter. Le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo».

2.9

IL RELATORE

All'emendamento 2.7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, inserito dalla legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236,» le parole: «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

2.7/1

GUBBINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 1 articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 4-bis a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Le stesse Pubbliche Amministrazioni possono conservare sino al 31 dicembre 1994 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto articolo 4-bis».

2.7

VILLONE, DE MARTINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15 mila abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di corrispondere ad esigenze dell'amministrazione possono, a carico dei propri bilanci, semprechè dispongano di adeguate risorse finanziarie, trasformare il posto ed il profilo professionale dei propri dipendenti inquadrati fino alla quarta qualifica funzionale».

2.10 (identico a 2.4)

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti locali con popolazione inferiore a 15 mila abitanti e che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al fine di corrispondere ad esigenze dell'amministrazione possono, a carico dei propri bilanci, trasformare il posto ed il profilo professionale dei propri dipendenti inquadrati fino alla quarta qualifica funzionale».

2.4 (Identico a 2.10)

STANISCIÀ

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.»

2.5

MARCHETTI, SALVATO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I commi 21 e 22 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537 sono sostituiti dai seguenti:

“21. Le Commissioni di concorso sono composte da tecnici esperti nelle materie di concorso. Non possono farne parte componenti degli organi di Governo dell'Amministrazione che bandisce il concorso, degli organismi sindacali e di rappresentanza dei dipendenti.

22. La graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura di posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo”»

2.0.1

DELFINO

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale (A.S. n. 785)

al testo del disegno di legge di conversione

Art. 1.

Dopo l'articolo 1 del disegno di legge di conversione sono aggiunti i seguenti:

«Art. 1-bis.

1. La disposizione di cui all'articolo 73, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, va interpretata nel senso che, fino all'approvazione del nuovo ordinamento ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, continuano ad osservarsi le disposizioni di legge e regolamentari in vigore sulle attribuzioni, sull'amministrazione e sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali».

1.0.1

IL RELATORE

«Art. 1-ter.

1. L'articolo 23-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993 n. 68 è abrogato. Il concorso per trasferimento dei segretari comunali alle sedi appartenenti alla classe terza, vacanti sul territorio nazionale, è disciplinato dalle norme seguenti.

2. Nel mese di gennaio di ciascun anno i prefetti bandiscono, con proprio decreto da pubblicarsi nel Foglio annunci legali della provincia, un concorso cumulativo per titoli per tutte le sedi di segreteria comunale della classe terza vacanti nella provincia alla data 1° gennaio.

3. Ai concorsi di cui al comma 1 possono partecipare, indipendentemente dalla provincia in cui prestano servizio, i segretari capi e i segretari comunali. I segretari comunali, per partecipare agli anzidetti con-

corsi, devono possedere l'anzianità, nella qualifica di ruolo, da almeno due anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. I segretari comunali dichiarati vincitori ed assegnati ad una delle sedi di classe terza messe a concorso non conseguono, per l'effetto, la promozione a segretario capo prima del decorso del termine di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749. Per le segreterie comunali di classe III, possono essere nominati reggenti o supplenti segretari comunali di IV classe.

4. La validità delle graduatorie cessa dopo (45) giorni dalla data di approvazione. Il decreto del prefetto che approva la graduatoria è pubblicato nel Foglio annunci legali della provincia.

5. Ogni commissione giudicatrice dei concorsi di cui al comma 1 è composta:

- a) dal prefetto della provincia che lo presiede;
- b) da un vice prefetto o da un vice prefetto ispettore;
- c) da un sindaco di comune della classe terza della provincia, scelto tra quelli designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- d) da un esperto in discipline amministrative;
- e) da un segretario comunale avente qualifica non inferiore a segretario generale di seconda classe, scelto tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno, di qualifica non inferiore a consigliere, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

6. L'assegnazione dei candidati dichiarati vincitori è disposta dai prefetti simultaneamente, sul territorio nazionale, con decorrenza dalla data fissata con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 8, in base alla graduatoria e nell'ordine di preferenza delle sedi indicate da i medesimi nella domanda di ammissione al concorso. Le sedi a concorso rimaste o comunque divenute successivamente vacanti entro i termini di cui al comma 4, sono assegnate ai candidati che seguono in graduatoria quelli già dichiarati vincitori, sempre che abbiano concorso per tali sedi e non siano già stati precedentemente assegnati.

7. I candidati dichiarati vincitori e assegnati alla sede, sia che assumano servizio ovvero rinuncino a tale assegnazione, sono esclusi, per la durata di due anni, dalla partecipazione ad analoghi concorsi della classe terza.

8. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 30 novembre 1994, sentite l'A.N.C.I. e le Organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno disciplinati tempi, criteri e modalità per l'espletamento del concorso di cui ai commi precedenti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, ivi compresa la composizione della commissione giudicatrice, sono fatte salve limitatamente alle procedure concorsuali in atto.

10. L'articolo 31 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749 sono abrogati».

«Art. 1-quater.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è soppressa la tassa di ammissione ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale di segretario comunale, prevista dall'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni. Al pagamento dei compensi, delle indennità e delle spese per il funzionamento delle commissioni nonché di quelle organizzative concernenti i suddetti concorsi si provvede con i proventi di spettanza dello Stato derivanti dalla riscossione dei diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962.

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, la tassa di ammissione ai concorsi a posti di segretario comunale e provinciale, con esclusione dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale, prevista dall'articolo 45 della legge n. 604 del 1962 e successive modificazioni, è elevata a lire cinquantamila. Le relative somme sono versate secondo le modalità stabilite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Le somme arretrate dovute, fino al 31 dicembre 1993, ai segretari comunali titolari di segreteria convenzionata o consorziata, in relazione alla inclusione della indennità integrativa speciale nella base di calcolo della retribuzione mensile aggiunta di cui all'articolo 25, sesto comma, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 749, sono poste a carico dei fondi provenienti dai diritti di segreteria dei comuni e delle province di cui all'articolo 42 della legge n. 604 del 1962, entro il limite massimo di 36 miliardi. Le somme sono rimborsate dal Ministero dell'interno agli enti interessati previa presentazione, entro il 30 settembre 1994, di apposita, circostanziata richiesta, dalla quale risultino gli importi pagati ed i soggetti beneficiari. Nel caso di richieste di rimborso da parte degli enti interessati di somme complessivamente superiori a quelle disponibili, il rimborso è ridotto proporzionalmente. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di lire 36 miliardi per l'anno 1994 da imputare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1549 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per il 1994. Lo stanziamento di detto capitolo non potrà essere incrementato negli anni successivi in misura superiore al tasso d'inflazione programmato. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, è aggiunto il seguente:

“1-bis. I versamenti trimestrali di cui al comma 1 devono essere effettuati solo se di importo singolo superiore a lire cinquantamila. Negli altri casi i versamenti sono effettuati alla scadenza del trimestre in cui tale soglia minima è raggiunta ed in ogni caso a chiusura di ciascun esercizio finanziario. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro il 30 novembre 1994, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, sono stabiliti i criteri e le modalità relativi ai versamenti trimestrali, nonché la documentazione riguardante la liquidazione, la riscossione ed il versamento dei diritti, che gli enti interessati sono tenuti ad inoltrare al Ministero dell'interno, e i termini di detto adempimento”».

«Art. 1-quinquies.

1. I consiglieri comunali e provinciali possono espletare, per incarico del sindaco o del presidente, compiti collaborativi a fini meramente istruttori relativamente a specifici progetti o a determinate attività del comune o della provincia, riferendone su richiesta ai rispettivi consigli».

1.0.4

LA LOGGIA

GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

18ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GUARRA

indi del Vice Presidente

BELLONI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Anedda.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(786) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile

(208) PREIONI. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile

(Rinvio dell'esame congiunto)

In apertura di seduta il relatore BUCCIERO, ricorda che nell'incontro informale, svoltosi il 2 agosto scorso, con autorevoli docenti di procedura civile emerse anche l'opinione che le due riforme - quella del processo civile e l'istituzione del giudice di pace - potessero entrare a regime non congiuntamente, ma in tempi diversi.

Il sottosegretario ANEDDA illustra le condizioni in cui si dibattono le strutture giudiziarie nell'imminenza dell'entrata in vigore del giudice di pace, sottolineando come i dati in proposito elaborati dal Consiglio nazionale forense divergano, non di rado, da quelli di fonte ministeriale. Il monitoraggio, aggiornato a prima della pausa feriale, offre elementi disomogenei che tuttavia inducono ad evidenziare l'impreparazione di varie sedi giudiziarie, sia sotto il profilo dell'approntamento degli arredi e delle attrezzature, che sotto quello del reperimento degli stessi immobili dove collocare gli uffici.

Il senatore LAFORGIA chiede al rappresentante del Governo di acquisire dati aggiornati, che potrebbero essere offerti alla Commissione

nel corso della prima seduta utile della prossima settimana. D'altro canto lo stesso il ministro Biondi si era impegnato proprio in Commissione, all'inizio dell'estate, a predisporre tempestivamente le infrastrutture giudiziarie; e non vi è motivo di dubitare della veridicità di tale impegno.

Il sottosegretario ANEDDA si impegna a richiedere al Ministero i dati richiesti, ma invita, comunque, a non sottovalutare quelli raccolti contestualmente anche dal Consiglio Nazionale Forense. Ciò detto, sottolinea in ogni caso l'esigenza di evitare la decadenza del decreto-legge in titolo.

Riprende la parola il senatore BUCCIERO, il quale manifesta la preoccupazione che il ritardo nella predisposizione delle strutture possa vanificare gli obiettivi che il legislatore del 1991 aveva voluto conseguire istituendo il giudice di pace. Ricorda le indicazioni negative emerse sulla preparazione professionale dei futuri giudici durante i corsi propedeutici all'assunzione delle funzioni e chiede al rappresentante del Governo di documentarsi anche in proposito. Propone quindi, formalmente, di rinviare l'inizio dell'esame del provvedimento in titolo, riservandosi fin da ora di proporre emendamenti per scindere i destini delle due leggi, quella del 1990 sul processo civile e del 1991 sul giudice di pace.

Sulla proposta di rinvio dell'esame si apre un dibattito.

Il senatore RUSSO definisce sconcertante il comportamento del rappresentante del Governo, che esibisce dati numerici datati giugno 1994, chiaramente insufficienti per valutare un decreto-legge datato 8 agosto 1994. Ritene viziata di irresponsabilità la condotta del Governo che, da un lato, prospetta la data del 18 dicembre prossimo per l'entrata a regime del giudice di pace, mentre, dall'altro sembra ignorare clamorosamente la situazione concreta presso gli uffici giudiziari.

In conclusione ribadisce la propria fiducia nella bontà delle due leggi, di cui auspica la prossima applicazione e non un'ulteriore e nociva proroga.

Il senatore TRIPODI evidenzia la gravità del comportamento irresponsabile del Governo, che ostacola di fatto l'esame serio e approfondito del decreto-legge che ha emanato. Ritene poi che l'assenza di dati aggiornati testimoni la subdola volontà di sabotare le due importanti leggi sulla giustizia civile e contesta, sul piano dell'opportunità, l'enfasi data dal Sottosegretario ai dati raccolti non dal Ministero, bensì dal Consiglio Nazionale Forense, il quale rappresenta evidenti interessi di parte nella materia trattata da entrambe le riforme.

Pertanto, al pari del senatore Russo, si dichiara contrario a differire l'inizio dell'esame ed auspica già per la prossima settimana la discussione del disegno di legge in Assemblea.

La senatrice SILIQUINI ritiene doveroso esaminare il problema con una precisa conoscenza della situazione aggiornata. Sottolinea con dispiacere che la discussione sembra essersi avvitata su posizioni

preconcette ed aprioristiche, le quali impediscono una dialettica costruttiva.

Dichiara, quindi, di aderire alla proposta del relatore, dettata dall'esigenza di fornire ai cittadini soluzioni realistiche e non fantasiose. Conclude auspicando l'acquisizione di ulteriori e ancor più completi dati e chiedendo che la Commissione incontri il Presidente del Consiglio Nazionale Forense nonchè i magistrati che, presso le varie Corti d'appello, si sono occupati della formazione professionale dei futuri giudici di pace.

Il senatore FABRIS, in senso adesivo a quanto testè dichiarato dalla senatrice Siliquini, ricorda i danni arrecati dalla affrettata entrata in vigore, nel 1989, del codice di procedura penale ed ammonisce a non commettere il medesimo errore con le riforme del rito civile. Esprime, in conclusione, il più netto scetticismo verso l'istituzione del giudice di pace.

Il senatore IMPOSIMATO nota che fra i sostenitori del rinvio della discussione si nascondono i portatori di una tesi del tutto contraria all'istituto del giudice di pace e apprezza, quindi, la sincerità del senatore Fabris, che ha confessato candidamente la volontà di cancellare la nuova magistratura onoraria, la quale potrà invece, a suo modo di vedere, dispiegare benefici effetti, soprattutto se avrà luogo quella revisione della geografia giudiziaria che è da tempo ormai immemorabile negli auspici di molti.

Il senatore BECCHELLI manifesta la sua contrarietà alla istituzione del giudice di pace come configurato dalla legge del 1991 e nega che la sua tesi sia forgiata da interessi particolaristici della classe forense. Il suo scetticismo si incrementa infatti dalla constatazione che le persone nominate non dispongono dell'esperienza professionale specifica per lo svolgimento dei compiti delicati di cui verrebbe ad essere investito il futuro giudice onorario. Riterrebbe, invece, più produttivo lavorare sull'ipotesi di introdurre in primo grado un giudice monocratico, anzichè collegiale.

Il senatore PALUMBO si dichiara favorevole al rinvio dell'inizio dell'esame, al fine di acquisire i dati necessari per una valutazione seria e responsabile circa il destino del decreto in titolo. Non esclude la possibilità di tenere ferma la data del 18 dicembre 1994, a condizione però che siano stati realizzati i requisiti-base per il funzionamento dei nuovi uffici giudiziari, quali indicati dalla legge istitutiva.

Interviene successivamente la senatrice SCOPELLITI la quale, dopo aver sottolineato positivamente la novità di un rapporto dialettico e fecondo tra il Governo e la maggioranza che lo sostiene, sottolinea come le preoccupazioni emerse da più parti rispetto all'entrata in vigore delle due riforme processuali nascano non tanto dalla insufficienza dei locali e delle attrezzature, quanto dai contenuti stessi delle norme di legge, che inducono a paventare un abbassamento del livello di tutela dei diritti dei cittadini. Partendo da tali premesse ritiene doveroso giungere a scelte meditate sulla base di elementi conoscitivi precisi, anzichè proce-

dere in avanti alla cieca. Propone comunque che - in attesa che il Governo fornisca i dati che gli sono stati richiesti - si proceda nella discussione generale, per evitare di perdere giorni preziosi in considerazione dell'imminente scadenza del termine costituzionale di conversione in legge del decreto all'esame.

Il senatore LAFORGIA, per parte sua, pur confermando l'esigenza di disporre di dati aggiornati nel tempo più breve, respinge ogni tentazione di introdurre - nella discussione sul decreto-legge che ne dispone il rinvio e minime modifiche - anche un profondo riesame di merito delle due leggi di riforma: a suo avviso ogni emendamento in tal senso dovrebbe essere dichiarato improponibile per estraneità all'oggetto della discussione.

Quanto ai timori di molti - a suo modo di vedere insussistenti - per la pretesa scarsa professionalità dei nuovi magistrati onorari, rileva comunque come l'esigenza primaria sia quella di rendere giustizia e come, in ogni caso, l'ordinamento giuridico consenta, attraverso il sistema delle impugnazioni, di correggere eventuali sentenze sbagliate.

Il relatore BUCCIERO invita il rappresentante del Governo a far conoscere alla Commissione anche in base a quali criteri sia stato fissato il numero complessivo dei giudici di pace.

Il sottosegretario ANEDDA prende nuovamente la parola per affermare che gli orientamenti del Governo sono quelli tradotti nelle norme del decreto-legge, e cioè gli stessi espressi in varie sedi dal ministro Biondi. Con riferimento all'intervento del senatore Tripodi sottolinea di aver voluto sempre alimentare un rapporto di lealtà, e fiducia nella chiarezza, con tutte le forze politiche rappresentate nella Commissione. Ciò premesso esprime l'auspicio che il Parlamento possa rapidamente deliberare - con la piena consapevolezza della situazione di fatto, sulla base dei dati aggiornati che si riserva di fornire già nella prossima settimana al Senato - in ordine alla conversione del decreto-legge.

La proposta di rinvio della discussione avanzata dal relatore è infine posta ai voti ed approvata.

(343) SENESE ed altri. - Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera

(Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Il senatore SENESE propone di richiedere il trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante.

Concorda il relatore PALUMBO e la Commissione unanime conviene, mentre il sottosegretario ANEDDA si riserva di comunicare direttamente alla Presidenza del Senato l'assenso del Governo una volta espletata la debita procedura autorizzatoria.

La seduta termina alle ore 17,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

13ª Seduta

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri ROCCHETTA.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE DELIBERANTE

(716) *Concessione dei contributi ordinari al Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano*
(Discussione e approvazione)

Il presidente MIGONE rileva in via preliminare che, ancora una volta, la Commissione si trova a discutere un disegno di legge d'iniziativa governativa in cui sono accorpati argomenti eterogenei. Dà quindi la parola al senatore Cioni perchè riferisca alla Commissione.

Il relatore CIONI osserva che, in effetti, l'unica caratteristica comune delle disposizioni riguardanti il Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di quelle concernenti l'Istituto italo-latino-americano consiste nell'erogazione di contributi a carico dell'erario.

Il Piano d'azione per il Mediterraneo deriva dalla Convenzione per la salvaguardia del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, stipulata a Barcellona nel 1976 e ratificata dall'Italia nel 1979. Essa prevede programmi di ricerca e di monitoraggio dell'inquinamento marino, di studio delle componenti socio-economiche che influenzano l'ambiente Mediterraneo, nonchè progetti pilota per il disinquinamento e per la creazione di aree specialmente protette.

Il PAM svolge tali attività con i fondi messi a disposizione dai paesi aderenti, nonchè con contributi volontari della Comunità europea e dell'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente), che tra l'altro fornisce il personale e gli esperti che gestiscono l'unità di coordinamento avente sede ad Atene. Per il biennio 1994-95 la Francia, l'Italia, la Spagna e la Comunità europea si assumeranno l'onere di coprire oltre il 90 per cento della spesa complessiva, venendo così incontro alle difficoltà economiche dei paesi mediterranei in via di sviluppo. Per i bienni

successivi, il disegno di legge prevede la copertura dei contributi con un meccanismo a regime, che eviterà il ricorso a ulteriori atti legislativi.

Il senatore CIONI fa poi presente che la 5ª Commissione permanente ha espresso un parere favorevole a condizione che sia soppresso l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 2, in quanto il principio costituzionale dell'annualità del bilancio impedisce che le somme non impegnate alla chiusura di ciascun esercizio finanziario possano esserlo nell'anno successivo. Preannunzia pertanto la presentazione di un emendamento soppressivo di tale disposizione.

Con riferimento al contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano, il relatore ricorda che nel bilancio 1994 il contributo ordinario è stato ridotto del 20 per cento, da 5 a 4 miliardi, con conseguenze assai gravi per il funzionamento dell'Istituto. In pratica, il Governo propone ora la reintegrazione delle somme tagliate, pari a un miliardo di lire, al fine di consentire la ripresa delle attività dell'Istituto, che altrimenti dovrebbe limitarsi a pagare gli stipendi e le spese di esercizio.

Peraltro un'attenta considerazione di tutte le entrate e le spese dell'Istituto porta a ritenere che vi sia uno squilibrio strutturale tra le spese generali e le modeste somme destinate alle attività istituzionali. Infatti le spese per il personale, che comunque è stato ridotto negli ultimi anni da 60 a 39 unità, e le altre spese generali impegnano circa l'80 per cento del contributo ordinario; a ciò si deve aggiungere l'onere per l'affitto della sede dell'Istituto, che fino a qualche anno fa era pari a 180 milioni annui ma salì bruscamente a 2 miliardi e 400 milioni annui - con l'approvazione del ministro degli esteri *pro tempore* De Michelis - ed è attualmente pari a 2 miliardi e 700 milioni di lire.

In una siffatta situazione s'impone la ricerca di una nuova sede più adeguata alle dimensioni finanziarie del bilancio dell'Istituto e un'ulteriore riduzione del personale. Contemporaneamente è auspicabile che sia rafforzata l'attività dell'Istituto, le cui potenzialità sono assai rilevanti nel campo della cooperazione culturale, economica e sociale tra l'Italia e i paesi dell'America latina; si dovrebbero inoltre destinare maggiori risorse alla biblioteca che, con i suoi 75.000 volumi, è uno dei maggiori centri di studio sulla storia dell'America latina, ma da circa 15 anni non è più aggiornata.

In conclusione il relatore Cioni sottolinea l'esigenza di riequilibrare la presenza italiana negli organi di amministrazione dell'Istituto, sembrando incongrua la presenza di un solo rappresentante italiano nel Consiglio dei delegati, accanto ai 20 rappresentanti degli Stati del centro e sud America. In ogni caso sarebbe auspicabile che la presenza italiana venga rafforzata coinvolgendo nell'Istituto studiosi di chiara fama dei problemi dell'America latina, piuttosto che nominando un numero maggiore di politici.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore PORCARI dichiara di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge, pur condividendo i rilievi del relatore circa l'opportunità di ridimensionare l'organico pletorico dell'Istituto italo-latino-americano e di spostare la sede in un edificio più centrale e meno dispendioso. Del resto gli risulta che il nuovo segretario generale dell'Istituto è seriamente intenzionato a razionalizzarne la spesa. Condivide al-

tresi l'esigenza di garantire una più incisiva presenza dell'Italia negli organi dirigenti dell'Istituto.

Il senatore STAGLIENO concorda con il relatore e fa presente di avere anche lui approfondito i problemi dell'Istituto italo-latino-americano, giungendo alle stesse conclusioni. Peraltro l'organico non dovrebbe scendere al di sotto delle trenta unità se si vuole garantire l'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale. Occorre pertanto razionalizzare la struttura dell'Istituto, perchè si tratta di uno strumento di grande importanza della politica estera che non va distrutto ma rilanciato. Tra l'altro, non va sottovalutata l'importanza dell'Istituto anche come strumento di penetrazione economica dell'Italia nell'America latina.

Il senatore ANDREOTTI sottolinea anzitutto che l'Istituto italo-latino-americano è molto apprezzato nei paesi dell'America centrale e meridionale e costituisce un valido strumento di politica estera, che occorrerebbe valorizzare. È dunque necessario riequilibrare il rapporto tra spese fisse e attività, come propone il relatore, ma ciò non deve comportare un ridimensionamento delle risorse dell'Istituto o della sua sede, che deve essere necessariamente prestigiosa. Viceversa il Ministero degli affari esteri potrebbe individuare una struttura per i convegni internazionali e le attività culturali svolte dagli enti internazionalistici, della quale potrebbe avvalersi anche l'Istituto italo-latino-americano.

Inoltre il senatore Andreotti esprime perplessità circa la proposta di trasferire l'Istituto in una sede più centrale, dal momento che una sede all'Eur comporta anche vantaggi di tipo logistico, oltre agli svantaggi lamentati da più parti. Infine fa presente che una biblioteca costituisce un valido strumento di lavoro solo se è aggiornata: ove non fosse possibile garantire un continuo aggiornamento della biblioteca dell'Istituto, bisognerebbe pensare a collegarla ad altre biblioteche di grande prestigio, facendone magari una sezione specializzata.

Il senatore SERRI si dichiara favorevole alla concessione dei contributi ordinari al Piano d'azione per il Mediterraneo; a tal riguardo, chiede al Governo di trasmettere al Parlamento almeno i programmi del PAM per il 1995.

Per quanto riguarda l'Istituto italo-latino americano, ritiene che sussistano sufficienti ragioni per la concessione di un contributo straordinario per il 1994. L'entità dello stanziamento per il successivo triennio dovrà invece essere attentamente considerata già prima della sessione di bilancio, valutando i programmi dell'Istituto, le linee della ristrutturazione proposta dal nuovo segretario generale nonchè l'attuale assetto della dirigenza dell'Istituto.

A tal proposito, chiede che il Governi presenti, prima della discussione del bilancio, una relazione sull'attività dell'Istituto e che la Commissione attivi procedure informative per approfondire i problemi sollevati nella discussione odierna.

Il senatore STAGLIENO ribadisce che l'Istituto italo-latino-americano può avere anche funzioni di promozione della presenza economica italiana nell'America latina.

Interviene poi il presidente MIGONE, il quale prende atto del generale consenso della Commissione sull'opportunità di valorizzare l'Istituto italo-latino-americano e di rilanciare, nel suo seno, la presenza dei rappresentanti italiani. Osserva poi che l'esistenza di un consiglio dei delegati costituito dai rappresentanti dei Governi può rappresentare forse un appesantimento sotto il profilo operativo, ma conferisce all'Istituto anche prestigio e autorevolezza.

La concessione di un contributo straordinario merita di essere approvata perchè esso servirà a rilanciare le attività istituzionali, attualmente quasi paralizzate. Il problema della biblioteca va invece collocato in una prospettiva più ampia, ipotizzando anche un coordinamento con gli studi latino-americani che si svolgono presso le università italiane. Il modello verso cui tendere, a suo avviso, dovrebbe essere la Biblioteca di studi nord americani esistenti presso la Libera Università di Berlino.

Il Presidente fa poi presente al senatore Serri che la Commissione ha già concordato di svolgere alcune audizioni ex art. 48 del Regolamento prima della discussione del bilancio in Senato. Invita infine il relatore a riassumere in un ordine del giorno le osservazioni formulate nella relazione e nel dibattito.

Il relatore CIONI precisa la sua posizione circa la situazione finanziaria dell'Istituto, facendo presente di aver criticato lo squilibrio tra le spese generali e le attività; occorre pertanto, a suo avviso, ridimensionare le prime e aumentare sostanzialmente le seconde, non escludendo neppure un incremento complessivo della spesa complessiva. Per quanto riguarda il canone di locazione dell'edificio che ospita la sede dell'Istituto, non vi è dubbio che vi sia margine per ridurre la spesa a un terzo, garantendo comunque una sede prestigiosa ma più piccola dell'attuale edificio - che ha una superficie di 12 mila metri quadrati - ed escludendo servizi come la foresteria che rappresentano sicuramente uno spreco.

Dà poi lettura del seguente ordine del giorno:

«La Commissione affari esteri del Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 716, esprime anzi tutto apprezzamento per il ruolo svolto dall'Istituto italo-latino-americano nel favorire la cooperazione e gli scambi fra l'Italia e i paesi dell'America latina. Apprezza altresì l'impegno del Segretario generale dell'Istituto volto ad incrementarne al massimo l'attività istituzionale.

Raccomanda poi al Governo di promuovere, coordinando la sua azione con gli altri Stati membri dell'Istituto, il ridimensionamento delle spese generali al fine di invertire le attuali proporzioni relative alla spesa di gestione e a quella per l'attività istituzionale. In particolare occorre ridurre le spese relative alla sede, che può essere ubicata in una zona più centrale della città con minori costi di affitto e manutenzione, e i costi del personale, razionalizzandone le funzioni.

Raccomanda inoltre una revisione della composizione del Consiglio dei delegati finalizzata ad una maggiore rappresentanza italiana e invita il Governo ad impegnarsi in tal senso».

Il senatore CAMPO auspica una formulazione dell'ordine del giorno meno rigida per ciò che concerne il personale e la sede dell'Istituto, an-

che in considerazione delle esigenze di rappresentanza che non devono essere mortificate. Ritiene inoltre opportuno mettere l'accento sulla necessità di potenziare le strutture dell'Istituto, a cominciare dalla biblioteca. In definitiva, il riequilibrio non deve essere ottenuto solo con la riduzione della spesa, ma anche attraverso l'aumento delle risorse finanziarie, cui dovrebbero contribuire tutti gli Stati membri.

Il presidente MIGONE fa presente al senatore Campo che l'ordine del giorno non dovrebbe dettare soluzioni particolari per i problemi dell'Istituto, ma principalmente affermare il principio del riequilibrio tra le spese generali e le attività.

Interviene poi il sottosegretario ROCCHETTA, il quale anzitutto dichiara di condividere il rilievo del Presidente circa la disomogeneità del disegno di legge. Prende poi atto della richiesta del senatore Serri concernente i programmi del Piano d'azione per il Mediterraneo e dell'Istituto italo-latino-americano. Per quanto riguarda il contributo a tale Istituto, osserva che i tagli indiscriminati provocano sempre la necessità di reintegrare gli stanziamenti ridotti con contributi straordinari.

La questione relativa alla sede dell'Istituto deve essere attentamente valutata, considerando che l'ubicazione all'Eur comporta certamente vantaggi logistici e che gli edifici del centro in media sono più cari. Condivide comunque i rilievi del relatore riguardanti la foresteria e, a tal proposito, osserva che sarebbe più conveniente stipulare una convenzione con gli alberghi di Roma. Si impegna, a nome del Ministero, a chiarire le ragioni che indussero il ministro De Michelis ad aumentare il canone di locazione da 180 milioni a 2 miliardi e 400 milioni annui.

In conclusione dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore, che è approvato.

Si passa all'esame degli articoli. Senza discussione è approvato l'articolo 1.

Il relatore CIONI formalizza l'emendamento soppressivo 2.1, da lui illustrato nel corso della relazione.

Sono successivamente approvati l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 nel testo emendato.

È infine approvato il disegno di legge nel suo complesso.

IN SEDE REFERENTE

(592) *Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o loro flussi transfrontalieri, con allegati, fatto a Ginevra il 18 novembre 1991*

(Esame)

Il relatore DANIELI ricorda anzi tutto che la Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero è stata stipulata a Ginevra nel 1976 dai 34 Stati membri della *Economic Commission for Europe* (ECE) delle Nazioni Unite, fra cui l'Italia che l'ha ratificata nel 1982. In

seguito sono stati firmati quattro protocolli con lo scopo di coordinare l'impegno dei paesi membri dell'ECE nella riduzione dei flussi inquinanti transfrontalieri; tra essi assume particolare rilievo quello concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili (COV) o i loro flussi transfrontalieri, firmato a Ginevra il 18 novembre 1991.

Scopo del protocollo è la riduzione dei flussi transfrontalieri di tali composti e degli inquinanti fotochimici da essi derivanti, tra i quali ha una particolare importanza l'ozono. I paesi firmatari si sono impegnati a ridurre, entro il 1999, le emissioni annuali di composti organici volatili (ad esclusione di quelli ad origine naturale) del 30 per cento rispetto a quelle del 1990; a fissare entro due anni dall'entrata in vigore del protocollo limiti di emissione di COV per gli impianti industriali di nuova costruzione e per gli autoveicoli; ad intervenire dopo cinque anni sugli impianti industriali già esistenti.

Per quanto riguarda la situazione italiana, il senatore Danieli fa presente che nel 1985 le emissioni di COV ammontavano a circa 1 milione 530 mila tonnellate, prodotte per circa due terzi dal settore dei trasporti. Pertanto uno studio elaborato dalla Commissione della Comunità europea nel 1991 ha valutato che l'Italia, per ottenere la riduzione del 30 per cento entro il 1999, dovrà adottare anche interventi addizionali in tale settore.

In conclusione il senatore Danieli si dichiara favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il senatore VISENTIN concorda con il relatore, sottolineando che l'ambiente si può realmente salvaguardare solo mediante la cooperazione internazionale.

Il sottosegretario ROCCHETTA raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole al disegno di legge e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(595) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatta a Espoo il 25 febbraio 1991

(Esame)

Il relatore DANIELI premette che la direttiva n. 337 adottata nel 1985 dal Consiglio della Comunità europea già aveva introdotto nell'ordinamento comunitario molti dei contenuti della convenzione fatta a Espoo nel 1991. Tale Convenzione ha però un ambito più ampio perchè è stata stipulata da tutti i paesi membri dell'ECE, fra i quali anche gli Stati membri della Comunità europea. Con essa si enunciano i principi e si stabiliscono le procedure per poter effettuare la valutazione di impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. Nella sua elaborazione si è tenuto conto della «dichiarazione ministeriale» di Bergen del maggio 1990 sullo sviluppo sostenibile; contestualmente a Espoo è stata adottata un'altra dichiarazione ministeriale con la

quale si è espressa l'esigenza di cooperare, ancor prima dell'entrata in vigore della Convenzione, nelle materie ivi regolamentate.

Il senatore CAMPO pone in risalto la contraddizione che può esservi tra gli impegni recati dalla Convenzione e la ripresa produttiva, che aumenterà l'inquinamento, anche perchè la legge Merli non è stata mai attuata. Pertanto il Parlamento deve essere consapevole che, se autorizza la ratifica della convenzione, dovrà anche accettare un modello di sviluppo economico che non sia basato sul consumismo.

Il senatore VISENTIN si dichiara favorevole alla ratifica della Convenzione, che può essere particolarmente apprezzata soprattutto da chi vive nelle zone di confine.

Il sottosegretario ROCCHETTA fa presente al senatore Campo che non vi è un conflitto ineludibile tra le ragioni dello sviluppo e quelle della tutela ambientale. Preannunzia poi che chiederà al Ministero di inserire d'ora in avanti, nelle relazioni che accompagnano i disegni di legge, notizie circa il numero dei paesi che hanno già ratificato gli accordi internazionali sottoposti all'autorizzazione del Parlamento.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(593) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminanti, con protocolli e annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980

(Esame)

Il relatore, senatore PORCARI, ricorda che a partire dal 1972 la riflessione avviata da un gruppo di esperti nominato dal Segretario generale delle Nazioni Unite pose all'attenzione dell'Assemblea generale la necessità di limitare l'impiego delle nuove armi incendiarie, come il napalm durante il conflitto in Vietnam, in considerazione delle sofferenze che esse arrecano e del carattere indiscriminato con cui vengono colpiti civili e combattenti. L'Assemblea generale avviò nel 1973 una riflessione sull'intera categoria delle armi «inumane» e nel 1977 decise di convocare una conferenza delle Nazioni Unite per codificare con una Convenzione internazionale il lavoro sino ad allora svolto a livello diplomatico. La Conferenza si aprì a Ginevra nel settembre del 1979 e si concluse l'anno successivo con l'approvazione del testo della Convenzione e dei tre protocolli ora all'esame. La Convenzione fu aperta alla firma dal Segretario generale delle Nazioni Unite a New York il 10 aprile 1981. Essa si configura come un accordo-quadro composto di soli 11 brevi articoli, cui sono acclusi tre importanti protocolli addizionali che riguardano, rispettivamente, i frammenti non rilevabili (protocollo 1), le mine, *boobytraps* ed altri congegni (protocollo 2) e le armi incendiarie (protocollo 3). La Convenzione ed i protocolli introducono nuove regole ad alto contenuto umanitario per la protezione dei civili e, in alcuni casi, anche dei militari. La Convenzione è entrata in vigore 6 mesi dopo il deposito

della ventesima ratifica, il 2 dicembre 1983. Essa è stata sinora firmata da 57 Stati e ratificata da 37. L'Italia ha sottoscritto la Convenzione all'atto stesso dell'apertura della firma, il 10 aprile 1981, con una dichiarazione in cui, pur riconoscendo che il testo rappresentava il miglior compromesso allora possibile tra il desiderabile e il realizzabile, si auspicava che in occasione di una successiva conferenza di revisione venisse prevista la costituzione di un comitato consultivo di verifica e che in futuro venissero colmate le lacune della Convenzione per dare ad essa la massima credibilità ed operatività.

Il relatore Porcari prosegue rilevando che le ragioni del mancato avvio da parte dell'Italia delle procedure di ratifica vanno ricercate anzitutto nelle posizioni emerse in seno all'Alleanza atlantica in seguito ad un dibattito in cui, pur non esistendo obiezioni alla ratifica della Convenzione e dei protocolli 1 e 2, persistevano perplessità rispetto alla disposizione del protocollo 3 che proibisce in ogni circostanza di fare oggetto di attacco aereo con armi incendiarie qualsiasi obiettivo militare collocato all'interno di aree civili. Pur potendo tale obiezione essere superata dal fatto che il primo protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Ginevra del 1949 proibisce la protezione di obiettivi militari tramite il loro insediamento in aree abitate da popolazione civile, all'epoca si ritenne utile soprassedere alla ratifica in attesa di un chiarimento in ambito atlantico, dando la precedenza all'*iter* di ratifica dei due protocolli aggiuntivi del 1977 alle Convenzioni di Ginevra, conclusosi nel febbraio 1986. La Convenzione in esame continua ad essere oggetto di dibattito internazionale in relazione alle sue importanti implicazioni umanitarie soprattutto per quanto si riferisce alla questione delle mine. Il 9 febbraio 1993 la Francia ha avanzato formale richiesta al Segretario generale delle Nazioni Unite di indire una conferenza di revisione della Convenzione al fine di istituire un meccanismo di verifica e di sanzione nel protocollo 2, concernente le mine. In base all'articolo 8 della Convenzione una conferenza di revisione viene convocata allorchè almeno 18 Stati aderenti, interpellati dal Segretario generale, danno il loro consenso alla richiesta. Di recente alcune Organizzazioni Non Governative e il comitato internazionale della Croce rossa hanno posto all'attenzione della comunità internazionale il problema degli effetti dell'uso indiscriminato delle mine terrestri antipersona, ricollegandosi alla moratoria unilaterale all'esportazione dichiarata da molti paesi, tra cui gli Stati Uniti, ed avanzando proposte per la revisione della Convenzione. Quest'anno si sono tenute a Ginevra due riunioni di esperti governativi preparatorie della conferenza di revisione a cui l'Italia ha potuto partecipare solo in qualità di osservatore, non avendo ancora ratificato la Convenzione.

Il relatore Porcari conclude sottolineando la necessità di pervenire rapidamente alla ratifica della Convenzione.

Aperto il dibattito, il senatore SERRI esprime il proprio consenso al disegno di legge, pur rilevando che è molto difficile stabilire un confine tra realismo ed ipocrisia allorchè si dibatte in tema di dannosità delle armi convenzionali, ed auspica che la ratifica da parte italiana preluda alla adozione di più incisivi strumenti di controllo e di verifica.

Anche il senatore BENVENUTI dichiara che il suo Gruppo è favorevole al disegno di legge, con il quale si vuole aderire ad un trattato già

in vigore tra altri paesi, nella speranza che possano essere presto compiuti ulteriori progressi sulla strada del disarmo.

Il senatore VISENTIN ritiene urgente l'approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica e sottolinea però quanto sia difficile stabilire una distinzione tra le armi convenzionali in base al loro carattere di disumanità più o meno accentuato.

Il presidente MIGONE esprime il suo consenso nei confronti della relazione e delle osservazioni avanzate dai senatori intervenuti, chiedendo al Governo un particolare impegno per il rafforzamento della Convenzione e per il bando totale alle mine antipersona.

Ricorda poi che la Commissione bilancio, esaminato il disegno di legge, ha espresso parere di nulla osta, per quanto di competenza, sul presupposto che eventuali impegni di spesa assunti a seguito della Convenzione dovranno essere adeguatamente coperti con apposito provvedimento legislativo.

Chiuso il dibattito, il sottosegretario ROCCHETTA rimarca negativamente l'enorme ritardo con cui l'Italia perviene alla ratifica della Convenzione e sottolinea che, pur se spesso nei conflitti bellici i precetti degli accordi internazionali come quello in esame non vengono rispettati, essi hanno sempre una funzione importantissima di attenuazione dell'intensità dei conflitti e di accelerazione del processo di pacificazione.

La Commissione quindi all'unanimità conferisce al senatore Porcari l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(810) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994

(Esame e rinvio)

Il relatore PORCARI sottolinea che la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, aperta alla firma a Montego Bay, Giamaica, il 10 dicembre 1982, costituisce uno dei più notevoli risultati dell'attività di codificazione e di sviluppo progressivo del diritto internazionale, intrapresa dagli Stati nel quadro delle Nazioni Unite. Frutto di un quindicennio di lavori preparatori, la Convenzione regola lo sfruttamento delle risorse di mari ed oceani al fine della salvaguardia dell'ambiente naturale. Essa fornisce una sicura guida giuridica e contribuirà grandemente a ridurre i contrasti tra Stati relativi alle attività marittime, incanalando tali contrasti, ove dovessero comunque sorgere, nella direzione della soluzione pacifica e non in quella dell'uso della forza. Già nel 1958 erano state adottate, in una conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Ginevra, quattro convenzioni sul mare, che però riflettevano una situazione internazionale assai diversa da quella odierna. La comunità internazionale era formata allora da una sessantina di Stati ed ancora esistevano gli imperi coloniali. La tecnologia della ricerca petroli-

fera marina era appena agli inizi e non si registravano ancora molte preoccupazioni per la salvaguardia del patrimonio ittico mondiale o per la preservazione dell'ambiente marino. Era pertanto comprensibile che le convenzioni del 1958 vedessero il trasporto e la comunicazione come la principale utilizzazione del mare e disegnassero, sulla scorta del diritto consuetudinario, un regime giuridico basato sul principio della libertà delle acque internazionali, prevedendo la sovranità dello Stato costiero su una fascia di acque territoriali di ridotte dimensioni e i poteri statali sovrani, ma funzionali allo sfruttamento delle risorse minerarie, sulla piattaforma continentale. Molti dei principi basilari della codificazione del 1958 sono evidentemente non più adeguati alla situazione attuale. In particolare, le esigenze energetiche e nutrizionali si sono enormemente accresciute, è divenuto possibile lo sfruttamento delle risorse petrolifere sulla piattaforma continentale a distanze e profondità prima impensabili, mentre è sempre più acuta la consapevolezza della necessità di preservare l'ambiente marino dall'inquinamento e dal depauperamento delle sue risorse viventi.

Il relatore Porcari sottolinea che i 320 articoli della Convenzione, cui bisogna aggiungere un altro centinaio di articoli dei 9 allegati, costituiscono un riconoscimento delle nuove esigenze e al tempo stesso una garanzia della salvaguardia delle tradizionali esigenze di libertà dei mari di cui sono portatrici le grandi e medie potenze marittime. Una regolamentazione assai complessa permette il soddisfacimento di esigenze molto differenziate, con la previsione di un innovativo sistema di soluzione delle controversie. Di particolare interesse risultano le vicende relative alla undicesima parte della Convenzione, sulla zona internazionale dei fondi marini. Nel testo originario, essa dichiarava i fondi marini, al di là delle acque territoriali, «patrimonio comune dell'umanità», ponendo in essere un macchinoso sistema di sfruttamento delle risorse ivi esistenti. Venivano così istituite un'Autorità internazionale e delle pesanti strutture burocratiche con procedure decisionali estremamente costose e che avrebbero messo gli Stati industrializzati, i soli in grado di sopportare i costi della ricerca, in posizione di sostanziale subordinazione nei confronti dei paesi in via di sviluppo. Per tale ragione i principali Stati occidentali si rifiutarono di ratificare la Convenzione. Ne è derivato un lungo negoziato, sfociato nell'Accordo di New York del 29 luglio 1994 grazie al quale: è stata smantellata la bardatura dilagante prima prevista; sono stati ridotti fortemente gli impegni finanziari derivanti dai costi dell'autorità internazionale; è stato soppresso il potere generale di imposizione di detta Autorità sugli Stati firmatari; sono state eliminate le disposizioni dettagliate e irrealistiche in materia di politiche di produzione, trasferimento della tecnologia, regime fiscale dei contratti.

A partire dal 29 luglio 1994, la sottoscrizione dell'Accordo addizionale comporta la ratifica contestuale anche della Convenzione di Montego Bay. Con la ratifica l'Italia si uniformerà ad una normativa internazionale corrispondente alle moderne tendenze evolutive del diritto del mare. In particolare la Convenzione consentirà all'Italia l'espansione dei suoi poteri sulle zone marittime adiacenti alle coste, con l'istituzione, fra l'altro, di una zona contigua di 24 miglia ove esercitare competenze anche in materia di protezione del patrimonio archeologico sommerso.

Pertanto – conclude il relatore Porcari – l'urgente approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è quanto mai opportuna.

Aperto il dibattito, il senatore SURIAN si dichiara favorevole alla ratifica e, prendendo lo spunto dalle parole del relatore circa il patrimonio archeologico sommerso, rileva la necessità di una maggiore cura per la protezione anche del patrimonio archeologico emerso, che sul litorale veneziano è posto in grave pericolo dal fenomeno della subsidenza provocato dalla estrazione del metano. Auspica a tale proposito che il Governo voglia procedere alla revoca, nella misura che si riterrà necessaria, dei permessi per l'estrazione del metano.

Chiuso il dibattito, il sottosegretario ROCCHETTA ringrazia il senatore Surian per le osservazioni relative al litorale veneto e nota che l'Accordo di applicazione della parte undicesima della Convenzione è stato firmato a New York meno di due mesi fa: il nuovo Governo quindi ha mostrato una apprezzabile celerità nella presentazione al Parlamento del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.

Il presidente MIGONE, non essendo ancora scaduti i termini per la presentazione dei pareri da parte delle Commissioni consultate, rinvia ad una successiva seduta la delibera per il conferimento dell'incarico di riferire all'Assemblea sul disegno di legge.

(545) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992
(Esame)

Il relatore CASTELLANI osserva che il Trattato di amicizia con la Bulgaria trova il suo primo fondamento nella consapevolezza delle profonde trasformazioni prodottesi in Bulgaria a partire dai primi mesi del 1990. La finalità che si vuole perseguire è essenzialmente quella, comune ad altri trattati di amicizia con paesi dell'Europa centro-orientale, del superamento della vecchia divisione del continente europeo, nella comune accettazione di principi di giustizia, di democrazia e del libero mercato. Viene solennemente sancito il principio della rinuncia del ricorso alla forza quale strumento di soluzione delle controversie internazionali, nel comune impegno per il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite. Il Trattato intende fornire un quadro giuridico di riferimento entro cui le relazioni bilaterali italo-bulgare possano svilupparsi proficuamente in una pluralità di settori, da quello economico-finanziario a quello culturale, da quello della formazione tecnico-professionale a quello della tutela ambientale. Con il Trattato l'Italia si impegna anche a favorire lo sviluppo di stretti rapporti tra la Repubblica di Bulgaria e le Comunità europee, in un processo che in prospettiva si concluderà con l'adesione della Bulgaria all'Unione europea. Degno di particolare rilievo è infine l'articolo 17 del Trattato, con il quale ciascuno dei due Stati contraenti è obbligato alla restituzione all'altro Stato delle opere d'arte, trafugate o esportate illegalmente, che si trovino sul proprio territorio.

Il sottosegretario ROCCHETTA rileva che il Trattato con la Bulgaria è animato da un forte ottimismo, che peraltro può essere accettato considerando l'ampio arco temporale - 15 anni - di validità del Trattato stesso. Pertanto il Governo ritiene opportuno che il disegno di legge per l'autorizzazione alla ratifica venga al più presto approvato.

La Commissione quindi all'unanimità dà al senatore Castellani l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(547) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991

(Esame)

Il senatore CASTELLANI rileva la forte somiglianza del testo all'esame con quello sul quale si è precedentemente discusso. Il Trattato si configura come l'espressione più compiuta del netto salto di qualità registratosi nei rapporti tra Italia ed Ungheria, sulla scia delle profonde trasformazioni di segno democratico e pluralista prodottesi di recente nella Repubblica magiara. Anche in questo caso la principale finalità del Trattato è quella di propiziare il definitivo superamento della divisione del vecchio Continente, nel comune rispetto di fondamentali principi democratici. L'Italia si impegna, in particolare, ad operare per la rapida conclusione ed applicazione dell'accordo di associazione tra la Repubblica di Ungheria e le Comunità europee, nonché a sostenere gli sforzi della Repubblica di Ungheria per creare le condizioni per una piena adesione alle Comunità europee.

Il relatore Castellani nota infine come desti una certa curiosità la mancanza, nel Trattato di amicizia con l'Ungheria, della solenne dichiarazione della rinuncia in via di principio all'uso della forza nei rapporti internazionali, dichiarazione che si riscontra invece nel Trattato di amicizia con la Bulgaria.

Il sottosegretario ROCCHETTA, in riferimento all'ultima osservazione del relatore Castellani, ricorda la maggiore vicinanza dell'Ungheria all'Italia e sottolinea come la riscontrata differenza fra i due Trattati potrebbe prestarsi a varie interpretazioni, che però, ad evitare fraintendimenti, non è il caso di esplicitare. Sottolinea quindi l'opportunità di una valutazione favorevole della Commissione sul disegno di legge.

La Commissione quindi all'unanimità dà al senatore Castellani l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(590) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991

(Esame)

Il relatore VISENTIN ricorda che l'Accordo di Schengen sancisce la soppressione dei controlli alle frontiere interne, con la libera circola-

zione tra i paesi firmatari del cittadino extracomunitario che abbia varcato regolarmente la frontiera. Tale Accordo richiede quindi di per sé delle misure complementari per rinviare al paese di origine o di provenienza le persone che siano entrate o soggiornino irregolarmente negli Stati firmatari dell'Accordo di Schengen. Tale finalità è appunto perseguita dal testo in esame, che è un Accordo per la riammissione delle persone in situazioni irregolari, firmato tra la Polonia e gli Stati che hanno già aderito all'Accordo di Schengen. È da rilevare che l'Accordo in esame lascia impregiudicata l'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra relativa ai rifugiati politici e che ciascuna parte contraente può, per gravi motivi, sospendere o denunciare l'Accordo stesso.

Il relatore Visentin conclude raccomandando vivamente un voto favorevole sul disegno di legge in esame.

Aperto il dibattito, il senatore SERRI annuncia che egli si asterrà nella votazione, non tanto per un giudizio negativo sull'Accordo in esame considerato di per sé quanto per esprimere contrarietà all'Accordo di Schengen, di cui ritiene necessaria una revisione da attuare a seguito di una riflessione che dovrà essere condotta nella sede del Parlamento europeo.

Coglie l'occasione per chiedere, in ordine al tema generale della immigrazione, che il Governo prenda l'iniziativa per una revisione della legge Martelli, in considerazione soprattutto della necessità di legalizzare la posizione di molti immigrati che da molto tempo lavorano in Italia. È necessario rendere automatica la concessione del permesso di soggiorno a chi possa esibire un contratto di lavoro regolarmente registrato, in modo anche da permettere la regolare riscossione delle imposte e dei contributi previdenziali ed evitare che tali immigrati cadano preda della criminalità organizzata.

Il senatore CASTELLANI rimarca che attualmente esiste un circolo vizioso, per il quale permesso di soggiorno e contratto di lavoro sono l'uno condizione per l'altro, cosicché il lavoratore già immigrato clandestinamente è indotto a rimanere nella sua condizione di illegalità. Concorda pertanto con il senatore Serri sulla necessità di un intervento legislativo per rimediare a tale situazione.

Il senatore BENVENUTI annuncia che il Gruppo del PDS si esprimerà in senso positivo sul provvedimento all'esame, poichè esso, pur nell'ambito delle contraddizioni e dei limiti dell'Accordo di Schengen, va in qualche modo nella direzione del processo di unificazione europea. Invita poi a valutare l'opportunità di una discussione in Commissione sulle questioni sollevate dai senatori Serri e Castellani.

Il presidente MIGONE chiede che su tali questioni il Governo comunichi alla Commissione i propri orientamenti.

Chiuso il dibattito, il sottosegretario ROCCHETTA rileva che l'Accordo all'esame costituisce quasi un opportuno ampliamento dell'Unione europea ed è positivo che il primo degli accordi complementari all'Accordo di Schengen venga firmato proprio con la Polonia, pur se essa

confina con altri Stati da cui sovente provengono immigrati clandestini, spesso organizzati da gruppi criminali. In quanto alle osservazioni avanzate dai senatori circa gli immigrati clandestini in Italia, il sottosegretario Rocchetta rileva anch'egli la contraddittorietà della normativa esistente, che certo va applicata ma in merito alla quale non si può disconoscere l'opportunità di modifiche e di aggiornamenti.

La Commissione, con l'astensione del solo senatore Serri, dà al senatore Visentin l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul disegno di legge e di chiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

(808) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore SURIAN, ricorda che l'Accordo all'esame, adottato dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul cacao iniziata il 5 luglio 1993, si prefigge lo scopo di stabilizzare il prezzo internazionale del cacao attraverso la ricerca di un equilibrio di lungo termine del mercato, con aggiustamenti della produzione alle richieste dei consumatori e con la promozione del consumo stesso. A tale fine è stata operata la scelta di avvalersi della preesistente Organizzazione internazionale del cacao (ICCO), con sede a Londra, che ha come organi il Consiglio internazionale del cacao, il Comitato esecutivo e il direttore esecutivo. Una completa disciplina del potere di voto nell'ambito del consiglio è recata dall'articolo 10 dell'Accordo, con un apprezzabile bilanciamento degli interessi dei paesi produttori e di quelli dei paesi consumatori. L'Italia ha la massima convenienza a partecipare a tale Accordo, così come già partecipa ad analoghi Accordi internazionali su prodotti di base.

Il relatore ricorda infine che la Commissione bilancio ha esaminato il disegno di legge ed ha dichiarato il proprio nulla osta per quanto di competenza, rilevando che nel caso in questione è consentito l'uso per la copertura finanziaria del disegno di legge di un capitolo obbligatorio.

Aperto il dibattito, il senatore SERRI annuncia che egli si asterrà sul disegno di legge soltanto per l'amara constatazione che accordi internazionali di questo tipo vengono stipulati solo per i prodotti dei paesi in via di sviluppo e non certo per quelli ad alta tecnologia dei paesi sviluppati. La sua astensione vuole essere uno stimolo affinché in sede internazionale ci si impegni per una diversa regolamentazione del commercio tra gli Stati, in assenza della quale le regole saranno sempre dettate dalla convenienza del più forte.

Chiuso il dibattito, il sottosegretario ROCCHETTA rileva che ancora una volta le parole del senatore Serri stimolano ad importanti riflessioni. Deve però rilevare criticamente che, pur se nell'immediato le regole sono determinate dal più forte, a lungo andare la forza è data soltanto dai valori morali. Chiede quindi che la Commissione si esprima a favore del provvedimento.

Il presidente MIGONE, non essendo ancora scaduti i termini per la presentazione dei pareri da parte delle Commissioni consultate, rinvia ad una successiva seduta la delibera per il conferimento dell'incarico di riferire all'Assemblea sul disegno di legge.

La seduta è tolta alle ore 18,15.

EMENDAMENTI

Concessione dei contributi ordinari al Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano (A.S. 716)

Art. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: «..., le somme non impegnate alla chiusura di ciascuno esercizio finanziario, possono esserlo nell'anno successivo».

2.1

IL RELATORE

DIFESA (4ª)

MERCLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

15ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BERTONI*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa LO PORTO.**La seduta inizia alle ore 15,40.***IN SEDE REFERENTE****(237) BOSO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(360) DE NOTARIS ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza****(369) DELFINO: Norme sul servizio civile alternativo****(373) SALVATO ed altri: Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare****(497) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza**

(Esame congiunto e rinvio)

Il presidente BERTONI, nell'introdurre l'esame dei provvedimenti in titolo e prima di dare la parola al relatore, ricorda preliminarmente l'iter procedurale seguito nelle passate legislature dai progetti di riforma dell'obiezione di coscienza. In particolare, rammenta che, al termine della X legislatura, un progetto di legge recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», che era stato approvato prima dalla Camera e poi dal Senato, veniva rinviato alle Camere, con messaggio motivato, dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione. La Camera dei deputati, nonostante fosse nel frattempo intervenuto il decreto presidenziale di scioglimento delle Camere, in virtù di una apposita pronuncia della Giunta per il regolamento, avviava in Commissione e quindi in Aula, ma senza concluderlo, il riesame della legge rinviata dal Capo dello Stato.

Agli inizi della XI legislatura, il provvedimento riprendeva il proprio iter alla Camera dove veniva approvato, con alcune modifiche, in data 29 settembre 1993. Trasmesso al Senato, l'iter del provvedimento, che veniva licenziato per l'Aula, non riceveva ulteriore impulso a causa della conclusione della legislatura.

Il Presidente sottolinea poi che il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato due disegni di legge (uno sulla riforma dei vertici militari e l'altro sulla ristrutturazione delle Forze armate) che, diversamente da quanto a suo tempo dichiarato dal Ministro della difesa, sembra che vengano presentati alla Camera. A parte questo rilievo, politicamente non irrilevante, è da segnalare che il secondo di quei provvedimenti, che si configura sostanzialmente come una legge delega, non contiene alcun riferimento all'obiezione di coscienza o al servizio civile sostitutivo, diversamente dal testo analogo presentato dal Ministro *pro-tempore* Andò nella scorsa legislatura. Non sussiste pertanto alcuna sovrapposizione tra il disegno di legge governativo e la materia trattata dai provvedimenti in esame, fermo restando che quest'ultima conserva comunque una sua specificità e autonomia, almeno finchè avremo delle Forze armate fondate, seppur parzialmente, sul servizio di leva obbligatorio, così come delineato nel progetto di riforma dello strumento militare.

Il relatore DELFINO, nel riferire sui provvedimenti in titolo, afferma che essi intervengono su una normativa la cui riforma è divenuta necessaria dopo che le sentenze della Corte Costituzionale hanno, da un lato, affermato che il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e la conseguente possibilità di prestare in luogo del servizio militare armato un servizio militare non armato o un servizio sostitutivo civile non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, «ben suscettibile di essere adempiuto attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato» e, dall'altro lato, hanno rilevato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge n. 772 del 1972.

Peraltro, la legge attualmente in vigore è da tempo superata, non essendo più sufficiente a dare risposte concrete ed efficaci nè sul versante della tutela del diritto di obiezione nè sul versante della gestione del servizio sociale.

Il problema da affrontare è stato sufficientemente approfondito nel corso delle due precedenti legislature, pervenendo all'approvazione di un testo che aveva ottenuto un largo consenso sia alla Camera che al Senato.

Occorre riprendere il dibattito in questa materia con la consapevolezza matura e ragionata della necessità di ridefinire la normativa dopo che la Corte Costituzionale ha in numerose sentenze inciso significativamente sulla disciplina vigente e dopo importanti pronunce da parte di organismi internazionali di altissimo rilievo, quali la Commissione dei diritti umani delle Nazioni Unite e il Parlamento europeo.

Il riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo, intimamente connesso all'esercizio delle libertà individuali, che la legge è impegnata a tutelare in attuazione degli articoli 3 e 21 della Costituzione, e la smilitarizzazione della gestione del servizio civile sono i due elementi essenziali sui quali si è sviluppato il dibattito che ha portato all'elaborazione del testo approvato nella decima legislatura e successivamente rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, con una serie di rilievi attinenti sia alla legittimità che al merito dei provvedimenti.

Nelle scorse legislature è prevalsa la tesi che il diritto di obiezione non poteva essere condizionato da altre materie, avendo presente che la

possibilità per la persona di manifestare e dare svolgimento alle scelte individuali costituisce un valore costituzionale intangibile.

Non sono mancati negli anni atteggiamenti demagogici, polemiche strumentali, valutazioni parziali e interessate; tuttavia il confronto e il dibattito hanno fatto crescere sul tema dell'obiezione di coscienza la comprensione del problema, la necessità di approvare una nuova normativa capace di offrire una risposta alta e qualificata a questo significativo fenomeno sociale.

Queste considerazioni hanno motivato la presentazione delle proposte di legge in esame. In esse emerge la volontà di dare al nostro Paese una legge che tenga conto dell'evoluzione del diritto e della giurisprudenza italiana ed internazionale, rispondente alle esigenze e ai diritti dell'individuo e della comunità; una legge che garantisca la possibilità di scegliere il servizio civile non come mero pretesto per sottrarsi ad un obbligo sanzionato a livello costituzionale, ma come scelta che nasce dalle intime convinzioni personali e che, come tale, merita pari dignità e riconoscimento.

Passando all'articolato dei provvedimenti in esame, il relatore Del-fino rileva che due di essi (rispettivamente Atto Senato 369 e Atto Senato 497) sono sostanzialmente uguali e ripropongono il testo già approvato nella precedente legislatura, mentre i disegni di legge nn. 237 e 360, pur rifacendosi in gran parte al medesimo testo, presentano alcune importanti modifiche.

Il disegno di legge n. 373 propone un articolato diverso, riconoscendo in particolare il diritto di dichiararsi obiettori anche a quei cittadini che abbiano già effettuato il servizio militare o lo stiano effettuando.

Ritiene che in questa fase non sia necessario illustrare analiticamente i contenuti - in buona parte già noti - delle diverse proposte di legge, giudicando importante e prioritario approfondire la via regolamentare più adeguata per una sollecita approvazione della nuova legge sull'obiezione di coscienza.

Ricorda poi che nella passata legislatura la Camera dei deputati aveva apportato alcune modifiche al testo rinviato dal Capo dello Stato - recependo almeno in parte il contenuto dei rilievi da questi sollevati - e che nel corso del successivo esame presso la Commissione difesa del Senato l'iter si concluse con il conferimento del mandato al relatore di riferire oralmente sul testo proveniente dalla Camera, con la proposta di assorbimento delle altre analoghe iniziative di legge.

Senza voler esprimere un orientamento definitivo, il senatore Del-fino rileva che il testo allora approvato rappresenta una sintesi efficace ed elevata del significato complessivo dei provvedimenti in esame e dei contributi prodotti nei dibattiti delle passate legislature. Rappresenta cioè una mediazione positiva tra orientamenti ideali ed esperienze concrete di cui il legislatore deve necessariamente tener conto, considerato che si tocca l'ambito delicatissimo della coscienza individuale.

Non c'è dubbio - egli continua - che occorrerà discutere dei diversi provvedimenti avendo presente un quadro di riferimento ampio, per inserire l'istituto dell'obiezione di coscienza nel contesto più generale della riforma del servizio di leva, della condizione militare, del nuovo Modello di difesa, mantenendone però opportunamente distinti i relativi strumenti legislativi.

Di fronte ad una problematica forte che investe principi fondamentali e questioni rilevanti, con un impatto significativo all'interno della società civile, il relatore auspica che l'esame dei provvedimenti proceda senza schematismi e contrapposizioni pregiudiziali, con la consapevolezza che anche su di essi si misura la capacità di fare scelte di libertà e di civiltà.

Il presidente BERTONI, dopo aver ringraziato il senatore Delfino per la sua relazione analitica ed equilibrata in cui si è sottolineato giustamente che l'obiezione di coscienza è espressione di un diritto individuale che ha la stessa dignità costituzionale della difesa della patria, si sofferma ad analizzare comparativamente i diversi testi legislativi all'esame, con particolare riferimento al testo approvato dalla Commissione difesa nella scorsa legislatura (Atto Senato 1532). Rispetto a quel testo, il disegno di legge presentato dalla senatrice Salvato ed altri presenta delle difformità sia formali che sostanziali, fermo restando il riconoscimento del diritto all'obiezione di coscienza. Il disegno di legge dei senatori Boso ed altri e quello del senatore De Notaris, pur riproponendone i principi di fondo, si differenziano dal testo della scorsa legislatura, il primo, per l'indicazione di ulteriori cause ostative all'ammissione all'obiezione di coscienza e alla previsione dell'obbligo a prestare il servizio civile, in determinate circostanze, per i cittadini di sesso femminile e per i cittadini risultati inidonei alla leva, il secondo, per la previsione di una diversa procedura di accertamento delle cause ostative e della possibilità per l'obiettore di indicare le modalità di svolgimento del servizio civile. I restanti provvedimenti, quello del senatore Delfino e quello della senatrice D'Alessandro Prisco ed altri, riproducono, salvo marginali correzioni formali e aggiornamenti temporali della norma di copertura, l'identico testo del disegno di legge 1532, il cui esame si era esaurito in questa Commissione nella scorsa legislatura, con il mandato al relatore di riferire oralmente in Assemblea, come disposto dalla Conferenza dei capigruppo. Sussisterebbero pertanto i presupposti applicativi della procedura abbreviata di cui all'articolo 81, comma 5, del Regolamento, la cui attivazione deve essere preceduta da un sommario esame. Egli ritiene che tale deliberazione potrà aver luogo mercoledì 28 settembre in un'apposita seduta da convocarsi per quella data.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6ª)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
FAVILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Bedoni.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente della Fondazione Banco di Sicilia

(Parere al Ministro del tesoro: favorevole; Esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento)

(L 014 078, C 06ª, 0003ª)

Il relatore D'ALÌ riferisce sulla proposta di nomina del prof. Carlo Dominici a presidente della Fondazione Banco di Sicilia, soffermandosi sui requisiti e sulla esperienza professionale del candidato, che ne garantiscono l'idoneità ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e pronunciandosi infine per l'emissione di un parere favorevole.

Il senatore Costa si pronuncia favorevolmente sulla proposta di nomina, associandosi alle considerazioni del relatore.

Viene quindi messa ai voti, per scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che è approvata, risultando 14 voti favorevoli.

Partecipano alla votazione i senatori BONAVITA, CAPONE, CAVITELLI, COSTA, D'ALÌ, FARDIN, FAVILLA, GUGLIERI, PAINI, ROMOLI, SARTORI, THALER AUSSERHOFER, VENTUCCI e VIGEVANI.

IN SEDE REFERENTE

(396) SARTORI ed altri: Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e per i professionisti

(458) SERENA: Modifiche al comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(532) PAINI: Modifica del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute alla fonte

(544) GUGLIERI ed altri: Modifiche al processo di accertamento fiscale
(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice SARTORI riferisce sui provvedimenti in titolo, soffermandosi in primo luogo sul disegno di legge n. 396 il quale, prendendo atto delle esigenze poste negli ultimi tempi dall'opinione pubblica in merito ad un profondo mutamento nel rapporto cittadino-Stato in particolare modo nel settore fiscale, persegue l'obiettivo di temperare la situazione di disagio del contribuente almeno con riferimento alla semplificazione di complicati ed onerosi adempimenti contabili ed alla riduzione delle sanzioni per irregolarità formali. Nel ricordare che una prima proposta di legge in materia fu già presentata dal proprio Gruppo nel settembre 1989, rileva che le misure di semplificazione nel frattempo introdotte dal governo Ciampi e dall'attuale Governo non sono affatto esaustive, anzi lasciano tuttora inalterati aspetti formali e sostanziali da affrontare e risolvere al fine di rendere più accettabili gli oneri per il contribuente e soprattutto per la piccola imprenditoria ed i professionisti. Il disegno di legge intende farsi carico anche della farraginosità che caratterizza il lavoro degli uffici finanziari, che spesso svolgono un'attività di controllo formale orientata solo a verificare ingenti quantità di documenti contabili, spesso inutili e ripetitivi, al solo scopo di evidenziare errori formali per recuperare un gettito marginale; al contrario, nessuna attività è invece svolta per controllare i costi dichiarati relativi all'attività imprenditoriale e professionale, che potrebbero celare indebite ed errate registrazioni. Dopo aver posto in evidenza il cospicuo numero di contribuenti che potrebbero avvantaggiarsi delle misure proposte e dopo aver ricordato altresì l'enorme crescita dei costi per la gestione della contabilità e degli adempimenti, la senatrice Sartori si sofferma sull'articolato facendo presente che molte disposizioni risultano ormai recepite nell'ambito di decreti-legge già convertiti e dovranno pertanto essere soppresse. Illustrando poi i singoli articoli, rileva che essi sono volti in parte a semplificare la tenuta delle scritture contabili, in parte ad abolire alcune formalità contabili ed adempimenti superflui per le imprese e gli esercenti arti e professioni, nonché a prevedere semplificazioni in materia di ritenute alla fonte e di dichiarazione dei sostituti di imposta per le attività di minore dimensione e a ridurre alcune pene pecuniarie per irregolarità formali. Con l'articolo 4 si delega poi il Ministro delle finanze, sentita una commissione consultiva *ad hoc* (la cui istituzione è prevista dall'articolo 9), ad emanare un decreto con cui si individuano ulteriori ipotesi di semplificazione e di non applicabilità delle sanzioni, tenendo conto di criteri quali la natura e le dimensioni dell'attività svolta, ovvero la non rilevanza di taluni adempimenti ai fini della determinazione del tributo. Con l'articolo 10 si prevede un'ulte-

riore delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi concernenti il riordino e la semplificazione degli adempimenti contabili degli esercenti arti e professioni e degli adempimenti relativi a dichiarazioni, denunce, formalità e versamenti. La senatrice SARTORI dà poi conto del disegno di legge n. 458 il quale propone di inserire tra le categorie esonerate dall'obbligo di ricevuta fiscale e fattura anche le *Pro loco*, in considerazione sia della loro natura di associazioni che non perseguono fini di lucro, sia della circostanza che la maggior parte di esse coinvolgono realtà locali di volontariato e attivismo non retribuito e molto spesso non riescono con l'attività di vendita al minuto nemmeno a coprire i costi di gestione. Illustra quindi il disegno di legge n. 532, il quale apporta alcune modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con il duplice scopo di adeguare riferimenti normativi in esso contenuti al più recente testo unico delle imposte sui redditi e di introdurre per tutti i lavoratori autonomi soggetti passivi di IVA l'obbligo di versare periodicamente anticipi di imposta dell'IRPEF a titolo di acconto a valere per l'anno in corso. Dà infine conto del disegno di legge n. 544 con il quale il termine di decadenza dell'attività accertatrice sia per le imposte dirette che per l'IVA viene ridotto a tre anni nell'ipotesi di dichiarazione regolarmente presentata e a 5 anni nell'ipotesi di omessa dichiarazione; si propone altresì l'abrogazione degli articoli 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al fine di sopprimere la partecipazione dei Comuni all'accertamento.

In conclusione, la senatrice SARTORI auspicando in tempi brevi l'avvio di una riforma organica in materia fiscale, sottolinea l'utilità che comunque le misure proposte con i provvedimenti in esame potrebbero avere nei confronti di moltissimi contribuenti, senza sottovalutare la riduzione dei rischi di corruzione ed abuso che la macchinosità della normativa e delle procedure comporta.

Si apre il dibattito.

Il senatore PAINI fa presente che con il disegno di legge n. 532 si richiede in sostanza ai soggetti che esercitano arti o professioni di versare periodicamente, con riferimento ai compensi percepiti nell'anno precedente, una determinata percentuale del corrispettivo riscosso, qualunque sia il soggetto erogatore; gli importi versati a titolo di acconto IRPEF saranno poi recuperati con la presentazione della relativa dichiarazione. La proposta ha quindi il pregio di consentire ad alcuni soggetti che sono controllabili in ogni momento dal fisco di usufruire di una notevole semplificazione sul piano delle ritenute alla fonte, permanendo la disciplina vigente solo per i prestatori d'opera occasionali che non sono titolari di partita IVA. Sottolinea infine che il provvedimento garantisce anche l'invarianza di gettito, avendo egli stesso effettuato una verifica in tal senso dopo aver acquisito i dati necessari dall'Amministrazione finanziaria.

Il senatore GUGLIERI, premesso che il disegno di legge n. 544 è ispirato alla medesima filosofia sottesa al decreto-legge appena presentato dal ministro Tremonti alla Camera dei deputati, sottolinea che lo scopo perseguito è in qualche misura quello di ripristinare il sistema precedente alla riforma tributaria del 1972 il quale consentiva, nono-

stante la mancanza di supporti informatici, di controllare un grandissimo numero di contribuenti. Attualmente il rapporto di fiducia tra fisco e contribuenti è anche incrinato dalla lentezza dell'attività accertatrice degli uffici finanziari, i quali procedono a verificare le dichiarazioni spesso al limite della decadenza dei termini, facendo venire meno la certezza dei rapporti giuridici. Per quel che riguarda poi l'articolo 3, egli fa presente che la soppressione della partecipazione dei comuni è sostanzialmente dettata dalla coscienza della sua inutilità; un peso ben diverso tale partecipazione potrebbe invece avere in un'ottica federalistica.

Il presidente FAVILLA, sottolineando l'opportunità di riprendere l'esame dopo aver consentito a tutti i membri della Commissione di documentarsi approfonditamente sull'argomento, prospetta comunque la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame dell'articolato, in virtù sia della complessità della materia, sia delle esigenze di coordinamento con la disciplina vigente.

Si apre un dibattito di ordine procedurale.

Il senatore COSTA suggerisce di svolgere audizioni di vari organismi quali, ad esempio, gli Ordini professionali ovvero rappresentanti anche sindacali dell'Amministrazione per ottenere suggerimenti concreti al fine di varare un provvedimento il più possibile completo.

Il senatore VIGEVANI, condividendo la proposta di procedere in sede ristretta e dicendosi altresì favorevole all'effettuazione di alcune audizioni, esprime tuttavia il timore che un eccessivo appesantimento dell'*iter* finisca per rendere impossibile l'approvazione di un testo. È altresì necessario che il Governo mantenga gli impegni presi in merito alla riforma del sistema e della legislazione fiscale nel suo complesso, in quanto solo a questa condizione avrebbe senso la riforma delle procedure che i disegni di legge in esame propongono. Esprime infine l'avviso che la ripresa del loro esame non debba essere eccessivamente dilazionata.

Il senatore VENTUCCI, riconoscendo che i provvedimenti in titolo tentano di affrontare in modo deciso e concreto una fonte di disagio che ormai caratterizza il rapporto cittadino-fisco, si dice favorevole all'audizione di esperti ma ritiene indispensabile soprattutto un'audizione preliminare del Ministro delle finanze.

Si associano a quest'ultima osservazione i senatori ROMOLI, GUGLIERI e FARDIN.

La relatrice SARTORI, affermando di non essere contraria alle proposte formulate, auspica che esse non abbiano l'effetto di rallentare eccessivamente l'*iter* dei provvedimenti, ricordando tra l'altro che la maggior parte delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 396 hanno anche formato oggetto di emendamenti o ordini del giorno che ha poi ritirato sulla base dell'impegno del Governo ad intervenire con provvedimenti di riforma complessiva del sistema fiscale.

Il presidente FAVILLA rinvia il seguito dell'esame congiunto, avvertendo che il medesimo sarà ripreso nel corso della prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FAVILLA avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 22 settembre, alle ore 9, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,10.

ISTRUZIONE (7ª)

MERCLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

24ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
BISCARDI*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Aloi.**La seduta inizia alle ore 16,15.***SUL MANCATO AVVIO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 782**
(A 007 000, C 07ª, 0010ª)

Il senatore BERGONZI chiede spiegazioni in merito al mancato avvio dell'esame del disegno di legge n. 782, recante conversione in legge del decreto-legge n. 510 in materia di università.

Il presidente BISCARDI ricorda che con il ministro Podestà si era convenuto che l'esame avrebbe avuto inizio nella seduta appositamente convocata domani alle ore 15. Successivamente il Ministro ha avvertito che sopraggiunti ed improrogabili impegni di Governo gli impedivano di partecipare alla seduta, proponendo invece di anticipare il dibattito al pomeriggio di oggi o alle ore 9 di domattina. A fronte della non disponibilità di alcuni membri della Commissione a tale soluzione, si è concordato di rinviare senz'altro l'avvio dell'esame alla settimana prossima, così da dedicare tutta la corrente settimana alla discussione generale sui provvedimenti in materia scolastica.

Il senatore BERGONZI chiede che l'esame del disegno di legge n. 782 abbia inizio al più presto a prescindere dalla presenza del Ministro e domanda di illustrare le importanti ragioni politiche della sua richiesta.

Il presidente BISCARDI, ricordato che la questione è già stata discussa e decisa nella seduta di ieri, fa presente che la sede più opportuna per esaminare la questione sollevata dal senatore Bergonzi è l'Ufficio di Presidenza, che del resto si riunirà al termine della seduta.

Poichè il senatore BERGONZI insiste ripetutamente nella sua richiesta, il presidente BISCARDI gli dà la parola, invitandolo alla concisione.

Il senatore BERGONZI afferma che la sua parte politica ritiene necessario un immediato avvio dell'esame del disegno di legge n. 782 per evitare il rischio che il decreto-legge n. 510 decada nuovamente e sia reiterato in un testo che contraddice la volontà del Parlamento in materia di tasse universitarie. Infatti, con la legge 24 dicembre 1993, n. 537, il legislatore ha chiaramente affermato che alle tasse ed ai contributi universitari deve essere posto un limite massimo.

Il presidente BISCARDI ribadisce che la questione sarà decisa dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che del resto ha già dimostrato piena consapevolezza dell'urgenza della questione ponendo il disegno di legge all'ordine del giorno della corrente settimana.

IN SEDE REFERENTE

(797) Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione

(624) Nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico ed abolizione degli esami di seconda sessione

(33) BISCARDI ed altri: Nuove disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica

(691) ALBERICI ed altri: Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione; attività didattiche integrative; decentramento e nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il presidente BISCARDI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore SCAGLIOSO afferma in primo luogo di non poter condividere l'enfasi posta dal Governo sul decreto-legge n. 523, che non sembra rappresentare il punto di partenza per una complessiva strategia di riforma dell'ordinamento scolastico. Quanto poi all'asserita urgenza del provvedere - dettata dall'esigenza di predisporre per tempo tutti i vari apprestamenti organizzativi necessari - lo stesso Governo ammette che quando si passerà all'attuazione dell'autonomia scolastica l'intera materia sarà rimessa in discussione.

L'oratore lamenta poi che non vi siano stati nè attenzione nè un ampio dibattito sulle esperienze già da tempo avviate all'interno della scuola in direzione della eliminazione degli esami di riparazione; se si fosse proceduto in tal senso si sarebbero probabilmente evitati alcuni errori di natura pedagogico-didattica rinvenibili nel provvedimento del Governo.

Passando ad analizzare i problemi posti dai corsi di sostegno e recupero, segnala in primo luogo quello della loro collocazione temporale: non si può pensare infatti che il sostegno ed il recupero possano essere effettuati solo dopo le vacanze di Natale o - peggio ancora - una volta concluso l'anno scolastico. Tutti gli studi e le esperienze concordano nell'indicare che tali attività dovrebbero svolgersi lungo tutto il corso

dell'anno, dal momento che il collegio dei docenti ha la possibilità di esprimere fin dall'inizio dell'anno scolastico un'organica valutazione della classe, identificandone le carenze e le necessità. La prospettiva verso la quale muovere è quella di costruire un «pacchetto orario» a disposizione, da utilizzare tutte le volte in cui appaia necessario.

Un altro problema riguarda il carico orario, dal momento che quello curriculare della scuola secondaria superiore è già alquanto oneroso. C'è quindi da temere che per recuperare in una materia gli alunni trascurino le altre. Va poi tenuto presente che non tutti gli istituti si trovano in grandi aree urbane e il prolungamento della permanenza a scuola determinerà rilevanti problemi per i tempi di trasporto e per la necessità di mense.

Occorre poi fornire una risposta al caso dello studente che richieda sostegno in più di una disciplina, con il rischio che l'accumularsi di insufficienze dia luogo ad un divario non più colmabile. L'attivazione dei corsi pone inoltre in piena evidenza il gravissimo problema, finora sostanzialmente trascurato, della formazione dei docenti nella scuola secondaria superiore: è difficile immaginare un'efficace programmazione delle attività aggiuntive laddove alcuni docenti non adempiono neppure ai doveri didattici minimi. Un altro nodo che occorrerà risolvere è quello della valutazione, che si porrà con particolare gravità se i corsi non saranno effettuati dagli stessi docenti della classe. Analoghe considerazioni valgono per la metodologia didattica. Infine segnala la necessità di riportare l'attenzione alla famigerata questione dei contenuti, un capitolo da riscoprire specialmente nella scuola secondaria superiore.

Il senatore MERIGLIANO invita a non allineare tutta la scuola italiana ai livelli più bassi: se alcuni istituti sono in difficoltà, questo non deve impedire l'adozione di interventi riformatori per tutti gli altri. Avverte poi di avere condotto ampie consultazioni nel mondo della scuola, dalle quali è emersa l'univoca indicazione di affidare la responsabilità principale per l'attivazione dei corsi di sostegno e recupero ai consigli di classe. È stato poi chiesto di precisare meglio la differenza fra corsi di sostegno e corsi di recupero e si è convenuto che la valutazione sui risultati conseguiti spetta collegialmente al consiglio di classe. Con l'ulteriore raccomandazione che i corsi di recupero non abbiano luogo dopo la valutazione finale, ma solo prima di essa, egli conclude dichiarando che il mondo della scuola nel suo collegio elettorale è pienamente a favore del provvedimento governativo.

La senatrice BRUNO GANERI, premesso che da tempo il mondo della scuola attendeva la soppressione degli esami di riparazione, condotto peraltro con troppa fretteolosità, dichiara di condividere l'analisi del senatore Scaglioso sui problemi che potranno emergere in fase di applicazione del decreto. In primo luogo si pone la questione del tempo-scuola: se infatti un allievo è in difficoltà in più discipline, quante ore aggiuntive sarà in grado di sopportare? D'altra parte collocare le attività di sostegno e recupero al di fuori di quelle curricolari susciterebbe insolubili problemi di mense e trasporti. La senatrice ricorda poi l'esperienza della scuola media, ove da tempo sono stati aboliti gli esami di riparazione e viene sperimentato un «pacchetto» di 160 ore da utilizzare nel corso dell'anno scolastico: il bilancio è fallimentare e non è stato ot-

tenuto pressochè alcun risultato positivo. Occorrerà semmai definire a livello nazionale *standards* di uscita per i vari tipi di scuola, altrimenti sarà inevitabile l'emergere di divaricazioni fra gli istituti di città e di campagna, del Nord e del Sud. La soluzione proposta si impone anche al fine di prevenire per quanto possibile la soggettività nelle valutazioni, destinata ad aggravarsi specialmente in caso di conflitto fra i docenti di classe e quelli dei corsi.

Più in generale la senatrice sottolinea il gravissimo problema delle valutazioni, segnalando come nella scuola secondaria superiore l'uso perverso del voto abbia radicato negli studenti e nelle famiglie una visione ragioneristica ed una mentalità distorta, nonchè l'esigenza di affrontare il nodo dell'aggiornamento dei docenti.

Il senatore BEVILACQUA dichiara di condividere molte delle critiche rivolte dalla senatrice Bruno Ganeri alla scuola, i cui caratteri negativi peraltro sono frutto in buona parte della stagione seguita al 1968. Rilevato come sull'abolizione degli esami di riparazione ormai tutte le forze politiche concordino, l'oratore osserva che vanno risolti alcuni problemi: la collocazione temporale dei corsi, le modalità per non aggravare eccessivamente gli studenti, i problemi organizzativi che, specie nel Mezzogiorno, ove il pendolarismo degli studenti è molto diffuso, potranno presentarsi in misura rilevante. Quanto all'individuazione dei docenti cui affidare i corsi di sostegno e di recupero, egli ritiene che debbano essere gli stessi insegnanti della scuola fino al completamento dell'orario di servizio, e in loro mancanza altri docenti, purchè provvisti di adeguata qualificazione. Andranno poi precisate le modalità di frequenza - se obbligatoria o meno - dei corsi.

Il senatore Bevilacqua, dopo aver espresso alcune perplessità relativamente alla struttura che dovrebbero assumere i corsi di sostegno e di recupero, conclude dichiarando che a suo giudizio la valutazione finale degli allievi deve necessariamente spettare al consiglio di classe - senza duplicazioni tra il giudizio di quest'ultimo e quello dei docenti dei corsi, se diversi dagli insegnanti delle attività curricolari - e riservandosi di presentare alcuni emendamenti.

Interviene quindi il senatore MANIS, a giudizio del quale la riforma della scuola secondaria superiore non è ancora decollata, nonostante decenni di appassionati dibattiti, perchè tutte le forze politiche del passato hanno inteso tutelare i propri interessi di tipo culturale, sociale e anche economico, senza riuscire ad addivenire a posizioni unitarie. In quest'ottica, che ha purtroppo condotto ad un forte scadimento del sistema formativo del Paese, anche i tentativi parziali di procedere per riforme settoriali sono naufragati in nome della speranza di giungere ad un disegno complessivo.

In attesa di conseguire la maturazione politica necessaria per elaborare una riforma globale della scuola, occorre allora valutare - nell'attuale contesto politico, profondamente mutato rispetto al passato - se non sia più opportuno accogliere con favore riforme anche parziali che consentano comunque miglioramenti significativi del sistema scolastico. È questa l'ottica in cui va valutata l'abolizione degli esami di riparazione prospettata dal Governo con il decreto-legge n. 523, che tende a superare l'attuale situazione di profonda insoddisfazione per i risultati con-

seguiti nel processo formativo. Difatti, oltre ai limiti della formazione fornita dalla scuola media, anche la scuola secondaria superiore non raggiunge risultati accettabili, essendo il conseguimento di un adeguato livello formativo sostanzialmente rimesso alla buona volontà degli studenti e alla disponibilità economica delle loro famiglie.

Peraltro, i dubbi sollevati relativamente alla istituzione di corsi di sostegno o di recupero, prospettata nel decreto come alternativa agli esami di riparazione, appaiono in realtà pretestuosi. In presenza di istituti scolastici funzionanti e gestiti da personale docente di adeguata preparazione, tali corsi possono infatti essere svolti anche durante l'orario scolastico curricolare, usufruendo eventualmente di spazi ora non sufficientemente sfruttati. Qualora invece detti corsi dovessero trovare collocazione in orari diversi da quello curricolare, questa potrebbe essere l'occasione per affrontare e risolvere annosi problemi quali l'ammodernamento dell'edilizia scolastica, la fruibilità del servizio mensa (per il quale sono disponibili consistenti fondi a livello locale) ed il miglioramento dei servizi di trasporto pubblico. A questo proposito, il disegno di legge n. 691 prevede opportunamente la facoltà per i consigli di istituto di attivarsi per la stipula di intese con gli enti locali.

D'altra parte, la circostanza che in molti istituti siano già in atto da diversi anni iniziative volte a superare il sistema degli esami autunnali di riparazione è indice della opportunità dell'iniziativa governativa.

Quanto al personale docente cui dovrebbe essere attribuita la responsabilità dei corsi di sostegno e recupero, questo non potrebbe essere certamente esterno all'istituto, ma potrebbe eventualmente essere individuato facendo ricorso alle graduatorie di istituto e dovrebbe comunque avere l'obbligo di raccordarsi con il consiglio di classe, al quale deve essere in ultima analisi attribuita la valutazione finale sull'allievo.

Per quel che riguarda infine l'individuazione di un termine valido per l'inizio dei corsi, questo - che dovrebbe sicuramente essere successivo ad un primo periodo di frequenza - dovrebbe comunque essere lasciato alla responsabilità del consiglio di classe, nel rispetto dei principi di autonomia, congiuntamente alle modalità di organizzazione dei corsi stessi.

A giudizio della senatrice ABRAMONTE, riforme parziali quali l'abolizione degli esami di riparazione potrebbero essere valutate positivamente se si inserissero nell'ambito di una cornice preventivamente determinata in ordine agli obiettivi finali. Il sistema scolastico italiano necessita invece - allo stato - di un completo rinnovamento, che risponda alle esigenze di una società moderna, nelle sue diverse articolazioni territoriali.

Il decreto-legge n. 523 è infatti intervenuto, apportando modifiche confuse e generiche, in un quadro ancora indefinito, con il risultato di dar corso all'attività didattica dell'anno scolastico 1994-1995 in una situazione di profonda incertezza. I dubbi sollevati nel corso del dibattito parlamentare sono difatti analoghi a quelli che si pongono gli operatori scolastici, con l'aggravante che questi ultimi debbono concretamente procedere alla programmazione delle attività didattiche. Ad esempio, resta tuttora incerto se, oltre agli esami di seconda sessione, sono stati aboliti anche gli esami di riparazione - che non sono espressamente citati nel testo del decreto-legge - quale è il discrimine per l'attivazione

dei corsi di sostegno in luogo di quelli di recupero; quali conseguenze abbia infine, in ordine alla promozione finale degli alunni, la obbligatorietà della frequenza dei corsi di sostegno e recupero.

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'elevato numero degli iscritti a parlare nella discussione generale, rinvia il seguito dell'esame congiunto alla seduta già convocata per domani.

La seduta termina alle ore 18.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

22ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

FAGNI

Intervengono il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Aimone Prina, nonché, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il presidente dell'Ente Poste, professor Enzo Cardi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazione**

Il sottosegretario AIMONE PRINA, rispondendo alla interrogazione n. 3-00150 del senatore Tamponi, osserva che l'apertura al traffico del tratto di superstrada n. 131 ha subito ritardi a causa della impossibilità per l'ANAS di utilizzare in tempo i necessari fondi, in quanto l'approvazione del pagamento delle opere non è avvenuta in tempo utile.

Di conseguenza, nell'anno 1993 non è stata effettuata l'apertura al traffico del nuovo tratto di strada che richiedeva l'espletamento di tutte le necessarie opere di completamento, tra cui l'illuminazione della galleria.

L'apertura al traffico, per le pressanti richieste da parte dei vari enti sociali territorialmente interessati, ha avuto luogo il 15 aprile scorso, mentre per quanto riguarda la galleria è stata eseguita la segnaletica orizzontale e sono stati installati, a norma del Codice stradale, i delineatori.

L'ANAS ritiene tuttavia che non vi sia attualmente pericolo per il traffico che transita nella galleria non illuminata, ove vengano rispettate le norme di velocità ed il comportamento previste dal Codice.

Si sta comunque procedendo allo studio di un impianto di illuminazione della galleria e si provvederà nei termini di legge all'espletamento della gara per l'esecuzione di questi lavori.

Nella sua replica, il senatore TAMPONI si dichiara insoddisfatto ed osserva che la risposta fornita dal Sottosegretario si limita a riprodurre una nota del compartimento ANAS in modo del tutto acritico.

Considerato che si tratta di una strada molto trafficata soprattutto d'estate, solo un comportamento estremamente superficiale può indurre l'ANAS ed il Ministero ad affermare che non vi sia pericolo nel percorrere una galleria di 1.500 metri di lunghezza priva dell'impianto di illuminazione.

IN SEDE REFERENTE

(248) LONDEI. Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(261) FAGNI ed altri. Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore, senatore ARMANI, riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo, i quali ripropongono il testo di un disegno di legge della scorsa legislatura il cui esame era stato concluso da questa Commissione in sede referente.

Essi intendono ricercare una migliore definizione delle esatte competenze dei geometri nel settore degli edifici civili, visto che il concetto di «modeste costruzioni» di cui al Regio Decreto n. 274 del 1929 si presta a varie interpretazioni e risulta influenzato dallo sviluppo tecnologico determinatosi nel tempo.

Osserva che i geometri rappresentano una categoria che opera sul territorio ed è quindi doveroso rendere possibile l'esercizio di tale professione eliminando ogni forma di conflittualità con altre categorie.

Le leggi che si sono succedute nel tempo non hanno purtroppo dato alcun contributo alla definizione del concetto di «modeste costruzioni» e ciò ha prodotto l'insorgere di numerose vertenze in sede giurisdizionale.

I provvedimenti in esame affrontano poi anche il tema delle competenze dei geometri in materia urbanistica. Al riguardo, va rilevato che la categoria può collaborare alla redazione di piani regolatori o strumenti urbanistici equipollenti attraverso l'espletamento di attività rientranti nell'ambito delle sue competenze specifiche (rilevanti topografici, tracciati delle strade, misure e divisioni di aree urbane) ed ha quindi acquisito in questi settori notevole esperienza. Ricorda in proposito che la legge n. 144 del 1949, all'articolo 46, sembra specificamente abilitare i geometri ad operare nel campo delle lottizzazioni contribuendo alla predisposizione dei piani particolareggiati.

Conclude, proponendo di assumere come testo base il disegno di legge n. 261, che appare più completo ed articolato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del professor Enzo Cardi, presidente dell'Ente Poste italiane, in ordine al contratto di programma dell'ente

(R 047 000, C 08ª, 0001ª)

Il presidente FAGNI, considerato che l'Ente poste ha fatto pervenire ai componenti della Commissione un'ampia documentazione integrativa

ed esplicativa dello schema di contratto di programma, propone, al fine di una maggiore correntezza dei lavori, che i senatori pongano subito i loro quesiti al professor Cardi, il quale potrà poi replicare alle domande con tutte le integrazioni che riterrà opportuno effettuare.

Poichè conviene la Commissione, ha la parola il senatore STAJANO, il quale chiede se l'incremento di taluni servizi postali (quali la posta celere ed elettronica) sia sufficiente a compensare la inevitabile caduta di servizi postali tradizionali, quali la corrispondenza ordinaria.

Chiede poi in quale misura sia possibile operare le previste riduzioni di personale in modo razionale, intervenendo, ad esempio, per eliminare le maggiori aree di inefficienza esistenti nell'ambito dell'amministrazione postale.

Il senatore SCIVOLETTO chiede al professor Cardi una valutazione su talune perplessità espressa dall'ABI in un documento inviato ai componenti la Commissione in ordine a situazioni di presunta concorrenza sleale che si verrebbero a determinare ove l'Ente poste dovesse essere ammesso all'esercizio di servizi tradizionalmente bancari.

Chiede altresì se l'innalzamento dell'età pensionistica minima e dell'anzianità contributiva utile per il diritto a pensione, che il Governo ha già preannunciato, possa incidere negativamente su i progetti di pensionamento di parte del personale che risultano dallo schema di contratto di programma.

Il senatore PEDRAZZINI chiede maggiori chiarimenti sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi previsti nel contratto di programma e sulle possibilità di decentrare le responsabilità nell'ambito dell'Ente, anche per poter cogliere meglio eventuali differenze nel livello di servizio.

Replica il professor CARDI, il quale fa notare al senatore Stajano che vi sono servizi postali in stato di obsolescenza tecnologica che appaiono difficilmente recuperabili, ma che possono essere effettivamente compensati sul piano del profitto, in prospettiva, dallo sviluppo di servizi tecnologicamente avanzati e per i quali esiste una forte domanda (cita il servizio Postel).

Si tratta, ovviamente, di una grande sfida che attende l'Ente e dalla quale dipende in buona misura anche la possibilità di salvaguardia dei livelli occupazionali.

Precisa poi che secondo il programma dell'Ente non è necessario procedere ad alcuna forma di licenziamento collettivo, in quanto il programma prevede una riduzione tendenziale di fabbisogno di personale che tiene già conto del problema della sua migliore redistribuzione sul territorio.

Al riguardo, l'Ente ha già raggiunto una intesa con le organizzazioni sindacali, che hanno convenuto con l'esigenza aziendale di migliorare la distribuzione del personale, che appare oggi troppo concentrato nei servizi amministrativi a scapito di quelli operativi.

È già stato poi raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali per gestire gli esuberanti secondo i seguenti criteri: pensionamento immediato di coloro che hanno già raggiunto 65 anni di età o 40 di contribu-

zione (questa operazione consentirà una riduzione di 15 mila unità nel triennio); introduzione di forme di *part-time* volontario; previsione di instaurare un rapporto di agenzia, a domanda, con gli addetti a servizi nuovi o tradizionali che abbiano lasciato volontariamente l'impiego presso l'Ente; blocco del *turn-over*. Non sarà quindi necessario neppure procedere a forme di prepensionamento.

Per quanto concerne i rilievi dell'ABI, premesso che ogni forma di concorrenza, se esercitata correttamente nel rispetto di regole precise, non può che produrre giovamento al sistema, fa presente che l'Ente poste è pienamente disponibile ad operare nel rispetto della normativa cui sono già assoggettate le banche, se sarà ad esso consentito di effettuare anche servizi sin qui solo bancari.

Resta fermo che la riserva obbligatoria potrà essere applicata all'Ente solo nel momento in cui gli sarà consentito l'esercizio del credito, come già avviene da anni in Francia ed in Gran Bretagna. Sotto tale profilo, purtroppo, il nostro paese è in forte ritardo.

Dopo aver altresì precisato che, contrariamente a quanto affermato dall'ABI, l'Ente poste già svolge anche attività di antiriciclaggio, rispondendo al senatore Pedrazzini, il professor Cardi fa presente che, mentre sino a tempi recenti la struttura dell'amministrazione postale si presentava, sul piano territoriale, eccessivamente gerarchizzata, l'Ente sta ora procedendo sulla strada di un ampio decentramento, tale da consentire ad ogni agenzia di valutare autonomamente i risultati della sua attività. Gli stessi premi di incentivazione verranno erogati solo dopo attenta verifica, caso per caso, dei risultati conseguiti, singolarmente, dalle varie filiali.

Il senatore TERRACINI chiede di conoscere più approfonditamente i motivi del declino nell'utilizzo del conto corrente postale da parte del grande pubblico e domanda altresì quali previsioni l'Ente fa per quanto concerne la crescita degli indici di produttività.

Il senatore DE PAOLI osserva che in molti uffici locali l'organizzazione del lavoro è assai arretrata e chiede se sono stati stipulati accordi con il personale per utilizzare al meglio ad esempio i dipendenti della sede dell'EUR e in che misura si prevedono forme di controllo dei risultati del lavoro.

Il senatore ARMANI chiede elementi di raffronto tra il servizio postale italiano e quello di altri paesi, osservando che attualmente gli utenti sono allontanati dagli uffici postali per l'eccessiva burocrazia che caratterizza il rapporto tra dipendente e pubblico.

Il senatore CARPINELLI fa presente che l'ABI, nei suoi rilievi di concorrenza sleale, sembra far riferimento ad una attività dell'Ente di rastrellamento del risparmio sul mercato che potrebbe essere diversamente mobilizzata, tenendo conto del livello assai più elevato dei servizi bancari. Con riferimento ai dati forniti circa il disavanzo, chiede quando è prevista l'autosufficienza economica dell'Ente.

Il senatore GERMANÀ, premesso che a suo avviso la concorrenza di taluni servizi al pubblico è da ritenersi un fatto positivo, chiede se si

sono analizzate attentamente talune voci di costo che si possono ridurre (ad esempio quella relativa al trasporto aereo degli effetti postali) e quale sia il rapporto tra sportelli, uffici postali, numero di abitanti nelle diverse aree del paese. Pone altresì quesiti circa le modalità di utilizzo dei veri invalidi, i costi reali di spedizione dei quotidiani, la possibilità di utilizzare gli uffici postali ad esempio per rimborsi di prestazioni sanitarie.

Il senatore ALÒ, premesso che occorre approfondire gli aspetti che frenano l'attività del servizio postale (con riferimento ad esempio alle carenze di informatizzazione e all'utilizzo di altri servizi pubblici), chiede se e come le poste intendano competere con altri soggetti su alcuni servizi, atteso che altre funzioni svolte dall'Ente devono essere in ogni caso garantite a tutti.

Il senatore RAGNO chiede come l'Ente possa affrontare la questione della provenienza dal Mezzogiorno di larga parte del personale, che affronta disagi non solo personali e sociali ma anche di tipo economico.

Il senatore GIURICKOVIC chiede se sono previste soluzioni di *outsourcing* per la gestione di servizi di trasporto, onde accrescerne l'economicità; domanda inoltre le politiche di sviluppo dei servizi di posta elettronica e Postel, nonché di lancio di nuovi servizi telematici, tra i quali cita il pagamento di tasse di piccola entità attraverso gli uffici postali.

La senatrice FAGNI pone un quesito circa le azioni di riqualificazione del personale dell'Ente e domanda altresì se e in che misura l'azienda intenda entrare nel mercato del credito, evidenziando come la vicenda dei buoni postali fruttiferi indichi la necessità di offrire rendimenti convenienti all'utente.

Il senatore MEDURI fa presente che una maggiore concorrenzialità dell'Ente Poste nei confronti del sistema bancario potrebbe consentire nel Mezzogiorno una maggiore offerta di credito tale da combattere, tra l'altro, il fenomeno dell'usura.

Risponde ai quesiti il professor CARDI.

Conviene con il senatore Terracini circa il sempre minor utilizzo del conto corrente postale, rilevando che ad una ripresa della diffusione del servizio sono di ostacolo aspetti organizzativi e tecnologici (che l'Ente è intenzionato a superare) e tuttavia anche aspetti normativi, legati all'impossibilità per l'Ente di offrire ai correntisti quei servizi agli utenti che questi ultimi possono fruire presso le banche (ad esempio utilizzo di carta di credito o scoperto di conto corrente). Al riguardo, ribadisce la piena disponibilità dell'Ente a competere con il sistema bancario sul piano di una assoluta parità di trattamento. Fa presente altresì che la produttività del lavoro nell'azienda postale italiana è circa la metà della media europea: si intende far fronte a tale situazione in primo luogo con il nuovo contratto di lavoro, di diritto privato, che è in fase di stipulazione con le organizzazioni sindacali. Ciò consentirà un utilizzo più flessibile della forza lavoro, nonché l'effettuazione di turni di lavoro festivi e una maggiore mobilità sul territorio. Nel contratto è anche previ-

sto una diversa modalità di erogazione dei premi di produttività, che dovranno tener conto del rispetto del *budget* delle filiali e di predeterminati indicatori di qualità.

Quanto al presunto rastrellamento di risorse, fa presente che la raccolta postale è costituita sostanzialmente da soldi dello Stato, che sono soltanto diversamente collocati; inoltre va ricordato che storicamente l'Ente Poste ha avuto la funzione di acquisire al risparmio somme che sarebbero rimaste sostanzialmente inattive presso il singolo individuo.

Per quel che concerne il ripiano da parte dello Stato, fa presente che la legge finanziaria 1994 ha predeterminato il contributo dello Stato a copertura del disavanzo dal 1994 al 1996, disponendone una progressiva riduzione, con la completa eliminazione di ogni intervento a ripiano alla fine del triennio. Anche per questo motivo non si può pertanto parlare di concorrenza sleale nei confronti del sistema bancario: in tale contesto infatti l'Ente intende sempre offrire servizi a prezzi remunerativi, anche se la redditività non può che essere misurata sui costi di gestione dell'azienda postale i quali, come è noto, sono assai inferiori rispetto a quelli delle imprese bancarie. Pertanto non si può parlare di concorrenza sleale se l'Ente Poste applicherà prezzi sui servizi inferiori a quelli resi dalle banche: diversamente si entrerebbe in una logica di cartello. In relazione poi ad un'interruzione della senatrice MOLINARI, che lamentava la scarsa affidabilità del personale postale nelle operazioni di trasferimento fondi, il professor Cardì ricorda che è già in esercizio il servizio di bonifico postale e che, qualora fossero eliminati taluni vincoli normativi, anche le imprese potrebbero fruire di un sistema efficiente di trasferimento fondi su scala europea, attraverso gli uffici postali.

Ricorda altresì che l'Ente è impegnato in una attenta verifica dei costi di gestione, rilevando come consistenti risparmi si possano determinare nei servizi di trasporto attraverso forme di *joint venture* pubblico-privato.

Per quanto concerne la situazione dei dipendenti meridionali, fa presente che esiste un leggero sbilanciamento nella distribuzione del personale verso il Mezzogiorno, ma non si tratta di un fenomeno quantitativamente eccessivo. Il problema più serio è invece rappresentato, come già detto in precedenza, da una cattiva distribuzione del personale sul piano qualitativo.

Per quanto riguarda le risorse umane, ricorda che il contratto di programma prevede lo stanziamento di 200 miliardi per la formazione. In proposito, fa presente che sta per essere inaugurato un importante centro formativo a Venezia oltre a quello già operante presso Foligno e che si ipotizza il collegamento delle sedi attraverso il sistema delle teleconferenze.

Al senatore Giurickovic, fa poi osservare che il servizio Postel è in fase di grande sviluppo e nel contratto sono previsti investimenti ulteriori per 150 miliardi nel triennio. Si tratta di un prodotto di cui si ipotizza l'esportazione, essendo questa l'unica attività nella quale le poste italiane sono all'avanguardia in Europa.

L'Ente vorrebbe poi arrivare al punto di ammettere sia il bancomat che le carte di credito negli uffici postali, magari con condizioni di reciprocità rispetto alle banche, che potrebbero a loro volta accogliere nelle loro sedi il sistema Postcard.

Conclude, ricordando che lo schema di contratto contempla anche la rimodulazione di finanziamenti già esistenti per il miglioramento della informatizzazione degli uffici.

Il presidente FAGNI dichiara infine conclusa l'audizione del professor Cardì.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di contratto di programma dell'Ente Poste italiane

(Parere al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Seguito dell'esame e rinvio)
(R 139 b 00, C 08*, 0002°)

Riprende l'esame, sospeso il 14 settembre.

Il presidente FAGNI propone che il seguito della trattazione sia rinviato alla prossima settimana, incaricando però già oggi il relatore di elaborare, dopo aver raccolto tutti i dati che emergono dalla documentazione e dalla audizione testè svoltasi del professor Cardì, una ipotesi di parere, sulla quale nella prossima seduta si potrà avviare un dibattito.

La Commissione conviene ed il seguito della trattazione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

16ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*Interviene il sottosegretario alle risorse agricole, alimentari e forestali
SCARPA BONAZZA BUORA.*

La seduta inizia alle ore 9,25.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del presidente dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura d'Arezzo**

(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri: favorevole)
(L 014 078, C 09ª, 0001ª)

Il relatore CORMEGNA riferisce ampiamente e con dettagliati riferimenti al curriculum vitae, sulla proposta di nomina del dottor Simone VELLUTI ZATI a presidente dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo, proponendo, in relazione alla preparazione ed alle capacità professionali dal predetto possedute, l'espressione di un parere favorevole.

Dichiarano di concordare sulla proposta di nomina, trattandosi di persona qualificata e competente, i senatori FIEROTTI, per il Gruppo di Forza Italia, e MOLTISANTI, per il Gruppo di Alleanza nazionale.

Il senatore CORVINO dichiara che, pur concordando sulle capacità professionali del candidato, evidenziate dal relatore, si asterrà, non condividendo il metodo seguito.

Il Sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA fa rilevare che il metodo seguito è pienamente rispettoso delle procedure introdotte dalla normativa vigente, che prevede, sulla proposta governativa, il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il senatore BORRONI annuncia l'astensione dei senatori del Gruppo Progressisti Federativo, non condividendo il metodo finora seguito e preferendo che si proponga una «rosa» di nomi.

Il relatore CORMEGNA invita la Commissione a tenere conto delle capacità professionali della persona di cui trattasi.

Il senatore ROBUSTI fa rilevare che si può comprendere ed accettare un voto di astensione per contrapposizione politica rispetto al Governo. Gli aspetti di metodo e procedurali - egli aggiunge - essendo disciplinati da norme di legge, possono però cambiare solo se si modificano le leggi stesse.

Il senatore BORGIA - che sarebbe indotto ad astenersi per «impulso del cuore» - osserva che non si può non tener conto di quanto correttamente evocato dal senatore ROBUSTI, circa il rispetto, da parte del Governo, della normativa vigente. Dichiara quindi di condividere l'esigenza di modifiche legislative per il futuro e annuncia, pertanto, il voto favorevole dei senatori del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

Il senatore BUCCI conferma il voto favorevole dei senatori di Forza Italia già annunciato dal senatore Fierotti, e richiama l'attenzione del Governo e della Commissione sulla necessità di evitare il cumulo di incarichi su una stessa persona e di utilizzare tutte le energie disponibili per lo sviluppo del settore agricolo.

Si passa quindi alla votazione sulla proposta di parere favorevole. Partecipano alla votazione i senatori BORGIA, BORRONI, BUCCI, CARINI, CORMEGNA, CORVINO, DEGAUDENZ, DI BELLA, D'IPPOLITO, FERRARI Francesco, FIEROTTI, MARINI, MOLTISANTI, NATALI, ORLANDO, RECCIA, ROBUSTI, ROCCHI (in sostituzione del senatore DI MAIO), SCRIVANI.

La proposta risulta approvata con tredici voti favorevoli, quattro di astensione, due schede bianche.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
(R 029 000, C 09ª, 0005ª)

Il PRESIDENTE avverte che l'Ufficio di Presidente integrato dai rappresentanti dei Gruppi si riunirà domani, giovedì 22 settembre al termine della seduta antimeridiana della Commissione, anzichè alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 10.

INDUSTRIA (10ª)

MERCLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

39ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il presidente dell'ENI spa, ingegner Luigi MEANTI, e l'amministratore delegato della medesima società, dottor Franco BERNABÈ, accompagnati dai dottori Alfredo CASIGLIA, Eugenio PALMIERI e Maria Pia SALINI.

La seduta inizia alle ore 16,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione del Presidente e dell'Amministratore delegato dell'ENI
(R 048 000, C 10ª, 0001ª)

Si riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta antimeridiana del 14 settembre.

Dopo una breve introduzione del presidente CARPI ha la parola l'ingegner MEANTI. Egli ricorda innanzitutto la propria esperienza professionale nell'ENI fin dal 1957, sottolineando l'importanza dell'impostazione che il suo fondatore, Enrico Mattei, assicurò in tema di integrazione tra petrolio e gas naturale: essa resta uno dei maggiori punti di forza nelle attività del gruppo e molte compagnie concorrenti cercano di acquisire il medesimo modulo operativo. Il mercato nel quale agisce l'ENI ha dimensioni mondiali, fortissima concorrenza e rapida evoluzione, sia per quanto concerne le tecnologie sia in riferimento alla domanda e al consumo di gas, soprattutto per la produzione di energia elettrica. Le dimensioni raggiunte dal gruppo si avvicinano progressivamente a quelle proprie delle maggiori compagnie mondiali rispetto alle quali, peraltro, l'ENI mostra maggiori potenzialità di crescita: tutto ciò grazie al maggior peso del gas e all'integrazione del ciclo petrolifero, alle consolidate sinergie tra i diversi comparti degli idrocarburi, al forte mercato di riferimento in Italia e in Europa, alla *leadership* tecnologica - di livello mondiale - in diversi segmenti del settore, agli ottimi rapporti con i paesi

produttori, al patrimonio di esperienze e competenze professionali accumulate dal personale dipendente.

La trasformazione da ente economico a società per azioni ha spinto l'ENI a un processo di riorganizzazione che ha privilegiato il rapporto con gli azionisti esaltando, al tempo stesso, la cultura e i valori tradizionalmente espressi dal gruppo: è stata pertanto semplificata la sua struttura, è stato varato un codice etico di comportamento e istituito un comitato di *auditing*. Sono state altresì accresciute le responsabilità delle strutture operative, diminuendo i livelli gerarchici, intensificando lo sviluppo delle risorse e avviando al risanamento i punti di crisi. Tali condizioni consentono di proseguire il processo di privatizzazione, garantendo l'approvvigionamento del paese in condizioni di competitività ed efficienza.

Ha quindi la parola il dottor Franco BERNABÈ il quale si sofferma ampiamente sulla storia dell'ENI, sui diversi settori di attività del gruppo, sulle specifiche modalità fino ad ora seguite per la sua privatizzazione e sulle conseguenti ipotesi di ulteriore privatizzazione, nell'ambito del disegno di riordino complessivo predisposto dal Governo. Si tratta infatti di un gruppo con circa 100.000 addetti e 10.000 miliardi di investimenti all'anno, operante per l'80 per cento nel settore energetico e per il 15 per cento in quello chimico. Esso garantisce il 52 per cento dell'intero fabbisogno energetico nazionale. In tale quadro è proseguita la concentrazione nel settore energetico, la ristrutturazione e il risanamento della chimica, la dismissione delle attività non integrate con quelle fondamentali e la ristrutturazione delle aree di crisi. La riorganizzazione del gruppo ha prodotto una semplificazione delle strutture societarie e industriali, dando luogo a importanti risultati economici, sia per quanto concerne il settore degli idrocarburi sia per quello chimico; il 94 per cento degli investimenti viene ora impegnato a sostegno dello sviluppo nel settore energetico.

Il programma di dismissioni ha riguardato, oltre alla Nuova Pignone, l'area minerometallurgica, riducendo le perdite del settore: al 1ª agosto 1994, infatti, sono state dismesse oltre 60 società o rami d'azienda, per un incasso pari a 3.170 miliardi di lire. Tale ricavato è stato destinato a riduzione dell'indebitamento e al finanziamento degli interventi di ristrutturazione o liquidazione: in tal modo il gruppo ENI, che nel 1992 ha registrato perdite per 800 miliardi, nel 1993 ha conseguito utili per 400 miliardi e questi, nel 1994, presumibilmente dovrebbero giungere a oltre 2.000 miliardi, uno dei più rilevanti tra gli utili conseguiti dai grandi gruppi. Il settore energetico è in crescita e con buone prospettive economiche. La chimica, dopo le ristrutturazioni realizzate e la recente ricapitalizzazione, è in grado di recuperare la propria capacità di autonoma competitività e di redditività. Le altre attività da dismettere non richiedono apprezzabili interventi finanziari e, pertanto, non sono previsti ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie dal settore energia ad altre aree produttive del gruppo.

Il programma di riordino - egli prosegue - è basato soprattutto sulla concentrazione nel settore energetico con l'obiettivo di portare il settore idrocarburi dell'ENI nel gruppo delle maggiori società petrolifere integrate. Per quanto concerne il settore chimico il programma 1994-1997 prevede di migliorare la competitività attraverso alleanze strategi-

che e investimenti pari a circa 2.000 miliardi. Circa i grandi progetti all'estero, essi riguardano soprattutto l'Europa, il Nord Africa e la Cina; l'Asia centrale, inoltre, ove sono previsti progetti integrati, diventerà il bacino strategico più rilevante nel prossimo trentennio.

Dall'applicazione di tali indirizzi deriva la possibilità di privatizzare anticipatamente le attività energetiche dell'ENI, come gruppo integrato, realizzando condizioni di maggiore apertura dei mercati.

L'ENI ha approfondito finora con l'Advisor tutte le possibilità di collocamento sul mercato delle attività energetiche integrate ed è pronta a predisporre un progetto operativo le cui modalità vanno accuratamente valutate e decise sotto il profilo politico, oltre che economico e finanziario, con i Ministri competenti per le privatizzazioni. Le scelte da effettuare, che in ogni caso comportano la devoluzione dei proventi da privatizzazione al Tesoro, riguardano le modalità di alienazione, il conferimento delle attività energetiche dell'ENI in una società inquadrata sotto l'ENI spa o scissione della medesima in più *holding* (per l'energia, la chimica e le altre attività), direttamente possedute dallo Stato. Nel caso di conferimento l'ENI spa potrebbe gestire la privatizzazione delle residue attività ed esercitare, in accordo con il Ministero del tesoro, i poteri speciali previsti a tutela degli obiettivi nazionali di politica economica e industriale. Esperienze di privatizzazione di *holding* industriali inquadrare nei preesistenti enti sono state realizzate in paesi che hanno sperimentato in misura meno estesa del nostro il fenomeno delle partecipazioni statali (in Francia Elf è stata inclusa nell'Erap e in Spagna Repsol nell'INH).

Tenuto conto della situazione di forte recupero economico e finanziario in cui si trovano tutte le attività industriali dell'ENI, la privatizzazione del Gruppo può avvenire con ampi margini di flessibilità, con introiti molto consistenti e senza rischi di dover sostenere indefinitamente settori in crisi. La privatizzazione costituisce quindi una grande occasione di sviluppo per il gruppo e per il paese. All'ENI la privatizzazione offre la possibilità di dedicare i propri sforzi alla realizzazione del progetto di sviluppo industriale già avviato; allo Stato la dismissione delle sue partecipazioni consente di realizzare un rilevante introito da destinare alla riduzione del debito pubblico. Per i risparmiatori il collocamento di imprese sane e con buone prospettive economiche rappresenta un'opportunità di investimento redditizio ed affidabile. Per la collettività nazionale il consolidamento su basi competitive di una grande società energetica è una garanzia di sicurezza per l'approvvigionamento energetico del paese. L'ipotesi di smembramento del gruppo, invece, sarebbe una grave sciagura per il paese, disperdendo risorse ed energie di assoluto valore mondiale. L'eventuale separazione delle società, peraltro, dovrebbe essere preceduta da una apposita legge mentre una vendita per blocchi di attività dovrebbe presupporre una attenta analisi di opportunità e convenienza. La privatizzazione dell'ENI, in ogni caso, va considerata come una importante occasione di politica industriale per rafforzare l'intero apparato produttivo nazionale. Va infine considerato che non appare opportuno collocare contemporaneamente in vendita due grandi gruppi come ENI e STET poichè, in caso contrario, si avrebbe un loro immediato deprezzamento sui mercati finanziari. L'ENI, comunque, è pronta per la successiva fase di privatizzazione.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente CARPI, dopo aver ricordato che la vigente legislazione in materia di privatizzazioni conferisce ogni potere al Governo, osserva che da più parti si è rilevato come il fine prevalente delle dismissioni sia non tanto quello di conseguire introiti di cassa, per far fronte al crescente disavanzo pubblico, quanto di imprimere maggior dinamismo all'intero sistema produttivo: sotto questo profilo, non vi è dubbio che l'ipotesi di uno smantellamento del gruppo ENI o di un suo ridimensionamento attraverso la vendita di singole entità societarie, senza una precisa strategia industriale, sarebbe una autentica sciagura, che va evitata individuando i grandi interessi nazionali che fanno capo, in primo luogo, all'approvvigionamento energetico. Nella privatizzazione dell'AGIP o della SNAM occorrerà pertanto trovare il giusto punto di equilibrio tra l'esigenza di ampliamento del mercato e quella di tutela per l'interesse pubblico in materia di energia. Dopo avere espresso il suo compiacimento per i lusinghieri risultati ottenuti anche in settori in difficoltà, come la chimica, chiede quali siano le intenzioni del vertice dell'ENI per quanto riguarda la collocazione sul mercato del quotidiano «Il Giorno», sottolineando altresì l'anomalia costituita dal possesso di giornali da parte di grandi gruppi imprenditoriali.

Il senatore DEBENEDETTI esprime apprezzamento per i risultati illustrati dal dottor Bernabè, e chiede chiarimenti sulle prospettive del gruppo, anche per quanto riguarda i profili finanziari, sottolineando come la stessa storia dell'ENI abbia comportato la formazione di conglomerati, per il superamento dei quali si sono resi necessari gli interventi di ristrutturazione e razionalizzazione. Sollecita quindi chiarimenti sulle prospettive della chimica, sull'entità del risultato operativo in rapporto ai ricavi, che per il 1993 risulta superiore a quello conseguito dalle sette più grandi imprese petrolifere del mondo, sulle prospettive di dismissione delle attività diverse dall'energia e dalla chimica. La separazione tra questi due rami di attività, peraltro, appare condivisibile e vantaggiosa dal punto di vista del risultato economico.

Per un gruppo impegnato nel settore dell'energia il rapporto tra politica industriale e politica estera è evidentemente assai stretto. In questo campo, la presenza di una impresa pubblica può costituire un elemento positivo, specialmente sotto il profilo della trasparenza. Sarebbe pertanto bene capire quali vantaggi e quali svantaggi possono derivare dalle privatizzazioni in questo particolare ambito operativo.

Il senatore MASIERO ricorda che la sua parte politica è sempre stata favorevole a un'ampia politica di privatizzazioni, non tanto per considerazioni connesse all'andamento del disavanzo pubblico, quanto per il convincimento che esse costituissero uno strumento idoneo ad assicurare la razionalizzazione e il risanamento produttivo, rimuovendo ingiustificate posizioni di monopolio. Dopo aver chiesto chiarimenti circa le prospettive della chimica fine, esprime preoccupazione per le prospettive di privatizzazione del gruppo: a suo avviso, infatti, in assenza di soggetti finanziari che garantiscano una evoluzione nella direzione della *public company*, vi è il rischio che l'ENI cada nelle mani di pochi grandi gruppi imprenditoriali, con conseguenze negative per quanto riguarda le capacità operative e soprattutto l'approvvigionamento energetico. Occorre pertanto dare immediatamente vita a un pro-

cesso che consenta, in prospettiva, a soggetti molto diversificati di poter essere protagonisti del processo di privatizzazione.

Il senatore PERIN chiede quali siano le intenzioni del gruppo per quanto riguarda la produzione di benzine ecologiche.

Il senatore CHERCHI, dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro dell'ultimo biennio svolto dai vertici dell'ENI, chiede chiarimenti sulla composizione del risultato netto del gruppo nel 1994, che dall'esposizione dell'amministratore delegato risulta essere pari a circa 2.000 miliardi di lire, e in particolare sul ruolo svolto in esso dal settore energetico. Chiede inoltre notizie sull'andamento degli investimenti negli ultimi due anni e se, a parere dell'amministratore delegato, essi siano stati influenzati dalla natura pubblica del gruppo, precisando altresì i tempi e le modalità di attuazione del progetto volto a inserire il gruppo, entro breve tempo, tra le prime cinque compagnie del settore in campo internazionale

Per quanto riguarda il settore dell'energia, occorre evidentemente bilanciare la maggiore apertura al mercato con l'unitarietà del gruppo. Nel caso dei prodotti petroliferi la liberalizzazione è indubbiamente più avanzata, anche se in Italia si registrano costi maggiori della media europea, anche al netto della fiscalità, e si renderebbe pertanto necessaria una più incisiva opera di vigilanza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nel settore del gas è concreta la possibilità di delimitare un assetto di mercato con una pluralità di operatori nel campo dell'approvvigionamento e della distribuzione, mentre rimane aperto il problema di definire le modalità per assicurare l'accesso alla grande rete di trasporto. Chiede quindi quali siano gli orientamenti dell'ENI circa l'eventualità di un ingresso nel mercato del gas liquefatto, con la realizzazione di terminali in Italia, e quali siano i rapporti con l'ENEL per quanto concerne il rifornimento di gas, in relazione anche agli orientamenti sulla diversificazione nella produzione dell'energia elettrica.

Per la chimica, sarebbe opportuno fare il punto della situazione attuale e dei risultati conseguiti per l'anno in corso, considerati i problemi del passato legati all'elevato livello degli oneri finanziari e degli ammortamenti. In particolare, sarebbe opportuno un approfondimento per quanto riguarda i risultati conseguiti dall'Enichem in direzione del riequilibrio finanziario; la situazione delle trattative con altri gruppi internazionali; la realizzazione degli impianti di raffinazione a Taranto e Milazzo; le condizioni in cui versa il comparto delle fibre e della metallurgia di base, soprattutto nell'area sarda.

Secondo la senatrice BALDELLI il ruolo strategico assunto dall'ENI nell'approvvigionamento energetico consiglia di procedere alla privatizzazione con la dovuta cautela, senza precipitazioni che potrebbero compromettere rilevanti interessi nazionali. Osserva che nei settori diversi dall'energia e dalla chimica, le dismissioni sono state realizzate con costi sociali alquanto elevati, come dimostra la vicenda della Nuovo Pignone e degli impianti di Porto Recanati. A tale proposito, chiede in quale misura il trasferimento della proprietà della Nuovo Pignone a una società straniera abbia influito sulla presenza dell'azienda nel mercato italiano e quali siano state gli impatti della dismissione sul piano occupazionale.

Il senatore STEFANO chiede all'amministratore delegato notizie sull'entità delle conseguenze delle dismissioni già realizzate per quanto riguarda gli aspetti occupazionali. Chiede inoltre se le piattaforme utilizzate per la ricerca petrolifera siano prodotte in Italia e quali siano i motivi della localizzazione dei quattro poli chimici in aree economicamente depresse.

Secondo il senatore BAGNOLI la privatizzazione di aziende operanti in un comparto decisivo quale quello energetico non può prescindere da un disegno globale di politica industriale che appare tuttora assente. Occorre invece che Governo e Parlamento individuino i settori strategici che vanno assicurati alla mano pubblica, soprattutto per quanto riguarda l'energia.

Il senatore LADU ritiene che l'esperienza delle privatizzazioni finora effettuate ha mostrato la mancanza di un preciso indirizzo di politica industriale da parte del Governo, che sembra sempre più condizionato dalla preoccupazione di assicurare consistenti introiti all'erario. Non vi è dubbio che la ristrutturazione nel settore della chimica ha portato ad un recupero di redditività: tale processo, tuttavia, ha comportato costi sociali elevatissimi ed è stato gestito senza il consenso del mondo del lavoro, gravemente penalizzato. Vi è quindi motivo per paventare che un avanzamento dei programmi di razionalizzazione conduca a un ulteriore calo dell'occupazione, in contrasto anche con le finalità sociali che hanno avuto non piccola parte nella nascita dell'ENI. Auspica pertanto che il gruppo mantenga gli impegni assunti per il reinserimento della manodopera in esubero, specialmente nell'area sarda.

Il senatore MICELE ricorda che in Basilicata la crisi della chimica ha avuto conseguenze assai gravi sul piano occupazionale. Chiede quindi notizie sull'accordo stipulato tra il Governo, la regione e l'Eni-chem relativamente al progetto Val d'Agri, dalla cui attuazione dovrebbe derivare l'assorbimento di 1.200 disoccupati nella Valle del Basento. A tale proposito, sarebbe opportuno chiarire in quale misura la privatizzazione del settore può influire sulla realizzazione dell'accordo e sui profili sociali di esso.

Rispondendo agli intervenuti, il dottor BERNABÈ si riserva preliminarmente di fornire ulteriore documentazione in ordine a quesiti specifici.

Numerosi interventi - egli prosegue - si sono soffermati sulla situazione della chimica il cui riassetto, in effetti, costituisce un aspetto cruciale del disegno di razionalizzazione dell'ENI. A tale questione si riaggancia anche il quesito del senatore Cherchi circa la composizione del risultato netto previsto per l'anno in corso: infatti le componenti che concorrono a determinarlo derivano da un miglioramento della situazione dei settori in crisi, conseguente alla ristrutturazione culminata nel 1993. Alcune critiche apparse sulla stampa non tengono conto di tale elemento e soprattutto degli oneri finanziari iscritti nel bilancio dello scorso anno; giustificati proprio dalla complessità della ristrutturazione. Si prevede, comunque, che il risultato del 1994 si riprodurrà per l'anno successivo anche per la stabilizzazione della chimica. Si può parlare

quindi di un miglioramento del risultato complessivo, dovuto a un maggior equilibrio tra i vari comparti.

Per quanto riguarda la situazione della chimica fine in particolare, sulla quale ha chiesto chiarimenti il senatore Masiero, occorre ricordare che tale produzione in Italia è prevalentemente in mano a soggetti privati e si caratterizza per un tessuto imprenditoriale molto articolato. L'Enichem è concentrata nel settore della chimica di base, dove occupa una posizione preminente e non intende sviluppare una propria autonoma presenza nella chimica fine secondaria. La localizzazione della chimica in quattro poli deriva in larga misura dalla storia dell'ENI: tuttavia essa è giustificata anche da esigenze di economicità e razionalità nell'utilizzazione degli impianti, che costituiscono, tra l'altro, un patrimonio immenso, valutabile tra i 40 e i 45 mila miliardi. La tendenza alla concentrazione produttiva nella chimica, peraltro, è comune a tutti i paesi europei.

Lo smantellamento delle produzioni non economiche ha costituito la premessa per migliorare la situazione del gruppo: tale era il presupposto su cui nacque l'Enimont, anche se le note vicende hanno condotto allo snaturamento di quella che avrebbe dovuto essere una grande iniziativa di razionalizzazione, purtroppo osteggiata sin dall'inizio in molti ambienti politici e imprenditoriali. La coraggiosa opera di ricostruzione avviata dal *management* dell'Enichem ha comportato indubbiamente costi sociali le cui origini, però, vanno individuate nell'impossibilità di mantenere una occupazione non economica e non competitiva. Tale peraltro è anche il caso delle miniere di piombo e zinco. I processi di razionalizzazione in corso consentono comunque di guardare con fiducia al futuro: in particolare sono in corso assunzioni di personale altamente qualificato, a cui spetta il compito di valorizzare la vocazione del gruppo all'alta tecnologia, attraverso il potenziamento della ricerca e dell'innovazione, in una prospettiva che punti in primo luogo alla qualità dello sviluppo e non solo alle sue dimensioni.

Anche la questione della degli investimenti deve essere analizzata partendo da questo punto di vista poichè nell'ENI è stata attuata una politica fortemente selettiva che punta ad ottimizzare gli investimenti del gruppo. Il problema, infatti, è quello di assicurare l'efficienza dei capitali investiti, snellendo le strutture burocratiche e il loro assetto eccessivamente gerarchico.

Il senatore Masiero ha espresso preoccupazioni sull'ipotetico futuro assetto proprietario dell'ENI: a questo proposito occorre ricordare che il valore del gruppo ammonta a diverse decine di migliaia di miliardi e che, allo stato, solo una grande compagnia petrolifera straniera potrebbe essere nelle condizioni finanziarie di proporsi come azionista di riferimento. Tale situazione si è verificata in Gran Bretagna e si è rivelata talmente disastrosa da costringere a precipitosi e costosi passi indietro. La privatizzazione dell'ENI può avvenire solo in un contesto di massima apertura al mercato e a nuovi soggetti finanziari quali i fondi di investimento e i fondi pensione, che devono assumere al più presto un ruolo di primo piano.

Nel settore del gas occorre ricordare che tutte le grandi compagnie petrolifere possiedono propri sistemi di trasporto. L'esperienza dell'AGIP dimostra come, in tale settore, sia necessario che l'importazione faccia capo a una compagnia capace di assicurare la produzione,

la valorizzazione e il trasporto del prodotto. Tutto ciò può avvenire in un contesto competitivo: quando l'ENEL ha rivendicato un suo ruolo nel trasporto del gas, l'ENI non ha avuto nulla da eccepire, ponendo anzi a disposizione la sua esperienza nel settore. Non vi dovrebbero essere quindi eccessive preoccupazioni per quanto riguarda il libero accesso alle grandi reti di trasporto. L'ENI guarda inoltre con favore alla istituzione di una autorità regolatrice nel settore dell'energia, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione, dove già attualmente operano imprenditori pubblici e privati e nel quale è opportuna una presenza pubblica per la determinazione delle tariffe; invece, per quanto concerne le prospettive generali del gruppo, il dottor Bernabè si esprime in senso decisamente contrario a una privatizzazione separata dell'AGIP e della SNAM.

I costi sociali derivanti dalle dismissioni e dall'eliminazione di produzioni non economiche, per quanto riguarda l'ENI, non sono stati eccessivi, e comunque sono compensati dai benefici che deriveranno all'economia nel suo complesso. Per quanto riguarda la Valle del Basso, l'ENI è intenzionata a rispettare tutti gli impegni assunti.

In un sistema democratico, poi, la separazione tra mondo imprenditoriale ed editoria dovrebbe essere tracciata molto nettamente: tuttavia occorre ricordare che il quotidiano «Il Giorno» nacque, per volontà di Enrico Mattei, in una contingenza politica molto particolare e con il fine di difendere l'autonomia dell'ENI dagli attacchi della Confindustria. «Il Giorno» è stato posto in vendita da tempo, con la procedura dell'asta competitiva. Ferma restando l'intenzione dell'ENI di cessare ogni attività editoriale, fino ad ora non sono pervenute offerte adeguate. È probabile che la ristrutturazione avviata al giornale consentirà di creare migliori condizioni per la sua privatizzazione.

Il presidente MEANTI ricorda che per far fronte al fabbisogno di gas occorre ricorrere in misura crescente all'importazione. Essa, peraltro, richiede un tipo particolare di operatore, in grado di provvedere a un approvvigionamento continuativo, operando sulla base di contratti a lungo termine e capace di riassumere in sé tutte le funzioni commerciali e produttive necessarie. La ristrutturazione del gruppo ENI ha portato a un positivo riequilibrio tra le attività petrolifere, che presentano un andamento stabile nel tempo in termini di redditività, e le attività chimiche, caratterizzate invece da un andamento ciclico. Il minor peso della chimica nel gruppo ha dunque ridotto i fattori di instabilità, con risultati complessivamente assai positivi per tutto il gruppo.

Il PRESIDENTE, su richiesta di alcuni rappresentanti dei Gruppi, prospetta l'opportunità che l'audizione abbia un seguito allorché si verificano ulteriori progressi nel processo di privatizzazione dell'ENI. Ringrazia infine gli intervenuti e li congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,20.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(DOC. XXII, N. 4) – BOSCO ed altri: Istituzione di una commissione d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia

(Esame e rinvio)

(R 162 000, C 11ª, 0002°)

Il relatore senatore MAGLIOCCHETTI, illustra il provvedimento in titolo ricostruendo le vicende relative alla convenzione stipulata tra Italia e Jugoslavia il 14 novembre 1957 e che, estensivamente interpretata, ha prodotto effetti perversi in relazione a quanto previsto dall'articolo 18, cioè per la parte relativa alla concessione di pensioni riconosciute a cittadini italiani residenti nella ex Repubblica federale Jugoslava sulla base di atti che sostituivano documentazioni andate distrutte. Dalle informazioni acquisite anche personalmente dal relatore, risulta che ammonti a 3.500 miliardi il costo dei pagamenti per pensioni a favore di soggetti che vivono nei territori della ex Jugoslavia e ciò è tanto più grave se si considera la necessità di rivedere in modo restrittivo il sistema pensionistico per i cittadini italiani che pure hanno pagato regolarmente i contributi per l'ottenimento della pensione. Ricorda quindi, in merito alla vicenda in discussione, alcuni episodi avvenuti di recente fra i quali la celebrazione di matrimoni tra anziani beneficiari di queste pensioni e giovani donne jugoslave per ottenere la pensione di reversibilità. Dichiarò quindi di condividere in pieno la proposta di istituire una commissione di inchiesta che indaghi su tutta la vicenda e faccia chiarezza su una situazione assai grave.

Il senatore DE LUCA chiede chiarimenti sui poteri attribuiti a tale commissione, specialmente in relazione al non chiaro il riferimento fatto nella relazione circa la cattiva interpretazione del testo francese della convenzione: chiede inoltre in che modo siano stati riconosciuti questi diritti previdenziali, se siano cioè stati riconosciuti in via amministrativa o giudiziaria.

Il relatore ritiene che la commissione debba avere i poteri indicati nell'articolato e che non vi siano state erronee interpretazioni del trattato, ma che si sia trattato di atti volontari. Afferma inoltre che le pensioni in questione siano state riconosciute in via amministrativa. Pone quindi il problema di quale valore debba avere la convenzione richiamata dal momento che lo stato jugoslavo non esiste più.

Interviene quindi nella discussione generale il senatore MANFROI che sottolinea l'opportunità di istituire una commissione di inchiesta su questo problema in quanto si sono venute a determinare situazioni aberranti, probabilmente per un'interpretazione estensiva data dall'INPS alla normativa. La situazione deve quindi essere chiarita per stabilire in che modo sono stati applicati gli accordi.

Il presidente SMURAGLIA ritiene che, di fronte alle questioni sollevate, sarebbe estremamente necessaria la presenza del rappresentante del Governo, della quale si farà quindi carico in vista della prossima seduta in cui l'argomento sarà esaminato. Ritiene poi quanto mai opportuno attendere il parere della Commissione Esteri a cui il provvedimento è stato assegnato in sede consultiva.

Prende quindi la parola il senatore BOSCO, primo firmatario della proposta, che sottolinea come l'obiettivo della commissione d'inchiesta non sia quello di togliere pensioni a chi ha maturato tale diritto, ma stabilire chi è effettivamente nelle condizioni di poter avere diritto ai benefici della Convenzione sulla base di riscontri più attendibili di quelli attualmente richiesti. Tutto ciò appare opportuno in nome del senso di giustizia nei confronti dei cittadini italiani che, per ottenere la pensione, devono lavorare e pagare i contributi necessari, ma è anche necessario per fare piena luce su una questione che manifesta profili di una vera e propria truffa ai danni dello Stato italiano.

Il senatore BEDIN esprime perplessità sul dare per certa la necessità di istituire sulla questione una commissione d'inchiesta poichè ritiene opportuno qualche approfondimento essenzialmente sugli strumenti più opportuni per ottenere le informazioni necessarie. Ritiene inoltre che, se davvero sussistono i profili della truffa, sarebbe opportuno, anzichè istituire una commissione d'inchiesta, investire del caso la magistratura.

Interviene quindi il senatore NAPOLI che ritiene di condividere in linea di massima il provvedimento, ma di voler approfondire la questione sentendo i rappresentanti del Governo e quelli dell'INPS oltre a meglio comprendere i profili internazionali inerenti al problema. Soltanto dopo tali approfondimenti la commissione sarà, a suo avviso, in grado di valutare se procedere o meno alla costituzione di un organismo di inchiesta.

Il senatore ZACCAGNA afferma di riservarsi di esprimere un giudizio più compiuto una volta che sulla questione sia intervenuto anche il Governo. Esprime tuttavia preoccupazione per quello che potrà succedere in futuro: la gravità della situazione dei cittadini della ex Jugoslavia

potrebbe infatti dare nuovo impulso a pratiche poco chiare anche in questo settore. Ricorda, a titolo di esempio, l'enorme mole di domande di doppia cittadinanza pervenute allo Stato italiano in questo periodo da cittadini della ex Jugoslavia. In tal senso l'istituzione di una commissione di inchiesta potrebbe forse rivelarsi opportuna.

Intervengono quindi brevemente il senatore BOSCO e il relatore MAGLIOCCHETTI per sottolineare la necessità di sentire alcuni funzionari delle sedi INPS di Udine e Trieste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il Presidente avverte che, al termine della seduta, è convocata la Sottocommissione per i pareri.

La seduta termina alle ore 16,50.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

21ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTI CASELLATI

Interviene il ministro della Sanità COSTA.

La seduta inizia alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Il ministro COSTA, rispondendo all'interrogazione n. 3/00155 del senatore Tamponi, fa presente che gli schemi di decreto ministeriale inerenti alle figure professionali ed ai profili relativi alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione in realtà erano stati da tempo predisposti dal Ministero della Sanità. Su tali schemi, si era espresso favorevolmente il Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 22 aprile 1994. Successivamente inviati all'Ufficio Pubblicazione Leggi e Decreti del ministero di Grazia e Giustizia, il loro *iter* è stato bloccato poichè in sede di controllo per il «visto» da parte del «Guardasigilli» è stato eccepito il carattere normativo di tali decreti. Essi quindi venivano restituiti al ministero della Sanità in data 16 maggio 1994, per gli specifici adempimenti di competenza in conformità dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 sulla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ministero della sanità ha ottemperato, inoltrando il 3 giugno successivo al Consiglio di Stato gli schemi di decreto per il prescritto parere, che veniva espresso nell'Adunanza generale del 4 luglio 1994 e notificato all'amministrazione il successivo 25 luglio.

Dopo le modifiche loro apportate in base alle osservazioni del Consiglio di Stato, i decreti sono stati firmati nei giorni scorsi dal ministro della Sanità.

Ne è in corso, ora, la trasmissione alla Corte dei Conti per il vaglio finale e la registrazione di competenza, prima dell'invio al ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per i due Regolamenti relativi ai profili professionali dei «tecnici di radiologia» e dei «tecnici di laboratorio», invece, restano da definire alcuni aspetti normativi ancora controversi, per superare i quali sono stati già convocati a breve scadenza incontri con i rappresentanti delle cate-

gorie professionali interessate, al fine di una migliore ponderazione della materia.

Il senatore TAMPONI si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta resa dal Ministro in quanto osserva che il parere del Consiglio di Stato non è stato affatto contrario al merito dei regolamenti concernenti la individuazione dei profili professionali e quindi non si spiega perchè l'adozione di due di questi, riguardanti i tecnici di laboratorio ed i tecnici di radiologia, sia stata poi sospesa. Occorrerebbe pertanto chiarire meglio i contorni di questa vicenda che sembra sottintendere non ben identificati interessi di categoria.

Il Ministro COSTA, ad integrazione della sua precedente esposizione, fa presente che il proprio comportamento e la sua attività sono stati sempre connotati da estrema chiarezza. Pertanto anche in questo caso ha ritenuto che, per una migliore ponderazione della materia, fosse opportuna una pausa di riflessione che non potrà non incidere in senso migliorativo ai fini della definizione dei profili professionali relativi ai tecnici di laboratorio e di radiologia, così come le consultazioni con le parti interessate hanno evidenziato.

Il Ministro COSTA, quindi, risponde all'interrogazione n. 3-00146 dei senatori Petrucci ed altri. Osserva che i problemi connessi alle prevedibili ripercussioni di carattere economico ed occupazionale per il ventilato trasferimento in Germania degli impianti produttivi della società farmaceutica Menarini investono scelte di politica aziendale ed aspetti di politica industriale di indubbio rilievo, che - tuttavia - risultano palesemente estranei alle attribuzioni del Ministro della Sanità.

Nè, d'altra parte, la ristrettezza del tempo a disposizione per la risposta ha reso finora possibile acquisizione degli elementi di valutazione, in materia, di competenza del Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato. L'altro tema, proposto nell'interrogazione, quello cioè relativo alla ottimale definizione del prezzo dei farmaci, comporta una attenta disamina del sistema di determinazione dei prezzi attualmente in vigore. Il punto di partenza è identificabile nell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica. Tali norme, infatti, oltre ad abolire il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale in precedenza previsto dall'articolo 30 della legge n. 833 del 1978 e a dettare puntuali disposizioni su una «riclassificazione» dei farmaci, da effettuarsi in modo rispondente alle prescritte esigenze di rispetto del «tetto» di 10 mila miliardi, imposto dal legislatore alla spesa per l'assistenza farmaceutica, hanno introdotto un nuovo sistema di controllo dei prezzi dei farmaci.

Sono state infatti abrogate le disposizioni che attribuivano al «Comitato interministeriale prezzi» competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali. Venuto meno tale precedente «regime di sorveglianza, dal 1° gennaio 1994 il controllo dei prezzi delle specialità medicinali da banco deve essere effettuato secondo le modalità indicate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, organismo dipendente dal Ministero del Bilancio.

In particolare, il comma 12 dell'articolo 8 della legge n. 537 del 1993 stabilisce che i prezzi dei farmaci «... non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo

principio nell'ambito della Comunità europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza».

Tale meccanismo di collegamento con il prezzo medio europeo è stato concepito dal legislatore come strumento fondamentale per il contenimento della spesa farmaceutica.

Le attribuzioni in materia di prezzi e di spesa conferite al CIPE dal suddetto articolo 8 sono state ribadite da vari decreti-legge succedutisi nel tempo, da ultimo il decreto n. 518 del 29 agosto 1994.

Fondando la propria attività sulle predette norme, operando la scelta del metodo di calcolo del prezzo medio europeo su criteri obiettivi e verificabili, in modo da assicurare massima chiarezza e trasparenza al sistema, il CIPE ha emanato in data 25 febbraio 1994 una prima «deliberazione» concernente l'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo d'acquisto delle specialità medicinali.

Nell'occasione il CIPE ha, per prima cosa, stabilito che tale regime deve intendersi applicabile esclusivamente alle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, mentre l'immissione in commercio dei farmaci non rimborsabili avviene a prezzo libero.

Subito dopo il CIPE ha delineato i criteri di calcolo del prezzo medio europeo, iniziando dal confronto con il regime dei prezzi vigente in alcuni paesi europei (Francia, Spagna, Germania, Inghilterra) ritenuti più significativi per dimensione di mercato e popolazione e rappresentativi di realtà diverse per i regimi di determinazione dei prezzi adottati.

Una volta individuato il prezzo medio europeo unitario di una determinata «confezione» italiana, questo sarà pubblicato, a carico dell'impresa farmaceutica interessata, nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale, entrando in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

La stessa deliberazione, inoltre, annunciava la predisposizione di una ulteriore deliberazione concernente il sistema di sorveglianza dei prezzi delle specialità medicinali.

Quest'ultima, datata 16 marzo 1994, ha demandato al Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica - Segreteria CIPE - le funzioni in materia di sorveglianza, alla quale, a tal fine, le aziende interessate saranno tenute ad inviare apposita scheda «autocertificativa» contestualmente alla pubblicazione del nuovo prezzo nella Gazzetta Ufficiale.

Per le specialità medicinali già registrate la ricordata delibera CIPE 25 febbraio 1994 prevede espressamente che la mancata pubblicazione da parte delle imprese interessate, entro il termine previsto, di un prezzo conforme alla nuova disciplina comporta la conseguenza che la specialità medicinale interessata da tale omissione non possa essere commercializzata.

Alla luce dell'orientamento espresso dal TAR del Lazio in sede di esame dell'istanza di sospensione - a seguito del ricorso - della stessa delibera CIPE tale previsione di «non commerciabilità» deve essere intesa come «non dispensabilità» della specialità medicinale da parte del Servizio sanitario nazionale, restando invece impregiudicata la possibilità di commercializzare il prodotto con onere interamente a carico dell'assistito-acquirente.

In ogni caso di riscontrata anomalia nei criteri di calcolo del prezzo, qualora il prezzo conseguente pubblicato risulti superiore a quello medio europeo, l'organo di sorveglianza comunicherà all'impresa responsabile i propri rilievi, con l'obbligo di ricalcolare adeguatamente entro 15 giorni, sulla base del prezzo medio europeo, il prezzo della propria specialità medicinale, per poi ripubblicarlo nella Gazzetta Ufficiale.

Parrebbe logico ritenere che il riscontro da parte del CIPE della violazione dei criteri da esso fissati per la determinazione di volta in volta del prezzo medio europeo debba portare all'applicazione, nei confronti dell'impresa responsabile, di un'analoga sanzione amministrativa, consistente nella «non dispensabilità» del prodotto in regime di assistenza farmaceutica da parte del Servizio sanitario nazionale.

Riguardo, infine, alle altre: «sanzioni previste dall'ordinamento», cui rinvia la stessa delibera CIPE, sembra fondato ritenere che esse debbano identificarsi con quelle previste dal Codice penale, qualora l'operato o l'omissione dell'impresa renda configurabile una vera e propria ipotesi di reato.

Viceversa, devono considerarsi ormai inapplicabili a tali fattispecie le sanzioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, esclusivamente riferibili al preesistente regime dei «prezzi amministrati» non più vigente nel settore dei farmaci.

Il Ministro fa inoltre presente che il grave ritardo con cui si è provveduto all'introduzione del prezzo medio europeo ha inciso notevolmente sulla entità della spesa farmaceutica stimata. In seguito ad una serie di incontri con i responsabili delle case farmaceutiche, egli ha potuto comunque riscontrare la disponibilità da parte dei medesimi imprenditori ad un'attenta ed obiettiva analisi dei fattori di costo che incidono sulla determinazione del prezzo dei farmaci. In considerazione del fatto che la struttura di tale prezzo è particolare, dato il tipo di prodotto cui si riferisce, e che lo Stato è il maggior acquirente di farmaci, non è esclusa la possibilità di prevedere in sede di provvedimento collegato al disegno di legge finanziaria la delega al Governo per il riordino della normativa sui prezzi dei farmaci. Si ipotizza altresì la possibilità che lo Stato acquisti in blocco le quantità di farmaci occorrenti attraverso il meccanismo dell'asta pubblica.

La senatrice BETTONI BRANDANI ringrazia il Ministro per l'articolata risposta fornita. Rileva poi che la questione della casa farmaceutica Menarini acquista una particolare gravità nella regione Toscana, in quanto il trasferimento dello stabilimento relativo comporterebbe immediatamente la disoccupazione di moltissimi lavoratori. Riconosce che a stretto rigore la materia investe più che altro la competenza del ministero dell'Industria, ma va comunque dato atto che il settore farmaceutico risente fortemente delle scelte di politica sanitaria non solo sul piano della produzione ma anche su quello occupazionale, nonchè su quello della ricerca scientifica, aspetto questo in particolare che dovrebbe esaltare la competitività delle industrie farmaceutiche.

A suo avviso quindi è quanto mai opportuno rivedere il meccanismo di determinazione del prezzo dei farmaci, al fine di ristabilire un assetto equilibrato nel settore farmaceutico.

Integrando la dichiarazione testè resa, il ministro COSTA fa altresì presente di essere disponibile a qualunque soluzione migliorativa della propria proposta di riduzione generalizzata dei prezzi del 10 per cento, cui il Parlamento vorrà accedere, al fine del contenimento della spesa farmaceutica e del prezzo dei farmaci in particolare.

COMUNICAZIONI DEL MINISTRO DELLA SANITÀ
(R 046 003, C 12ª, 0003ª)

Il presidente ALBERTI CASELLATI fa preliminarmente presente che è stata richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, l'attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'audizione all'ordine del giorno. Avverte che, in previsione di tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso. Chiede pertanto ai membri della Commissione di esprimersi riguardo a tale proposta.

Il senatore DIONISI, pur non essendo in linea di principio contrario, manifesta la preoccupazione che l'attivazione di tale forma di pubblicità dei lavori della Commissione possa dar luogo a sia pur involontari fenomeni di protagonismo, con il rischio che si accentui la polemica sugli scandali di malasania, cui il Ministro è chiamato a fornire chiarimenti ed informazioni.

Quindi la Commissione delibera di non richiedere l'attivazione dell'impianto audiovisivo.

Il ministro COSTA, avviandosi a svolgere le sue comunicazioni, ringrazia innanzitutto i membri della Commissione per avergli dato l'opportunità di fornire ulteriori elementi informativi. In particolare esprime l'avviso che le espressioni «malasania» (che egli comunque non ha mai usato) e «buonasania» (che sarebbe auspicabile usare) costituiscono la prima un giudizio di disvalore, la seconda un obiettivo da conseguire. La sua impressione è che la frequenza con cui i *mass media* danno conto delle vicende negative che avvengono nel mondo della sanità è supportata anche dal fatto che oggi l'opinione pubblica è più sensibile e il cittadino è più cosciente soprattutto dei suoi diritti e non intende tollerare abusi e vessazioni da parte del potere pubblico. Va inoltre considerato che il rilevante aumento della domanda ha dato un forte impulso alla crescita dei servizi, ma questi non sono stati in grado di soddisfare quella domanda, creando così ampie situazioni di inefficienza ed inefficacia. D'altra parte va dato atto che la situazione economica del Paese non ha consentito la crescita delle risorse, così come sarebbe stato lecito attendersi dalla crescita della domanda. Di qui anche l'inadeguatezza della risposta in termini di servizi. Il Ministro ricorda brevemente che mentre nel 1980 lo Stato ha investito nella sanità 20 mila miliardi, nel 1990 ne ha investiti 80 mila e nel 2000 se ne ipotizzavano 200 mila e ad una tale cifra si sarebbe senz'altro arrivati se la politica sanitaria avesse continuato con lo stesso impulso di quella degli anni ottanta. Va peraltro riconosciuto che qualche positivo risultato si è ottenuto, in particolare l'allungamento della vita umana e la riduzione della mortalità infantile sono grossi successi, però esistono gravi disfun-

zioni ed inefficienze che vanno sanate. A riguardo la responsabilità non può essere addossata solo al Governo centrale, in quanto la normativa attribuisce alle Regioni la massima parte delle competenze in materia sanitaria. Le notevoli differenze che si registrano nel territorio nazionale denunciano una variegata realtà politico-amministrativa spesso foriera di ingiustificate difformità, nella qualità e nella quantità dei servizi erogati a seconda delle aree geografiche.

Il Ministro fa cenno quindi ad una serie di fattori che determinano le note disfunzioni nel Servizio sanitario: una non chiara distinzione nel rapporto fra pubblico e privato; le disparità territoriali fra le regioni; la crescita scomposta di determinati servizi, alcuni dei quali presentano una eccessiva elasticità, altri sono connotati da una forte rigidità, come ad esempio nel caso di dimensionamento dei reparti ospedalieri di geriatria e di pediatria; lo stesso numero di ospedali è spesso ingiustificato, ma d'altronde si parla di riconversione degli stessi solo da poco tempo; sono insufficienti anche gli interventi per la riconversione dei residui manicomiali: a fronte delle encomiabili finalità della legge n. 180, non si è però provveduto a fornire la necessaria assistenza attraverso strutture alternative ai manicomi. Ma il dato più grave è costituito dall'assoluta mancanza della programmazione regionale che di fatto blocca la gran parte delle iniziative che potrebbero fornire le necessarie risposte ai bisogni dei cittadini-utenti. Il Ministro auspica che l'azzerramento del debito pregresso delle USL, permettendo alle nuove aziende di partire con una nuova contabilità, costituisca un efficace impulso per i rispettivi direttori generali e a tale proposito fa presente che, mediante una serie di riunioni con il Ministro del tesoro ed il ragioniere generale dello Stato, si sta cercando di individuare il meccanismo per fare uscire definitivamente le Regioni dal forte indebitamento da cui sono gravate. Per quanto riguarda poi in particolare le vicende di malasanià enfatizzate dai *mass media* in seguito alle verifiche ed alle ispezioni da lui stesso compiute, anche con l'ausilio dei NAS, fa presente che spera di poter fare a meno quanto prima di esercitare tale funzione di vigilanza in modo così massiccio.

A riguardo il Ministro ricorda che l'attività di vigilanza da parte del Ministero sulla gestione delle Unità sanitarie locali e sull'attuazione del Piano sanitario è stata espressamente prevista dall'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37, il quale ha disposto la possibilità di utilizzare, per questo fine, personale comandato fino ad un massimo di 250 unità. Pertanto presso il servizio centrale della programmazione sanitaria è stato attivato un nucleo di operatori comandati, composto di 36 unità, destinati allo svolgimento della suddetta funzione.

Inoltre nell'ambito del riordinamento del Ministero e delle attribuzioni del dipartimento della programmazione, è stata ribadita l'utilizzazione del suddetto nucleo, unitamente al nucleo NAS dell'arma dei Carabinieri per l'esercizio del potere di vigilanza.

Pertanto il rafforzamento della capacità operativa della funzione di vigilanza potrebbe essere perseguito mediante le seguenti iniziative:

a) potenziamento dell'attuale dotazione del nucleo SAR, che rimarrebbe quale corpo centrale della struttura, consentendo le disponibilità di bilancio di comandare altre 14 unità;

b) utilizzazione delle guardie di sanità in forza presso gli uffici periferici del Ministero della sanità, senza pregiudizio allo svolgimento

dei normali compiti di istituto. Tale misura permetterebbe di effettuare interventi tempestivi ed economici in ambito locale, incrementando l'efficacia delle azioni della struttura;

c) utilizzazione di altro personale del Ministero a tempo pieno o ad integrazione delle ordinarie funzioni di ufficio. In tal modo si avrebbe anche l'effetto positivo dell'integrazione di professionalità diverse.

La piena integrazione del personale aggiuntivo per le funzioni di vigilanza presuppone l'attivazione di iniziative di formazione.

Egli ha così potuto accertare personalmente che le liste di attesa in taluni ospedali sono «gonfiate» artificiosamente per motivi non leciti; che molte lungodegenze sono spesso assolutamente ingiustificate; che fra strutture vicinissime i costi per i medesimi servizi (ad esempio i pasti) sono fortemente differenziati; che la spesa farmaceutica in determinati casi è eccessiva ed ingiustificata.

È intendimento del Ministro e del Governo avviare un programma denso di interventi legislativi sui temi delle vaccinazioni, dei trapianti, della formazione delle liste di attesa, per la compilazione del T.U. delle leggi sanitarie. Per quanto concerne poi il rapporto fra pubblico e privato, ad avviso del Ministro, si tratta di una questione che investe esclusivamente la competenza del Parlamento che legifererà, in collaborazione con il Governo, secondo gli orientamenti che riterrà opportuno seguire. L'opinione del Ministro al riguardo è che, posto come obiettivo principale quello della tutela della salute del cittadino, la funzione dell'operatore privato vada esaltata attraverso la riqualificazione di quello pubblico. Tale tematica avrà un forte impulso con l'entrata in vigore dal 1995 del sistema del tariffario per le prestazioni rese dal privato.

Sulle comunicazioni del Ministro si apre il dibattito.

Il senatore MARTELLI in via preliminare esprime l'avviso che il Parlamento abbia compiuto un grave errore concedendo a suo tempo la delega al Governo per riformare il sistema sanitario, in quanto il Governo ha disatteso la linea politica del Parlamento e questo non ha avuto alcun incisivo strumento per ricomporre le scelte effettuate dall'esecutivo.

Quanto al rapporto fra pubblico e privato, il senatore Martelli ritiene che il sistema tariffario, se effettivamente entrerà in vigore nel gennaio 1995, farà superare ogni problema al riguardo. Per ciò che concerne gli interventi ispettivi del Ministro che tanta eco hanno avuto sui *mass media*, è dell'avviso che la commissione di inchiesta sulle strutture sanitarie, la cui istituzione è oggetto di specifica proposta recentemente licenziata dalla Commissione sanità per l'Aula, potrà finalmente chiarire la reale situazione sanitaria del Paese.

Circa il grave scandalo di malasanità scoperto in Sicilia in ordine alla spregiudicata applicazione del comodato d'uso delle apparecchiature da parte di taluni sanitari, - vicenda per la quale il Ministro ha istituito peraltro una commissione di inchiesta - il senatore Martelli fa presente che lo strumento del comodato d'uso ha permesso ad oltre il 70 per cento degli ospedali italiani di funzionare. Infatti il gravissimo iter burocratico per la manutenzione o la sostituzione delle apparecchiature

ospedaliera, non consentendo di poter effettuare rapidamente ed efficacemente tali necessarie ed indispensabili operazioni, non può che comportare la paralisi di un intero reparto ospedaliero.

A suo avviso peraltro il sistema sanitario pubblico non può migliorare se non vengono messi a disposizione dello stesso i mezzi necessari per una efficiente ed efficace gestione. La colpa delle disfunzioni che frequentemente si registrano non è tutta dei medici, come spesso anche i *mass media* insinuano nella opinione pubblica, ma della amministrazione elefantica, della lentezza della burocrazia, della farraginosità della legislazione stessa.

Con riguardo poi ai regolamenti per la definizione di profili professionali, il senatore Martelli ritiene che in particolare la figura dell'infermiere non possa essere caratterizzata da funzioni decisionali, che investono responsabilità proprie solo del medico. Infatti in molti casi gli infermieri non hanno preparazione professionale adeguata, e peraltro provengono spesso da categorie di livello inferiore (ausiliari, portantini). Su tali tematiche, comunque è opportuno che il Ministro consulti non le rappresentanze sindacali confederali, ma quelle proprie delle diverse categorie del personale medico, che sono in grado, in quanto dotate di maggiore rappresentatività, di fornire più dati informativi concreti.

Il senatore BINAGHI ricorda che fra i veri scandali di malasanità ve ne sono alcuni meno noti, ma ben più gravi, quali ad esempio il caso dell'annullamento a Cesena di un concorso già in fase di avanzato espletamento, da parte di un direttore generale neominato, peraltro con procedimenti penali a carico. Va anche menzionato che in Lombardia vi è un elevato numero di assistenti incaricati che, non potendosi rinnovare l'incarico dopo 8 mesi, e non avendo partecipato al concorso del 1993, si trovano ora disoccupati pur avendo lavorato in una determinata struttura per due o tre anni. Tali gravi situazioni non possono non suscitare una attenta riflessione al fine di trovare adeguata soluzione al problema.

Per quanto riguarda poi le dichiarazioni del Ministro, il senatore Binaghi ricorda che sul problema delle liste di attesa egli aveva presentato proprio all'inizio della legislatura una interrogazione, cui non è stata ancora oggi data risposta. Concorda poi con le osservazioni del senatore Martelli circa la necessità dello strumento del comodato d'uso che non va criminalizzato, ma vanno repressi gli abusi e le speculazioni.

In ordine alla tematica dei profili professionali, rileva poi che l'unico profilo che è stato trascurato dal Ministro e sul quale si è peraltro manifestato l'ampio consenso dei medici è quello del tecnico di fisioterapia che svolge un ruolo molto delicato ad esempio nei reparti di pneumologia.

Il senatore Binaghi concorda poi con l'osservazione secondo cui i rapporti tra pubblico e privato saranno senz'altro chiariti con l'entrata in vigore del tariffario. Un ultimo rilievo critico riguarda infine il decreto-legge concernente le nomine dei direttori generali delle USL rispetto al quale è stata esercitata una forte pressione politica da parte di talune regioni che si sono sentite penalizzate da alcune disposizioni contenute nel suddetto decreto-legge.

Il senatore GUALTIERI esprime viva preoccupazione che la stampa in molte occasioni colpisce settori pubblici della sanità dando eccessivo

clamore a scandali e vicende di malasanità che hanno un forte impatto sull'opinione pubblica. A suo avviso il Ministro non può assumere il ruolo di «ispettore generale della Sanità», ma è responsabile in quanto Governo, del funzionamento del sistema sanitario. Peraltro il senatore Gualtieri ritiene che i *blitz* del Ministro, di cui la stampa ha data ampia eco, siano non solo controproducenti ma contribuiscano a distorcere la realtà.

Così vicende come quella della mancata diagnosi della puntura di zecca occorsa ad un bambino o quella del ritrovamento di medicinali scaduti negli ospedali assumono contorni scandalistici che non meritano, in quanto tali episodi andrebbero ricondotti nelle loro esatte dimensioni, che non sono quelle riportate dai *mass media*. Concorda poi con quanto emerso nel corso del dibattito, cioè sul fatto che senza il ricorso al comodato d'uso l'assistenza sanitaria in Italia non avrebbe potuto essere erogata. Va invece approfondito il perché non sono state espletate le procedure d'asta per forniture dei reagenti. Anche il caso del concorso annullato presso l'ospedale di Cesena, citato dal senatore Binaghi è assai grave e va approfondito. Il senatore Gualtieri esprime poi l'avviso che le gravi disfunzioni degli ospedali periferici derivano soprattutto dal blocco degli organici dei reparti di pronto soccorso ed emergenza, carenza questa che da luogo ai frequenti casi di errata diagnosi e di repentini trasferimenti di pazienti.

Inoltre non va sottaciuto l'ulteriore grave problema dell'espansione delle infezioni HIV e dell'AIDS, a fronte della quale non vi sono adeguate strutture recettive, per le quali pure erano stati stanziati, nel 1989, 2.500 miliardi, che ora però non sono più reperibili.

Per quanto riguarda il rapporto fra pubblico e privato, questo deve essere paritario perché si possa parlare di concorrenzialità. Allo stato attuale non esiste tale pariteticità in quanto le strutture private, non essendo tenute per legge ad avere determinati reparti quali il pronto soccorso e la rianimazione, non sopportano gli altissimi costi cui è sottoposto invece l'ospedale pubblico e ciò incide naturalmente sulla qualità delle prestazioni.

Il senatore DI ORIO osserva che la presenza del Ministro costituisce occasione per fare una panoramica sulle grandi questioni che caratterizzano la sanità in Italia. Tuttavia, a suo avviso, sarebbe preferibile concentrare l'attenzione su specifiche tematiche, approfondendole per giungere a soluzioni concrete.

Il senatore Di Orio ricorda che nella precedente seduta della Commissione tenutasi lo scorso 14 settembre era emerso un giudizio pressoché unanime in merito alle frequenti esternazioni del Ministro. In tale sede egli aveva auspicato che il Ministro della sanità ispirasse in futuro il proprio comportamento ad una maggiore compostezza. Va quindi osservato che, a fronte delle numerose iniziative estemporanee di cui si è reso protagonista il Ministro, (l'ultima delle quali riguarda l'ipotesi dell'occupazione dei cassaintegrati nella sanità con mansioni di portantini o di pulizia, che ha fatto molto scalpore nel mondo sanitario) si registra invece una scarsità di proposte innovative sul piano legislativo. Ad avviso del senatore Di Orio sarebbe opportuno ridimensionare l'eccessivo uso del potere ispettivo, intensificando invece gli interventi di carattere legislativo, con proposte concrete per ridare efficienza al servizio sanitario nazionale.

Per quanto riguarda l'istituzione da parte del Ministro di una commissione di inchiesta con il compito di valutare la pratica del ricorso al comodato d'uso e connesse esclusive di fornitura del relativo materiale di consumo, il senatore Di Orio rileva che la pratica del comodato d'uso ha permesso al sistema sanitario di erogare le necessarie prestazioni. Pertanto va ribadita la centralità di tale istituto, e vanno scoraggiati i tentativi da parte della stampa di dare una informazione non corrispondente alla verità su tale pratica, generando con ciò un forte impatto sull'opinione pubblica. Andrebbe pertanto chiarito da parte del Ministro che va seriamente perseguito e represso l'uso distorto dello strumento, evitando con ciò di criminalizzare la categoria dei medici.

Con riguardo al problema della chiusura degli ospedali sottoutilizzati, il senatore Di Orio concorda con il relativo progetto, ma esprime nel contempo la preoccupazione che l'operatore privato possa occupare arbitrariamente quei piccoli spazi che l'operatore pubblico si è ritagliato. Cita in merito gli esempi degli ospedali di Tagliacozzo e Pescina che hanno chiesto di integrare il personale sin dal 1986, ma, a causa del mancato accoglimento di tale richiesta, sono stati costretti a ridimensionare il numero dei posti letto, dando in tal modo l'impressione che le relative strutture siano sottoutilizzate, mentre in realtà soffrono la grave carenza di personale.

Per ciò che concerne il rapporto fra sanità pubblica e sanità privata occorre che questo sia improntato a criteri di correttezza, impedendo illecite sovrapposizioni del privato a danno del pubblico. Sarebbe opportuno pertanto soffermarsi su tale tematica, anzichè sulla astratta individuazione di *standars* di utilizzazione degli ospedali.

Il senatore Di Orio si sofferma poi sulla problematica relativa alla definizione del profilo professionale degli infermieri. In proposito va osservato che non sono mai state assunte serie e concrete iniziative per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli infermieri. Pertanto allo stato attuale non si possono esprimere giudizi severi su tale categoria in quanto le problematiche ad essa relative non sono state mai affrontate in modo concreto ed organico. L'interesse preminente deve ora concentrarsi sull'obiettivo della qualificazione dell'attività dell'infermiere.

Il senatore CARELLA rileva, che, a suo avviso, la stampa troppo spesso esalta in modo spettacolare determinate vicende che accadono nel mondo sanitario e probabilmente lo stesso Ministro è caduto nella trappola dei *mass media*. A tale proposito il senatore Carella osserva che difficilmente i *mass media* esaltano o comunque danno il giusto rilievo a tutti quei servizi o notizie che illustrano i progressi della medicina.

A suo avviso occorrerebbe riflettere maggiormente sulla centralità assegnata troppo spesso alla tematica degli ospedali, che deriva probabilmente dal fatto che l'evento della malattia è considerato centrale nel sistema sanitario. Invece occorrerebbe porre una attenzione primaria alle tematiche relative alla promozione della salute dei cittadini, sulle modalità di erogazione dei servizi, sugli strumenti per ridurre la spesa sanitaria, quella farmaceutica nonchè quella ospedaliera.

Il senatore Carella pone quindi l'attenzione sul notevole ruolo svolto dal medico di base, auspicando un approfondito esame delle problematiche inerenti alla medicina del territorio, in vista di una sua riorganizza-

zazione. Ritiene infatti che in massima parte i medici di base contribuiscono ad alimentare la spesa per i farmaci, per i ricoveri, per gli esami di laboratorio, facendo perciò crescere l'entità dei «falsi bisogni». Sarebbe quindi opportuno riflettere su queste tematiche che necessitano di un nuovo approccio culturale e non solo gestionale.

Il seguito del dibattito è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

28ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

Intervengono il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Aimone Prina e il sottosegretario di Stato per le finanze Trevisanato.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

(699) Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione

(229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

Voto regionale n. 12, attinente ai suddetti disegni di legge
(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore SPECCHIA, che illustra i contenuti del disegno di legge n. 699, dando altresì per illustrati i disegni di legge di iniziativa parlamentare nella medesima materia, nonché il voto regionale n. 12. Ricorda altresì che il riordino della materia urbanistica è oggetto del diverso disegno di legge n. 689, pendente innanzi alle Commissioni riunite 8ª e 13ª: molte delle critiche pervenute riguardo al decreto-legge n. 468 possono essere adeguatamente superate procedendo il prima possibile all'esame di tale disegno di legge di delega al Governo, volto ad introdurre un'organica normativa a regime sulla disciplina urbanistica.

La materia dell'abusivismo edilizio era già stata affrontata dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, ma le domande presentate a seguito di

quella disciplina furono inferiori rispetto alla situazione esistente in particolare nel Mezzogiorno: il degrado edilizio non appare essere stato sanato nelle sue ampie proporzioni, anche in ragione dell'eccezionale sviluppo dell'abusivismo registratosi nel biennio 1983-1985 e non ricompreso nell'ambito di operatività del primo condono. Inoltre, il disordine legislativo regionale in materia urbanistica, le inadempienze delle autonomie locali e le prassi clientelari hanno prodotto un lassismo amministrativo che ha agevolato la prosecuzione dell'abusivismo anche dopo il 1985: si tratta di un fenomeno nel quale concorrono intenti speculativi e condizioni di necessità, secondo una differenziazione che va adeguatamente considerata in sede normativa; diversità vanno considerate anche in merito al pregio ambientale delle aree sulle quali si è costruito.

Chi ha amministrato i comuni nel passato non può ergersi ora a giudice delle scelte di politica legislativa adottate dal Governo con il decreto-legge n. 468: il lassismo dimostrato da ampi settori della classe politico-amministrativa ha concorso a produrre una situazione di cui occorre prendere atto, affrontando il problema dell'abusivismo con quello che deve rivelarsi l'ultimo intervento di sanatoria. Ciò potrà avvenire anche correggendo le disposizioni della legge n. 47 del 1985 che non hanno dato buona prova, offrendo ai comuni maggiori strumenti anche finanziari per risanare i quartieri residenziali degradati dall'abusivismo; ma dovrà avvenire anche rendendo più efficaci i meccanismi sanzionatori che in passato sono stati attivati troppo raramente.

La regolarizzazione delle violazioni edilizie è oggetto dell'art. 1 del decreto-legge, che rende applicabili i capi IV e V della legge n. 47 del 1985 alle opere abusive ultimate entro il 1993, laddove rappresentino ampliamento di manufatto preesistente non superiore al 30 per cento ovvero nuove costruzioni non superiori a 750 metri cubi: il relatore auspica che la formulazione di tale testo sia modificata, in quanto l'indicazione percentuale dell'ampliamento è foriera di vistose disparità di trattamento, potendo essere il manufatto originario di cubatura assai diversa nei singoli casi; anche per le nuove costruzioni occorrerebbe prevedere un'autonoma considerazione, laddove si tratti di opifici e di altri immobili non residenziali.

La misura dell'oblazione è fissata come multiplo di quanto previsto nella legge n. 47 del 1985, rispetto al quale sono introdotte anche variazioni verso l'alto e verso il basso a seconda della popolazione del comune; l'innalzamento della metà applicato ai comuni turistici appare però ingiustificato, considerato che tali comuni non sono tipizzati in alcun elenco previsto da norme nazionali. La domanda di sanatoria, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, va presentata entro il 31 ottobre prossimo, che è la data di pagamento della prima rata dell'oblazione: nell'imminenza della decorrenza di tale termine, il relatore auspica uno suo spostamento in avanti, considerato che la prossima reiterazione del decreto-legge vi si sovrappone e sinora scarsissimo numero di domande è pervenuto ai comuni.

La potenzialità di gettito del condono edilizio potrebbe addirittura risultare sottostimata, essendo possibile un introito per le casse dell'Era-rio di 12.000 miliardi a seguito della piena applicazione alle situazioni esistenti sul territorio nazionale, rientranti nella definizione di violazione edilizia di cui al comma 1 dell'articolo 1: occorre allora evitare un effetto disincentivante nei confronti del cittadino che potrebbe regolariz-

zare l'abuso e non lo fa per considerazioni economiche. Pertanto andrebbero integrate le norme dell'articolo 3 sull'abusivismo di necessità, introducendo la possibilità di rateizzazioni e di abbattimenti dell'oblazione: l'attuale ammontare appare infatti particolarmente gravoso, quanto meno per le situazioni non determinate da intenti speculativi. L'articolo 2, peraltro, disciplina anche il pagamento dei contributi di concessione, prevedendo anche apposite modalità di utilizzo vincolato dei fondi ricavati nel bilancio comunale; inaccettabile appare però la norma del comma 2, che in assenza di definizione delle pregresse domande di sanatoria da parte dei comuni addebita al cittadino incolpevole un incremento della quota da pagare. Far gravare sul cittadino il costo degli inadempimenti della pubblica amministrazione confligge, infatti, con la *ratio* di molte altre norme del decreto-legge, volte ad eliminare vincoli e procedure burocratiche scarsamente rigorose del diritto di ottenere tempestivamente una pronuncia dell'ente pubblico sull'istanza del privato: si tratta in particolar modo della norma che prevede il silenzio-assenso per il parere sulle istanze relative le aree vincolate dei parchi, nonché del silenzio-rifiuto per gli immobili vincolati ai sensi delle leggi sui beni archeologici, ambientali e paesistici.

La tutela dell'ambiente resta comunque priorità alla quale la disciplina introdotta dal decreto-legge non si sottrae: lo dimostra la norma dell'articolo 2, comma 9, secondo cui non sono sanabili gli edifici abusivi realizzati sopra e sotto il soprassuolo boschivo distrutto o danneggiato per cause naturali o atti volontari. Tale normativa rientra in una più ampia previsione di rafforzamento delle sanzioni, nell'ambito della quale è previsto il divieto di indennizzabilità di edifici abusivi in zone sismiche o alluvionali, nonché la nomina di commissari *ad acta* per le inadempienze comunali e l'utilizzazione delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa per la demolizione delle opere abusive.

Il controllo dell'attività edilizia, secondo i citati principi di riavvicinamento della pubblica amministrazione ai cittadini, è oggetto degli articoli 7 e 8 del decreto-legge: il primo modifica la legge n. 47 del 1985, mentre il secondo interviene sulla disciplina urbanistica a regime. Ciò avviene da un lato introducendo il silenzio-assenso per le domande di concessione edilizia, dall'altro sopprimendo i programmi pluriennali di attuazione di cui alla legge n. 10 del 1977. In riferimento a tale ultima norma, il relatore esprime l'auspicio che in sede di reiterazione il Governo - laddove ritenga necessario mantenere la soppressione di uno strumento urbanistico che ha avuto comunque un'attuazione diversa ma non per questo meno efficace in alcune regioni - introduca una norma transitoria che faccia salvi gli effetti già prodotti: ad esempio nella regione Puglia proprio i programmi pluriennali d'attuazione hanno consentito ai comuni - in base ad una legge regionale - di attribuire concessioni onerose per costruzioni in zone agricole.

La norma dell'articolo 8 prevede anche l'abbattimento dell'imposta sul valore aggiunto, portato alla misura del 4 per cento, per le opere interne, quelle di ristrutturazione edilizia e quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti immobili residenziali: il termine del 30 aprile 1995 andrebbe prorogato, considerato che il risanamento della cubatura esistente evita i costi maggiori gravanti sulla collettività per il degrado edilizio e l'abbandono in cui versano ampi quartieri periferici delle principali città italiane. Lo stesso finanziamento dei piani di rien-

tro dall'abusivismo appare affidato a previsioni piuttosto vaghe, fondandosi sul meccanismo delle eccedenze di cui all'articolo 3, comma 3: ai comuni andrebbero invece conferiti fondi di ammontare certo e liquidabile in tempi celeri, allo scopo di incentivarne l'opera di risanamento di ampie parti del territorio attualmente lasciate a se stesse. In correlazione col meccanismo degli incentivi, si dovrebbe inasprire il sistema delle sanzioni nei confronti dei comuni che non abbiano ancora adottato uno strumento urbanistico: come per la mancata approvazione del bilancio, lo scioglimento automatico del consiglio comunale dovrebbe essere previsto nel caso di mancata adozione in tempi ragionevoli del piano regolare generale.

Dopo aver illustrato le norme dell'articolo 6, sul contenzioso in materia di opere pubbliche, e dell'articolo 9, sul funzionamento dell'Anas, il relatore conclude soffermandosi sui dubbi di illegittimità costituzionale sollevati da talune regioni in rapporto alla sanatoria edilizia: pur riconoscendo l'indubbia innovazione introdotta con il decreto-legge in materia urbanistico-edilizia, dichiara che sarebbe preferibile operare sul testo esistente puntando ad una maggiore valorizzazione del ruolo delle autonomie locali: auspica anzi che in sede di reiterazione il Governo opti per un testo che raccolga le proposte che il relatore ha avanzato e quelle costruttive che emergeranno dal seguito del dibattito.

Il presidente BRAMBILLA dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RONCHI, sottolineato come l'abusivismo edilizio costituisca un reato piuttosto grave, contesta al Governo il potere di emanare con decreto-legge misure di amnistia, di competenza di altri organi costituzionali. Ricorda altresì l'esperienza della legge n. 47 del 1985, che fu approvata dopo che un precedente decreto-legge era stato ritenuto strumento non adeguato a provvedere in materia di sanatoria edilizia. Ora con decreto-legge si intendono espropriare le competenze delle regioni e si arrecano gravi danni al territorio, in un'ottica puramente fiscale, mentre è da ritenersi moralmente censurabile la rinuncia alla certezza del diritto in cambio di introiti per il bilancio dello Stato.

Preannuncia, quindi, lo svolgimento di una manifestazione organizzata per il 1° ottobre prossimo ad Arcore dalla sua parte politica e finalizzata ad ottenere il ritiro del decreto e la presentazione di un disegno di legge orientato al recupero edilizio ed al risanamento ambientale anziché al conseguimento di entrate. Chiede, quindi, al rappresentante del Governo di ritirare il decreto, affermando che il suo gruppo è contrario ad un esame nel merito del provvedimento.

Ricorda, poi, come in materia urbanistica sia all'esame della Commissione anche il disegno di legge n. 689, contenente la delega al Governo a legiferare ad una serie amplissima di settori; ritiene incredibile la stessa presentazione di un simile provvedimento che oltretutto risulta privo dell'indicazioni di principi e criteri direttivi, in oltraggio al Parlamento ed alla stessa Costituzione, ed afferma che non gli risulta essere stato discusso in alcun Parlamento democratico qualcosa di simile.

Il senatore GRIPPALDI ritiene che non si possono chiudere gli occhi di fronte alle situazioni di abusivismo che esistono e che vanno risanate, con la finalità di evitare che esse possano riprodursi per il futuro.

Certo, in materia sarebbe stato preferibile intervenire con un disegno di legge, ma il decreto è reso necessario dall'esigenza di non dilatare eccessivamente i tempi della sanatoria.

Quanto all'osservazione del senatore Ronchi sul disegno di legge n. 689, ricorda come con legge delega sia stata realizzata un'ampia riforma del codice di procedura penale, il cui impianto accusatorio è stato poi stravolto dalla Corte costituzionale. La delega proposta è ampia ma, se occorre affrontare seriamente il problema del recupero ambientale ed urbanistico, ciò non può essere effettuato che con interventi multisettoriali.

Il senatore PAROLA, richiamata l'attenzione sulla proliferazione delle costruzioni abusive che è conseguita all'adozione del decreto-legge, ritiene che si potrebbe opportunamente intervenire in materia con un duplice provvedimento: il primo, con carattere di urgenza, volto a conferire poteri di intervento immediato ed a rafforzare i mezzi idonei a stroncare nuovi abusi; il secondo, sotto forma di disegno di legge, volto a sanare l'abusivismo pregresso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

Presidenza del Presidente
TARADASH

Intervengono il dott. Umberto Silvestri, Presidente della TELECOM, il dott. Francesco Chirichigno, amministratore delegato della TELECOM, il dott. Ernesto Pascale, amministratore delegato della STET.

La seduta inizia alle ore 17.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(R 033 004, B 60°, 0016°)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa radiotelevisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che dell'odierna seduta, la quale concerne un'audizione effettuata nell'ambito di un'indagine conoscitiva, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A 007 000, B60°, 0011°)

Il deputato Giuseppe ROSSETTO sollecita l'attenzione della Commissione su alcune questioni da lui in precedenza proposte, e tra queste, su quella relativa ad una segnalazione che sarebbe stata fatta nel corso di un telegiornale RAI in favore di una determinata marca di motocicli.

Il Presidente Marco TARADASH ricorda che in proposito è pervenuta una risposta da parte del Presidente della RAI.

Il senatore Massimo SCAGLIONE, intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta la coincidenza della seduta odierna con altri impegni parlamentari.

Il Presidente Marco TARADASH ricorda la difficoltà obiettiva ed a volte insuperabile di conciliare il calendario dei lavori della Commis-

sione parlamentare con i molteplici impegni delle Assemblee e delle Commissioni permanenti della Camera e del Senato.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RAI NEL QUADRO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO: AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI, E DI ESPERTI IN MATERIA DI TECNOLOGIA DELLE TELECOMUNICAZIONI, DELLE SOCIETÀ TELECOM E STET

(R 048 000, B 60°, 0001°)

Il dott. Ernesto PASCALE, amministratore delegato della STET, svolge una relazione introduttiva sui temi oggetto dell'indagine. Intervengono successivamente il dott. Francesco CHIRICHIGNO, amministratore delegato della TELECOM ed il dott. Umberto SILVESTRI, presidente della TELECOM.

Pongono quindi quesiti i deputati Mauro PAISSAN, Miriam MAFAI, Valdo SPINI, Luciano GALLIANI, il Presidente Marco TARADASH, ed i senatori Stefano PASSIGLI, Antonio FALOMI, Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, Massimo PALOMBI, Giulio Mario TERRACINI, e Michele FIEROTTI. Ad essi rispondono, con ripetuti interventi, il dott. Ernesto PASCALE, amministratore delegato della STET, il dott. Francesco CHIRICHIGNO, amministratore delegato della TELECOM ed il dott. Umberto SILVESTRI, presidente della TELECOM.

La seduta termina alle ore 19.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

7ª Seduta

Presidenza del Presidente
BRUTTI

La seduta inizia alle ore 19.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A 008 000, B 65ª, 0001ª)

Il presidente Brutti illustra il programma di lavoro, ricordando in primo luogo che è compito del Comitato esercitare il controllo sull'applicazione dei principi stabiliti dalla legge n. 801 del 1977 e che a questa finalità sono volte le richieste di informazione all'autorità politica e, più in generale, le attività conoscitive del Comitato.

L'organismo parlamentare di controllo formula proposte e rilievi, secondo la previsione dell'articolo 11 della legge istitutiva, attraverso relazioni - sette fino ad oggi - destinate al Parlamento. Il Comitato - prosegue il presidente Brutti - potrà utilmente riprendere il lavoro compendato nelle relazioni della scorsa legislatura che hanno compiuto un'analisi dei fenomeni sintomatici di degenerazione e di inadeguatezza funzionale e hanno altresì delineato un'ipotesi di riforma. Alla luce di quei documenti appare necessario muovere da una ricognizione complessiva dello stato dei Servizi che affronti l'assetto degli organi previsto dalla legge n. 801, tenendo ben presente l'esigenza di semplificazione strutturale e procedurale nell'ordinamento di Servizi, nonchè i criteri di organizzazione interna assunti dall'apparato della sicurezza nel nuovo quadro interno ed internazionale.

Il presidente Brutti rammenta quindi la competenza riconosciuta ai Servizi dalla legge n. 410 in tema di criminalità organizzata e sulla quale dovrà esercitarsi il controllo del Comitato specie per quanto riguarda l'azione di contrasto nei confronti della criminalità e le garanzie di lealtà - si pensi in particolare ai casi che hanno coinvolto i funzionari del SISDE Contrada e Citanna - degli operatori dei Servizi.

Anche alla funzione di controllo sul Centro elaborazione dati della Polizia, prevista dalla legge n. 121 del 1981, il Comitato dovrà corrispondere proponendo, di intesa con le autorità di Governo, *in primis* il Ministro dell'interno, quelle innovazioni necessarie, di carattere tecnico e legislativo, tali da rimuovere gli ostacoli che hanno impedito l'effettiva vi-

gilanza che il Comitato è chiamato ad esercitare a garanzia dei cittadini.

Il Comitato, osserva inoltre il presidente Brutti, dovrà condurre un attento esame del materiale - fascicoli intestati a uomini politici, partiti, movimenti ed associazioni - formato per iniziativa di taluni operatori del SISDE e al quale ha fatto riferimento il Ministro dell'interno, al Senato il 12 luglio scorso, annunciando che avrebbe trasmesso quella documentazione al Comitato non appena ricostituito.

Ribadito poi che il primo impegno del Comitato dovrà riguardare una ricognizione complessiva dell'attuale stato degli apparati della sicurezza, comprese anche le strutture minori le quali svolgono attività di informazione nell'ambito dei vari corpi armati, nonché delle procedure di controllo da valutare con particolare attenzione, il presidente Brutti osserva come tale ricognizione di carattere generale dovrà svilupparsi attraverso una serie di audizioni dei responsabili politici - il Presidente del Consiglio, i Ministri dell'interno e della difesa - e dei responsabili tecnici - il Segretario generale del CESIS, i Direttori del SISDE e del SISMI, i responsabili dei cosiddetti SIOS d'Arma e il Direttore del CED della polizia - dell'assetto della sicurezza.

Sottolineato quindi come il Comitato debba impegnarsi in una valutazione approfondita delle modalità di archiviazione e dello stato degli archivi dei Servizi, il presidente Brutti fa presente che occorrerà integrare l'attuale documentazione in possesso del Comitato attingendo in particolare agli atti giudiziari e individuando quegli elementi di informazione e di aggiornamento che potranno essere tratti dalle audizioni. Si devono - conclude il presidente Brutti - approfondire le ragioni delle inadeguatezze e delle inefficienze operative, delle lacune di *intelligence* pur denunciate dalle relazioni presentate dal Comitato al Parlamento nella precedente legislatura con particolare riferimento alla serie di attentati e di stragi che si sono susseguiti nell'ultimo biennio: occorrerà verificare, operando nell'ambito delle competenze del Comitato e insieme costruendo le necessarie convergenze istituzionali, l'efficienza e la lealtà democratica dei Servizi di informazione e di sicurezza in vista di un meditato e profondo rinnovamento di questi apparati.

Sulle comunicazioni del Presidente si apre un dibattito nel quale intervengono, formulando osservazioni di metodo e proposte di integrazione al programma dei lavori, i deputati Neri, Di Muccio e Soda ed i senatori Boso e Marchetti.

Al termine della discussione il Comitato approva la relazione e le linee del programma dei lavori illustrato dal Presidente al quale dà mandato di procedere alla attuazione operativa delle audizioni proposte.

La seduta termina alle ore 20,40.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il Ministro dell'università e la ricerca scientifica e tecnologica Podestà.

La seduta inizia alle ore 9,30.

(327) BRUTTI ed altri - Riforma della professione forense

(578) GUALTIERI ed altri - Riforma dell'ordinamento professionale forense
(Parere alla 2^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, l'esame dei disegni di legge in titolo è rimesso alla Commissione in sede plenaria.

(786) Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile
(Parere alla 2^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, l'esame del disegno di legge in titolo è rimesso alla Commissione in sede plenaria.

(545) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992
(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(547) Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(590) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla riammissione delle persone in situazione irregolare tra Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Polonia, con dichiarazione e processo verbale, fatto a Bruxelles il 29 marzo 1991

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI propone di esprimere parere favorevole: concorda la Sottocommissione.

(593) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MAGLIOZZI, la Sottocommissione conviene di esprimere parere favorevole.

(716) Concessione dei contributi ordinari al Piano d'azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto italo-latino-americano

(Parere alla 3^a Commissione: favorevole)

Il relatore MAGLIOZZI, dopo aver rilevato che le contribuzioni di altri paesi del Mediterraneo appaiono non adeguate rispetto alle esigenze e al livello di contribuzione previsto per l'Italia, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il senatore ELLERO ritiene che occorrerebbe in futuro adoperarsi per giungere ad un incremento delle contribuzioni degli altri paesi cointeressati alla tutela ambientale del Mediterraneo.

Il senatore MENSORIO è dell'avviso che gli stanziamenti previsti siano complessivamente troppo modesti e che si dovrebbero perseguire politiche più incisive a favore dell'ambiente.

Il presidente PERLINGIERI, pur concordando con la proposta del relatore, sottolinea l'eterogeneità del disegno di legge in titolo che prevede interventi anche per l'istituto italo-latino-americano.

La Sottocommissione esprime quindi parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

(808) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore VILLONE, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere su di esso un parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione.

(809) Ratifica ed esecuzione degli Atti finali concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore VILLONE, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(810) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'Accordo di applicazione della Parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1989

(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore VILLONE dà conto del contenuto della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge di ratifica ed esecuzione.

Concorda la Sottocommissione.

(396) SARTORI ed altri - Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e per i professionisti

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore GARATTI, dopo aver precisato di considerare in modo positivo ogni modifica legislativa volta a semplificare le procedure tributarie e a favorire l'attività economica soprattutto delle piccole imprese, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Conviene la Sottocommissione.

(458) SERENA - Modifiche al comma 2 dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Il relatore GARATTI, richiamandosi alla considerazione di carattere generale svolta con riferimento al disegno di legge n. 396, propone di formulare un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(544) GUGLIERI ed altri - Modifiche al processo di accertamento fiscale

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore GARATTI illustra il contenuto del provvedimento e propone di esprimere parere favorevole.

Il presidente PERLINGIERI ritiene che la soppressione della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale, prevista all'articolo 3, non sia opportuna.

Il senatore GARATTI fa presente che, nella situazione attuale, le amministrazioni comunali non sono in grado di adempiere alle operazioni di accertamento.

Il PRESIDENTE propone di formulare una osservazione volta a mantenere la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale pur prevedendone la non obbligatorietà.

La Sottocommissione esprime quindi parere favorevole sul disegno di legge in titolo, accogliendo l'osservazione formulata dal Presidente.

(532) PAINI - Modifica del primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute alla fonte

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Su proposta del senatore GARATTI, la Sottocommissione esprime parere favorevole.

(813) Conversione del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 532, recante disposizioni urgenti concernenti il Consiglio universitario nazionale

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore ELLERO esprime il proprio avviso favorevole sul provvedimento in titolo, che appare non in contrasto con l'obiettivo generale di garantire l'autonomia universitaria. Esprime, quindi, il proprio apprezzamento per l'operato del Ministro.

Il presidente PERLINGIERI ritiene che le competenze del Consiglio universitario nazionale debbano essere raccordate con quelle della Conferenza dei rettori. È opportuno, infatti, definire in modo adeguato le attribuzioni dell'organismo che può svolgere compiti di garanzia dell'autonomia universitaria nel suo complesso, fermo restando che il Consiglio universitario nazionale è organo di consulenza del Ministro.

Esprime perplessità in ordine alla rieleggibilità dei componenti del Consiglio universitario nazionale prevista dal comma 2 dell'articolo 2: sarebbe preferibile favorire il rinnovamento dell'organismo attraverso l'ingresso di nuovi componenti.

Il senatore MENSORIO ritiene che il rinnovamento dell'università italiana debba attuarsi attraverso una sempre maggiore affermazione

della autonomia degli atenei. In tale direzione, sarebbe necessario provvedere a notevoli modifiche dell'attuale assetto e occorrerebbe ridiscutere anche le funzioni assegnate al Consiglio universitario nazionale.

Dichiara, comunque, di concordare con la proposta del relatore.

Il Ministro PODESTÀ precisa che l'azione di riforma, che egli intende attuare in modo graduale, è finalizzata a garantire la effettiva autonomia delle università e a superare la situazione attuale in cui le facoltà finiscono per assumere il ruolo prevalente di sede di concorsi e di esami.

Condivide l'obiezione del presidente Perlingieri relativamente alla rieleggibilità dei componenti del CUN, tuttavia considera opportuno non disperdere le precedenti esperienze e propone di limitare la rieleggibilità a chi sia stato eletto per un solo mandato. Quanto al raccordo con la Conferenza dei rettori, fa presente che subito dopo la nomina dei nuovi organi, che avrà luogo nei prossimi giorni, avvierà un dialogo con tale organismo che potrà sfociare in una iniziativa legislativa ordinaria.

Il presidente PERLINGIERI prende atto delle dichiarazioni del Ministro e propone di formulare un parere favorevole, osservando che la rieleggibilità dei componenti del CUN dovrebbe essere limitata a coloro i quali siano stati eletti per un solo mandato e che si dovrà provvedere ad una ridefinizione delle competenze della Conferenza dei rettori in rapporto a quelle del CUN.

La Sottocommissione accoglie la proposta del Presidente.

(248) LONDEI - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(261) FAGNI ed altri - Competenze professionali dei geometri nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore ELLERO esprime parere favorevole sui disegni di legge in titolo, sottolineando la necessità di tener conto delle esigenze di competenza delle diverse categorie professionali, anche in relazione alle specificità di ciascuna.

Il presidente PERLINGIERI ricorda che è in atto una iniziativa volta a prevedere l'organizzazione di corsi di diploma universitario per i geometri in linea con quanto già avviene nei principali paesi europei. Ritiene opportuno, pertanto, segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di tener conto di tale evoluzione.

La senatrice D'IPPOLITO VITALE osserva che la nuova disciplina dovrebbe in ogni caso considerare le diverse qualificazioni ed evitare che vi sia un livellamento assoluto tra professioni che richiedono vari livelli di formazione.

La Sottocommissione esprime quindi parere favorevole segnalando l'esigenza di raccordare la nuova disciplina con l'evoluzione normativa

concernente la formazione professionale dei geometri, secondo quanto già previsto nei principali paesi europei.

(153) ROVEDA: Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di licenza software

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il relatore GARATTI, precisato che occorrerebbe forse definire meglio le norme di garanzia per il contraente, propone di esprimere parere favorevole sul disegno di legge in titolo.

Il presidente PERLINGIERI ritiene che le garanzie previste dal diritto comunitario appaiono comunque più incisive. Considera, peraltro, eccessivo quanto stabilito dall'articolo 2 in materia di nullità dei contratti: sarebbe preferibile demandare la loro annullabilità alla iniziativa delle parti.

La Sottocommissione esprime quindi parere favorevole, accogliendo l'osservazione formulata dal Presidente.

(451) GIURICKOVIC ed altri - Norme sul sistema di certificazione

(698) PERIN ed altri - Norme sul sistema di certificazione

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore GARATTI, la Sottocommissione esprime parere favorevole sui disegni di legge in titolo.

La seduta termina alle ore 10,25.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

10^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Vice Presidente Belloni, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(632) *Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana:* parere favorevole;

alla 3^a Commissione:

(808) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993:* parere favorevole;

(809) *Ratifica ed esecuzione degli Atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994:* parere favorevole

(810) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1989:* parere favorevole

alla 4^a Commissione:

(237) *BOSO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:* rinvio dell'emissione del parere;

(360) *DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:* rinvio dell'emissione del parere;

(369) *DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo:* rinvio dell'emissione del parere;

(373) *SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare:* rinvio dell'emissione del parere;

(497) *D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 5^a Commissione:

(DOC. XXII, N. 6) - *ROVEDA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della utilizzazione parziale dei fondi strutturali della Comunità europea riservati all'Italia:* parere favorevole;

alla 6ª Commissione:

(396) SARTORI ed altri. - *Semplificazione e riduzione degli adempimenti tributari per i contribuenti, le imprese artigiane e commerciali e per i professionisti:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 7ª Commissione:

(395) BUCCIARELLI ed altri. - *Norme sulla circolazione dei beni culturali:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 9ª Commissione:

(603) ROBUSTI. - *Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo - EIMA:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 10ª Commissione:

(165) MATTEJA. - *Norme a sostegno dell'artigianato e a difesa dell'occupazione:* rinvio dell'emissione del parere;

(451) GIURICKOVIC ed altri. - *Norme sul sistema di certificazione:* rinvio dell'emissione del parere;

(698) PERIN ed altri. - *Norme sul sistema di certificazione:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 11ª Commissione:

(224) SMURAGLIA ed altri. - *Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli:* rinvio dell'emissione del parere;

alla 13ª Commissione:

(699) Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata: rimessione alla Commissione plenaria;

(228) DIANA ed altri. - *Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in diffornità o in assenza della concessione:* rimessione alla Commissione plenaria;

(229) DIANA ed altri. - *Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive:* rimessione alla Commissione plenaria

(323) PACE e BEVILACQUA. - *Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia:* rimessione alla Commissione plenaria;

(474) SPECCHIA ed altri. - *Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia:* rimessione alla Commissione plenaria.

DIFESA (4^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ramponi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 3^a Commissione:

(545) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992:* parere favorevole;

(547) *Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991:* parere favorevole;

(593) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, con protocolli annessi, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980:* parere favorevole.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 1^a Commissione:

(836) Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell'eccidio in Algeria: parere favorevole;

alla 5^a Commissione:

(359) CAVAZZUTI ed altri: Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità: parere non ostativo;

alla 10^a Commissione:

(165) MATTEJA: Norme a sostegno dell'artigianato e a difesa dell'occupazione: parere contrario;

(166) MATTEJA: Interventi a favore delle aree a declino industriale: parere contrario;

alla 13^a Commissione:

(323) PACE ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia: parere favorevole;

(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia: parere favorevole;

(699) Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata: parere favorevole con osservazione.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Smuraglia, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

Alla 1^a Commissione:

(836) Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell'eccidio in Algeria: parere favorevole con osservazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 21 SETTEMBRE 1994

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Terzi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2^a Commissione:

(837) Modifiche al codice penale ed alla legislazione speciale per la prevenzione e la repressione degli incendi boschivi: parere favorevole con osservazioni;

alla 3^a Commissione:

(595) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991: rinvio dell'emissione del parere;

(809) Ratifica ed esecuzione degli Atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994: rinvio dell'emissione del parere;

(810) Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994: rinvio dell'emissione del parere.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Giovedì 22 settembre 1994, ore 15,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORRAO. - Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana (330).
- Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante interventi correttivi di finanza pubblica (777).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 492, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale (785).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni urgenti in favore delle famiglie dei marittimi italiani vittime dell'eccidio in Algeria (836).

In sede consultiva

I. Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 544, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali (879).

- Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali (877).

II. Esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. — Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- SENESE ed altri. — Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (343).
- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (786).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- MARTELLI e SIGNORELLI. — Modifica dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, riguardante l'incompatibilità tra mandato parlamentare e incarichi nella pubblica amministrazione (177).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUTTI ed altri. — Riforma della professione forense (327).
- GUALTIERI ed altri. — Riforma dell'ordinamento professionale forense (578).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del CIPE, ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- Schema di regolamento per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 22 settembre 1994, ore 15

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 493, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giu-

dice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (786).

- PREIONI. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, istitutiva del giudice di pace e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (208).

II. Esame del disegno di legge:

- SENESE ed altri. - Revoca delle sentenze di condanna per fatti di importazione, acquisto o detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ad uso personale in misura eccedente la dose media giornaliera (343).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BRUTTI ed altri. - Riforma della professione forense (327).
- GUALTIERI ed altri. - Riforma dell'ordinamento professionale forense (578).

In sede consultiva

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359).

II. Esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (699).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).

- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 22 settembre 1994, ore 15

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1993 sul cacao, con annessi, fatto a Ginevra il 16 luglio 1993 (808).
- Ratifica ed esecuzione degli Atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994 (809).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell'Accordo di applicazione della Parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1989 (810).

DIFESA (4ª)

Giovedì 22 settembre 1994, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOSO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (237).
- DE NOTARIS ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (360).
- DELFINO. - Norme sul servizio civile alternativo (369).

- SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di riconoscimento dell'obiezione di coscienza per i cittadini che abbiano effettuato o stiano effettuando il servizio militare (373).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (497).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di regolamento per la definizione dell'organizzazione e delle funzioni del comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 22 settembre 1994, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di seconda sessione (797).
- Nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico ed abolizione degli esami di seconda sessione (624).
- BISCARDI ed altri. - Nuove disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti e per la razionalizzazione della rete scolastica (33).
- ALBERICI ed altri. - Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione; attività didattiche integrative; decentramento e nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico (691).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 22 settembre 1994, ore 9

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 25 luglio 1994, n. 464, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (679).

- BORRONI ed altri. - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo (480).
- ROBUSTI. - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo - EIMA (603).

II. Esame dei disegni di legge:

- LORETO ed altri. - Disposizioni per il riordino del settore della produzione dell'uva da tavola (281).
- MANIERI ed ALÒ. - Modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, relativo alla razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi (515).

INDUSTRIA (10*)

Giovedì 22 settembre 1994, ore 9 e 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- MATTEJA. - Interventi a favore delle aree a declino industriale (166).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- SALVATO e CARCARINO. - Soppressione dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» e costituzione dell'Azienda speciale denominata «Mostra Mediterranea» (124).
- MATTEJA. - Norme a sostegno dell'artigianato e a difesa dell'occupazione (165).
- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).
- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- MARCHETTI ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (372).

- ROVEDA. - Norme per la stesura dei modelli prestampati di contratto commerciale, di polizza assicurativa e di licenza software (153).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- GIURICKOVIC ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (451).
- PERIN ed altri. - Norme sul sistema di certificazione (698).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto concernente l'elenco dei prodotti sottoposti al controllo dello Stato ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 febbraio 1992, n. 222.

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni, rese nella seduta del 15 settembre 1994, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di autorità regolatrici dei servizi di pubblica utilità.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11°)

Giovedì 22 settembre 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. - Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).
- SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).

II. Seguito dell'esame del seguente documento:

- BOSCO ed altri. - Istituzione di una commissione d'inchiesta sui principi, sulle estensioni dei diritti e delle modalità di erogazione di fondi pensione a cittadini appartenenti alla ex Jugoslavia (Doc. XXII, n. 4).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- SMURAGLIA ed altri. - Norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori agricoli (224).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 74, comma 3 del Regolamento di un rappresentante dei proponenti del disegno di legge di iniziativa popolare (n. 1) recante: «Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali».

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 22 settembre 1994, ore 15,30

Comunicazioni del Governo

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro per la famiglia e gli affari sociali, rese nella seduta del 7 luglio.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 22 settembre 1994, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (699).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).

- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
 - SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
 - e del voto regionale n. 12 ad essi attinente.
-

